



BANCA CENTRALE EUROPEA  
VIGILANZA BANCARIA

## Manuale di vigilanza

BANKENTOEZICHT

Gennaio 2024

BANKTILLSYN BANKU UZRAUDZĪBA

BANKŪ PRIEŽIŪRA NADZÓR BANKOWY

VIGILANZA BANCARIA

BANKFELÜGYELET

BANKING SUPERVISION

SUPERVISION BANCAIRE BANČNI NADZOR

MAOIRSEACHT AR BHAINCÉIREACHT NADZOR BANAKA

**BANKING SUPERVISION**

PANGANDUSJÄRELEVALVE

SUPERVISÃO BANCÁRIA

BANKOVNI DOHLED

БАНКОВ НАДЗОР

BANKTILLSYN

BANKENAUF SICHT

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ

PANKKIVALVONTA

SUPRAVEGHERE BANCARĂ BANKOVÝ DOHL'AD

SUPERVIŽJONI BANKARJA

**SUPERVISIÓN BANCARIA**

**BANKING SUPERVISION**

SUPERVISÃO BANCÁRIA

BANKENAUF SICHT

# Indice

<b>Utilizzo del Manuale di vigilanza</b>	<b>3</b>
Introduzione	4
<b>1 Funzionamento del Meccanismo di vigilanza unico</b>	<b>5</b>
1.1 Organizzazione dell'MVU	5
1.2 Struttura operativa dell'MVU	7
1.3 Processo decisionale nell'ambito dell'MVU	15
1.4 Cooperazione con altre istituzioni e autorità	30
<b>2 Ciclo di vigilanza</b>	<b>43</b>
2.1 Priorità di vigilanza e pianificazione strategica	44
2.2 Predisposizione di politiche, metodologie, gruppi di esperti, attività orizzontali e operazioni di vigilanza	46
2.3 Vigilanza ordinaria	47
2.4 Definizione delle priorità di vigilanza e della seconda linea di difesa per il rafforzamento della vigilanza bancaria	48
<b>3 Vigilanza su tutti gli enti</b>	<b>51</b>
3.1 Richieste concernenti autorizzazioni, progetti di acquisizione di partecipazioni qualificate e procedura di passaporto	51
3.2 Valutazione della significatività degli enti	63
3.3 Approvazione di società di partecipazione finanziaria (mista) capogruppo	65
3.4 Raccolta dei dati di vigilanza	67
<b>4 Vigilanza sugli enti significativi</b>	<b>73</b>
4.1 Pianificazione operativa	73
4.2 Analisi del rischio intese a individuare e valutare i rischi e le vulnerabilità principali	74
4.3 Verifica dei requisiti di idoneità dei membri degli organi di amministrazione	77
4.4 Conduzione della vigilanza ordinaria	83

4.5	Processo di revisione e valutazione prudenziale	86
4.6	Monitoraggio continuo dei modelli interni	95
4.7	Svolgimento delle ispezioni in loco	97
4.8	Valutazione di richieste specifiche, notifiche e domande	97
4.9	Prevenzione e gestione delle crisi	103
4.10	Misure di vigilanza, misure amministrative e sanzioni	107
4.11	Valutazione dell'idoneità e monitoraggio dei sistemi di tutela istituzionale	114
<b>5</b>	<b>Vigilanza sugli enti meno significativi</b>	<b>116</b>
5.1	Attività di supervisione	116
<b>Riquadro 1</b>	<b>Schema di classificazione degli LSI</b>	<b>118</b>
<b>Riquadro 2</b>	<b>Linee guida sugli obblighi di notifica per le ANC</b>	<b>119</b>

## Utilizzo del Manuale di vigilanza

Il Manuale di vigilanza descrive la struttura organizzativa del Meccanismo di vigilanza unico (MVU) e definisce le metodologie, i processi e le procedure per la vigilanza bancaria nell'area dell'euro. Illustra inoltre le modalità di cooperazione dell'MVU con le altre autorità nel più ampio contesto istituzionale.

Vengono innanzitutto presentati l'organizzazione dell'MVU e il modo in cui esso assolve i propri compiti di vigilanza; in seguito si approfondisce come è condotta l'azione di vigilanza nella pratica.

Questo documento non è giuridicamente vincolante, non fissa nuovi requisiti regolamentari e non può in alcun modo sostituire le disposizioni normative sancite dal diritto applicabile dell'UE. Esso definisce l'approccio che l'MVU segue nello svolgimento dei propri compiti di vigilanza. Quest'ultimo può discostarsi dalla politica generale stabilita nel presente manuale ove giustificato da determinati fattori, in casi specifici e in presenza di sufficienti motivazioni. La scelta di una politica divergente deve inoltre essere compatibile con i principi generali del diritto dell'UE, in particolare con la parità di trattamento, la proporzionalità e le legittime aspettative dei soggetti vigilati. Ciò è coerente con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, che definisce le indicazioni interne, quali il presente manuale, come prassi operative da cui le istituzioni dell'UE possono discostarsi in casi giustificati. Ad esempio, al paragrafo 209 della sentenza della Corte di giustizia, del 28 giugno 2005, nelle cause riunite C-189/02 P, C-202/02 P, da C-205/02 P a C-208/02 P e C-213/02 P<sup>1</sup>, si afferma: "Nelle sue decisioni aventi ad oggetto provvedimenti di carattere interno adottati dall'amministrazione, la Corte ha già dichiarato che, pur non potendo essere qualificati come norme giuridiche alla cui osservanza l'amministrazione è comunque tenuta, essi enunciano tuttavia una norma di comportamento indicativa della prassi da seguire dalla quale l'amministrazione non può discostarsi, in un caso specifico, senza fornire ragioni compatibili con il principio di parità di trattamento. Siffatte misure costituiscono pertanto un atto di carattere generale di cui i dipendenti e gli agenti interessati possono dedurre l'illegittimità a sostegno di un ricorso proposto contro decisioni individuali adottate sulla loro base".

La prima edizione del Manuale di vigilanza, redatta con l'ausilio delle autorità nazionali competenti (ANC) nell'ambito della politica di trasparenza della Banca centrale europea (BCE), è stata pubblicata dalla BCE nel marzo 2018. La presente edizione riveduta, pubblicata a gennaio 2024, tiene conto delle informazioni più aggiornate sulla vigilanza bancaria europea, inclusa la riorganizzazione della Vigilanza bancaria della BCE avvenuta nel 2020. Il manuale così aggiornato sostituisce la Guida alla vigilanza bancaria del 2014.

---

<sup>1</sup> *Dansk Rørindustri contro Commissione*, C-189/02 P (cause riunite C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P, C-206/02 P, C-207/02 P, C-208/02 P, C-213/02 P), ECLI:EU:C:2005:408.

## Introduzione

L'unione bancaria europea poggia su tre pilastri: 1) l'MVU, preposto alla vigilanza sugli enti creditizi e sul settore bancario, 2) il Meccanismo di risoluzione unico, che include il Comitato di risoluzione unico e un Fondo di risoluzione unico per gli enti creditizi non economicamente sostenibili, e 3) un sistema europeo di assicurazione dei depositi, ancora in fase di elaborazione al momento della stesura del presente documento. Questi tre pilastri si fondano su un corpus unico di norme, che si applica a tutti gli Stati membri dell'UE.

Lo scopo della vigilanza bancaria europea è contribuire alla sicurezza e alla solidità degli enti creditizi nonché alla stabilità del sistema finanziario, assicurando nell'intera area dell'euro un'azione di vigilanza di standard elevato e applicata coerentemente a tutte le banche.

Pur mantenendo la responsabilità ultima delle decisioni, la BCE svolge i propri compiti di vigilanza nell'ambito dell'MVU, composto dalla BCE e dalle ANC. Tale struttura consente un'azione di vigilanza forte e coerente su tutti i soggetti vigilati nell'intera area dell'euro e sfrutta al tempo stesso le competenze locali e specifiche delle autorità nazionali di vigilanza.

Sulla base dei compiti conferiti alla BCE dal legislatore europeo, le autorità di vigilanza hanno definito la missione della vigilanza bancaria europea e determinato i principi della sua azione.

I responsabili della vigilanza nell'ambito dell'MVU dovrebbero sempre agire sulla base della [missione dell'MVU](#), degli [intenti strategici dell'MVU](#) e dei [principi organizzativi dell'MVU](#).

# 1 Funzionamento del Meccanismo di vigilanza unico

## 1.1 Organizzazione dell'MVU


### 1.1.1 Ripartizione dei compiti tra la BCE e le autorità nazionali competenti

Articoli 6, 14 e 15 del regolamento sull'MVU

La BCE, in collaborazione con le autorità nazionali competenti (ANC), è preposta alla vigilanza bancaria negli Stati membri partecipanti. Per assicurare una vigilanza efficiente, i ruoli e le competenze di vigilanza della BCE e delle ANC sono ripartiti sulla base della significatività dei soggetti vigilati. È stato adottato un approccio comune per tutti i soggetti sottoposti a vigilanza nel quadro dell'MVU.

**Figura 1**

Ripartizione dei compiti nell'ambito dell'MVU



Nell'ambito dell'MVU, la BCE, assistita dalle ANC, esercita la vigilanza diretta su tutti gli enti classificati come significativi (significant institutions, SI). Le ANC conducono l'attività di vigilanza diretta sugli enti meno significativi (less significant institutions, LSI), sotto la supervisione della BCE. In determinate circostanze la BCE può assumere la vigilanza diretta anche sugli LSI. Un [elenco degli enti significativi e meno significativi](#) è pubblicato e aggiornato periodicamente sul sito Internet della BCE dedicato alla vigilanza bancaria.

L'MVU, in quanto autorità di vigilanza del paese di origine o del paese ospitante, è anche coinvolto nella vigilanza di enti e gruppi transfrontalieri nell'ambito dei collegi delle autorità di vigilanza.

Inoltre l'MVU, quale autorità di vigilanza bancaria, partecipa alla vigilanza supplementare dei conglomerati finanziari.

Le decisioni di vigilanza dell'MVU sono predisposte dal Consiglio di vigilanza, composto da rappresentanti della BCE e delle ANC, e adottate dal Consiglio direttivo tramite la procedura di non obiezione descritta nel presente manuale (cfr. la sezione 1.3.1).

## 1.1.2 Responsabilità per il proprio operato

[Articoli 20 e 21 del regolamento sull'MVU](#)

[Decisione della BCE relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea \(BCE/2004/3\)](#)

[Decisione della BCE relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea in possesso delle autorità nazionali competenti \(BCE/2015/16\)](#)

[Indirizzo che stabilisce i principi del quadro etico per il Meccanismo di vigilanza unico \(BCE/2021/50\) \(rifusione\)](#)

[Codice di condotta per le alte cariche della BCE](#)

La responsabilità di rendere conto del proprio operato è fondamentale per la trasparenza, la legittimità e l'indipendenza delle decisioni di vigilanza. La BCE è tenuta a dar conto del modo in cui assolve i propri compiti di vigilanza. Le decisioni che influiscono direttamente sui singoli enti possono essere oggetto di una procedura di riesame interno dinanzi alla [Commissione amministrativa del riesame](#). Queste possono essere sottoposte al giudizio della [Corte di giustizia](#) dell'Unione europea. Le decisioni delle ANC in relazione agli LSI possono essere, invece, impugnate presso gli organi giurisdizionali nazionali. La BCE rende conto del proprio operato anche dinanzi al [Parlamento europeo](#), che rappresenta i cittadini dell'Unione europea, e al [Consiglio dell'UE](#). La BCE è inoltre soggetta a obblighi specifici di dar conto delle proprie attività di vigilanza nei confronti dei parlamenti nazionali. Esistono diversi canali principali per l'esercizio della responsabilità politica da parte della BCE.

1. Il Presidente del Consiglio di vigilanza partecipa ad audizioni periodiche e scambi di opinioni ad hoc presso il Parlamento europeo e l'Eurogruppo. Anche i parlamenti nazionali possono invitare il Presidente o un altro membro del Consiglio di vigilanza, insieme a un rappresentante della rispettiva ANC.
2. La BCE fornisce alla Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo i verbali di tutte le riunioni del Consiglio di vigilanza, compresi un resoconto completo e pertinente dei dibattiti del Consiglio di vigilanza e un elenco commentato delle decisioni.
3. I membri del Parlamento europeo e dell'Eurogruppo possono rivolgere interrogazioni scritte al Presidente del Consiglio di vigilanza. Le risposte sono pubblicate nel sito Internet della BCE dedicato alla vigilanza bancaria. Inoltre, i parlamenti nazionali possono chiedere alla BCE di rispondere a eventuali osservazioni o quesiti.
4. La BCE presenta al Parlamento europeo, al Consiglio dell'UE, all'Eurogruppo, alla Commissione europea e ai parlamenti nazionali degli Stati membri partecipanti un [rapporto annuale](#), accessibile al pubblico, sullo svolgimento dei propri compiti di vigilanza.

Il regime di responsabilità della BCE è specificato nel regolamento sull'MVU, nonché in un [Accordo interistituzionale](#) e in un [memorandum d'intesa](#) sottoscritti dalla BCE rispettivamente con il Parlamento europeo e il Consiglio dell'UE, ulteriormente integrati nel 2019 da un [memorandum d'intesa](#) tra la Corte dei conti europea e la BCE.

Inoltre, la Commissione europea pubblica una relazione triennale sull'applicazione del regolamento sull'MVU, concentrandosi sul monitoraggio dell'impatto potenziale di tale regolamento sul corretto funzionamento del mercato interno. La Corte dei conti europea ha il potere di esaminare l'efficienza operativa della gestione della BCE (cfr. la sezione 1.4.7) e il Fondo monetario internazionale (FMI) svolge verifiche periodiche tramite il programma di valutazione del settore finanziario (Financial Sector Assessment Program, FSAP) (cfr. la sezione 1.4.8).

I membri del Consiglio di vigilanza presentano una [dichiarazione di interessi](#) con cadenza annuale, in cui forniscono informazioni riguardo a precedenti attività professionali, attività private, mandati ufficiali e interessi finanziari, nonché a qualsiasi attività professionale retribuita del coniuge o del partner che possa dare adito a un conflitto di interessi.

## 1.2 Struttura operativa dell'MVU

### 1.2.1 Organizzazione della Vigilanza bancaria della BCE

#### Principio di separazione

[Articolo 25 del regolamento sull'MVU](#)

[Decisione della BCE sull'attuazione della separazione tra le funzioni di politica monetaria e le funzioni di vigilanza della BCE \(BCE/2014/39\)](#)

In risposta alla crisi finanziaria il Consiglio dell'UE e il Parlamento europeo hanno conferito alla BCE compiti di vigilanza, che si sono aggiunti al suo mandato di politica monetaria. Per impedire conflitti di interesse tra i compiti di politica monetaria e i compiti di vigilanza, la BCE deve assicurare la separazione tra le due funzioni, affinché ciascuna sia esercitata secondo gli obiettivi applicabili.

Il [Consiglio di vigilanza](#) della BCE è un organo indipendente che propone progetti di decisioni di vigilanza al [Consiglio direttivo](#), il quale può adottare le decisioni proposte o sollevare obiezioni, ma in linea di principio non può apportarvi modifiche. Inoltre, le deliberazioni del Consiglio direttivo in materia di vigilanza sono mantenute rigorosamente separate da quelle relative alle altre funzioni della BCE, con distinti ordini del giorno e riunioni.

Il principio di separazione prevede anche regole per lo scambio di informazioni tra le due funzioni della BCE. L'approvazione del [Comitato esecutivo](#) è necessaria affinché alcune informazioni riservate possano circolare da una funzione all'altra. La condivisione di dati grezzi riservati è possibile su richiesta ed entro i limiti delle esigenze operative. Una funzione della BCE preposta a una politica non deve



rivelare all'altra informazioni riservate contenenti valutazioni o raccomandazioni di policy, se non su richiesta ed entro i limiti delle esigenze operative.

Per assicurare la separazione del personale, diversi elementi della vigilanza bancaria sono ripartiti tra sei direzioni generali e una direzione, ciascuna delle quali è gerarchicamente subordinata al Presidente e al Vicepresidente del Consiglio di vigilanza.

## Struttura organizzativa della Vigilanza bancaria della BCE

I compiti di vigilanza conferiti alla BCE sono svolti da sei direzioni generali e una direzione, in collaborazione con le ANC.

- La vigilanza diretta su base giornaliera degli enti significativi è affidata alla Direzione Generale Banche sistemiche e internazionali (DG/SIB), alla Direzione Generale Banche universali e intermediari diversificati (DG/UDI) e alla Direzione Generale Intermediari specializzati ed enti meno significativi (DG/SPL). La DG/SPL è inoltre responsabile della supervisione sulla vigilanza diretta degli enti meno significativi da parte delle ANC.
- La Direzione Generale Vigilanza orizzontale (DG/HOL) svolge compiti orizzontali in relazione a tutti gli enti creditizi sottoposti alla vigilanza dell'MVU. In particolare, assiste i gruppi di vigilanza congiunti (GVC) mettendo a disposizione competenze specifiche in materia di rischio di credito, mercati dei capitali, rischi non finanziari, modelli imprenditoriali, pianificazione patrimoniale e gestione delle crisi, prove di stress, politiche e metodologie di vigilanza.
- La Direzione Generale Ispettorato e modelli interni (DG/OMI) guida le attività in loco e vi prende parte, definisce il programma di vigilanza ispettiva e ne assicura la pianificazione ed esecuzione e cura metodologie ispettive a tutto campo.
- La Direzione Generale Governance e operazioni dell'MVU (DG/SGO) supporta i processi decisionali, valuta i nuovi azionisti delle banche e le richieste di nuove autorizzazioni all'esercizio dell'attività bancaria, conduce verifiche dei requisiti di idoneità e svolge indagini indipendenti su presunte violazioni della normativa prudenziale. La DG/SGO promuove inoltre l'agenda digitale dell'MVU, incluso l'utilizzo della tecnologia per la vigilanza, promuove l'innovazione e facilita la gestione delle conoscenze e le attività di formazione per l'MVU.
- La Direzione Strategia e rischi di vigilanza (D/SSR) definisce la strategia della BCE nel settore della vigilanza bancaria, stabilendo le priorità di vigilanza e un quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio, e contribuisce all'assegnazione delle risorse a tali priorità.

## Servizi condivisi

Al fianco delle sei direzioni generali e della direzione preposte alla vigilanza bancaria, i servizi condivisi della BCE forniscono supporto sia alla funzione di politica monetaria sia alla funzione di vigilanza.

I servizi condivisi, afferenti le risorse umane, i sistemi informatici, la comunicazione, il bilancio e l'organizzazione, gli immobili, la revisione interna, i servizi giuridici e le statistiche, consentono alla BCE di sfruttare le sinergie operative nel rispetto del requisito di separazione tra la politica monetaria e la vigilanza bancaria. La Direzione Generale Statistiche, ad esempio, pubblica periodicamente un [ampio insieme di statistiche bancarie di vigilanza](#) sul sito Internet della BCE dedicato alla vigilanza bancaria. La serie di dati è aggiornata con cadenza trimestrale e riguarda le banche classificate come SI o LSI; le informazioni contenute attengono ad aspetti quali la composizione dei bilanci, la redditività, l'adeguatezza patrimoniale, la leva finanziaria, la provvista, la liquidità e la qualità degli attivi delle banche.


### 1.2.2 Gruppi di vigilanza congiunti

Articoli 3, 4, 5 e 6 del regolamento quadro sull'MVU

La vigilanza giornaliera sugli SI è condotta dai GVC che operano presso la DG/SIB, la DG/UDI e la DG/SPL. Come illustrato nella figura 2, i GVC sono composti da personale della BCE e delle ANC dei paesi di insediamento degli SI, comprese le loro filiazioni bancarie o le succursali transfrontaliere significative. La costituzione di un GVC è prevista per ogni SI al massimo livello di consolidamento. Le dimensioni, la composizione generale e l'organizzazione del GVC variano in base alla natura, alla complessità, all'entità, al modello imprenditoriale e al profilo di rischio del soggetto vigilato.

**Figura 2**

Funzionamento dei gruppi di vigilanza congiunti



Il GVC è responsabile della redazione e dell'organizzazione del programma di revisione prudenziale, nonché dell'esercizio dell'ordinaria attività di vigilanza a livello consolidato, subconsolidato e individuale. In tali compiti rientrano le valutazioni del profilo di rischio degli enti, del modello imprenditoriale e della strategia, dei sistemi di gestione e controllo dei rischi e della governance interna. Elementi fondamentali di questa attività sono la conduzione del processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) e il mantenimento di un dialogo costante con i soggetti vigilati. I membri del GVC possono inoltre partecipare alle ispezioni in loco e alle indagini sui modelli interni.

Per talune attività riguardanti un tema specifico o che richiedono particolari competenze tecniche, il GVC potrebbe necessitare di ulteriore supporto da parte delle divisioni orizzontali della BCE. Le funzioni orizzontali forniscono inoltre gli elementi e le procedure che consentono ai GVC di sviluppare una comprensione comune e un approccio coordinato.

## Coordinatori dei GVC e coordinatori locali delle ANC

Ogni GVC è guidato da un coordinatore presso la BCE, coadiuvato nella vigilanza ordinaria degli SI da coordinatori locali appartenenti alle rispettive ANC, i quali sono anche portatori dei punti di vista di queste ultime. Essi contribuiscono ad esempio a preparare e riesaminare il programma di revisione prudenziale (Supervisory Examination Programme, SEP).

I coordinatori del GVC sono nominati per un periodo compreso fra tre e cinque anni; ci si attende che essi ruotino periodicamente al pari dei membri del GVC, anche se non tutti i membri del GVC possono ruotare allo stesso tempo.

## GVC a struttura semplificata

I GVC di banche che operano con una presenza significativa in più Stati membri partecipanti istituiscono un gruppo di vigilanza congiunto a struttura semplificata. Tale gruppo è presieduto dal coordinatore del GVC ed è composto dai coordinatori locali di tutte le ANC interessate a seconda della rilevanza della controllata o della succursale locale. Il GVC a struttura semplificata è responsabile della ripartizione dei compiti tra i membri del gruppo, della preparazione e del riesame del programma di revisione prudenziale, del monitoraggio della sua attuazione e del riesame della valutazione.

### 1.2.3 Organizzazione della funzione di supervisione

Articoli 4, 6, 12 e 31 del regolamento sull'MVU

Articoli 43, 62, 67, 70, 96, 97, 98, 99 e 100 del regolamento quadro sull'MVU

Le ANC hanno il compito di vigilare direttamente sugli LSI; pianificano e conducono le ordinarie attività di vigilanza facendo ricorso alle proprie risorse e procedure. Inoltre, le ANC esercitano la vigilanza negli ambiti non contemplati dal regolamento sull'MVU.

La BCE è responsabile del funzionamento efficace e coerente dell'MVU e assicura che le metodologie di vigilanza adottate dalle ANC siano di qualità elevata. In tale contesto, alla DG/SPL della BCE è affidato il compito di supervisionare l'attività di vigilanza al fine di assicurarne la coerenza sulla base dell'applicazione di standard di vigilanza elevati. La DG/SPL consegue tali obiettivi promuovendo l'attuazione di buone prassi di vigilanza in stretta collaborazione con le ANC. La Divisione Metodologie di vigilanza della DG/HOL cura le metodologie, gli standard e le prassi di vigilanza per gli LSI.

Nell'espletamento dei suoi compiti di supervisione, la BCE opera in stretto raccordo con le ANC. La cooperazione tra la BCE e le ANC è essenziale per la creazione di una cultura di vigilanza comune all'interno dell'MVU e per assicurare un funzionamento coerente del sistema. L'azione di supervisione della BCE consiste nella definizione di standard comuni per la vigilanza esercitata dalle ANC sugli LSI, nella raccolta di informazioni dalle ANC e nella loro elaborazione, nonché nella

conduzione di analisi tematiche. Tali informazioni offrono una panoramica sia delle prassi e decisioni di vigilanza delle ANC sia a livello di specifici LSI e settori di LSI.

In questo contesto, la funzione di supervisione della BCE nei confronti della vigilanza delle ANC sugli LSI mira a identificare gli enti fragili e ad assicurare standard di vigilanza elevati e coerenti nell'ambito dell'MVU. La BCE espleta tale funzione di supervisione adottando un approccio proporzionale e orientato ai rischi. Gli obblighi di segnalazione e le attività di supervisione della DG/SPL possono pertanto essere incrementati per enti ad alto rischio e ad alto impatto, se del caso (capitolo 5). Analogamente, la BCE è coinvolta nella gestione delle crisi degli LSI tramite le attività di supervisione condotte in tale ambito.

Il personale della BCE fornisce occasionalmente competenze e assistenza alle ANC, ad esempio partecipando a ispezioni in loco. Al fine di favorire lo sviluppo di una cultura di vigilanza comune, la BCE promuove inoltre scambi di personale tra le ANC.

#### 1.2.4 Funzioni orizzontali

Le divisioni orizzontali delle DG/HOL, D/SSR, DG/OMI e DG/SGO supportano la vigilanza sia degli SI sia degli LSI. Esse interagiscono strettamente con i GVC, ad esempio nella definizione e nell'attuazione di metodologie e standard comuni nonché prestando assistenza su questioni metodologiche. Queste divisioni assicurano lo sviluppo di una comprensione comune e di un approccio coordinato, svolgono analisi e compiti specialistici e forniscono il supporto degli esperti ai GVC e alle ANC.

#### 1.2.5 Comunicazione all'interno dell'MVU

Come illustrato in precedenza, l'MVU si fonda sulla stretta collaborazione tra la BCE e le ANC. Una cooperazione efficace e lo scambio costante di informazioni e conoscenze tra la BCE e le ANC, nonché all'interno della BCE, consentono all'MVU di funzionare adeguatamente e di raggiungere risultati di vigilanza di qualità elevata. Questo processo è agevolato mediante l'utilizzo di strumenti informatici e di apprendimento congiunti, tra cui la rete SSMnet, una piattaforma comune di accesso alle informazioni all'interno dell'MVU, e grazie all'ampliamento della possibilità di accedere ai documenti di vigilanza (con opportune salvaguardie).

#### Cooperazione fra la BCE e le ANC

Il principio della cooperazione in buona fede si applica a tutte le attività di vigilanza. Nell'ambito della vigilanza diretta sugli SI, la DG/SIB, la DG/UDI e la DG/SPL collaborano quotidianamente con le ANC tramite i rispettivi GVC. Per quanto riguarda la supervisione della vigilanza esercitata sugli LSI, la DG/SPL intrattiene stretti contatti con le ANC attraverso un'apposita rete a livello di alti dirigenti.

Le ANC contribuiscono anche alle attività delle divisioni orizzontali nell'ambito di vari gruppi, quali le reti di esperti.

Il Consiglio di vigilanza può anche decidere di istituire gruppi di lavoro, composti da rappresentanti della BCE e delle ANC, dedicati a tematiche orizzontali specifiche e a sostenere l'attività delle divisioni orizzontali.

## Gestione delle informazioni

La politica della BCE in materia di gestione delle informazioni promuove e sostiene la sistematicità, l'efficacia e l'efficienza nella creazione, nell'utilizzo, nella gestione e nel recupero delle informazioni. Essa prevede la condivisione delle informazioni tra la BCE e le ANC entro i limiti delle esigenze operative.

Questa politica è attuata tramite il sistema di gestione delle informazioni della BCE, che costituisce la base tecnica per assicurare che tutti i GVC applichino la metodologia e gli standard comuni alla vigilanza bancaria. La rete SSMnet consente a tutti i responsabili della vigilanza di accedere alle informazioni, alle conoscenze e agli strumenti di cui necessitano per assolvere quotidianamente i propri compiti di vigilanza.

### 1.2.6 Assegnazione del personale e risorse finanziarie

#### Assegnazione del personale per la vigilanza degli SI e degli LSI

Le prassi di vigilanza dell'MVU sono proporzionali e basate sul rischio; tengono conto sia dell'entità del danno che il dissesto di un ente potrebbe arrecare alla stabilità finanziaria, sia della possibilità che tale dissesto si verifichi. Esse sono commisurate al profilo di rischio dell'ente vigilato. Tali principi di vigilanza sono tesi ad assicurare un'azione di controllo efficace e approfondita, favorendo allo stesso tempo la ripartizione efficiente di risorse di vigilanza limitate.

Per quanto concerne la vigilanza diretta esercitata dalla BCE, l'Ufficio Pianificazione strategica della D/SSR, insieme alle pertinenti funzioni orizzontali e alle ANC, coordina la ripartizione delle risorse e delle competenze tecniche. La pianificazione operativa è condotta dai GVC con il coordinamento della BCE. Per ogni banca significativa i GVC elaborano un SEP, che definisce i compiti e le attività di vigilanza principali per i 12 mesi successivi, i programmi e gli obiettivi indicativi, la necessità di ispezioni in loco e di indagini sui modelli interni. La pianificazione delle ispezioni e la designazione dei componenti dei gruppi ispettivi sono effettuate in stretta collaborazione con le ANC, dalle quali proviene la maggior parte dei capi missione e degli ispettori. Il SEP è descritto dettagliatamente nella sezione 4.1.3.

Riguardo alla vigilanza diretta degli LSI, le ANC pianificano e svolgono le ordinarie attività di vigilanza conformemente alla strategia complessiva dell'MVU, ricorrendo alle proprie risorse e alle proprie procedure decisionali.

Le ANC sono incoraggiate a partecipare a scambi di personale, di durata variabile, con la BCE e con le altre autorità nazionali competenti a diversi livelli dell'organizzazione. I termini e le condizioni alla base degli scambi sono definiti in anticipo caso per caso. Il programma di mobilità temporanea dell'MVU offre un'ulteriore opportunità di scambio di personale tra la Vigilanza bancaria della BCE e i partner dell'MVU sotto forma di distacco presso un'altra istituzione. I partecipanti al programma si scambiano di ruolo per uno o due anni, calandosi in un nuovo contesto nazionale e diventando parte integrante del team di professionisti dell'istituzione ospitante. Gli scambi di personale promuovono la natura multinazionale dei GVC, che possono inoltre usufruire di un margine di flessibilità ove siano necessarie ulteriori risorse o competenze tecniche specifiche. Al personale della BCE e delle ANC è anche offerto un programma di formazione comune, che contribuisce a incrementare la coerenza delle prassi di vigilanza e a promuovere una cultura di vigilanza comune.

## Risorse finanziarie

[Articolo 20 del regolamento sull'MVU](#)

[Regolamento della BCE sui contributi per le attività di vigilanza \(BCE/2014/41\)](#)

[Decisione della BCE sulla metodologia e sulle procedure per la determinazione e la raccolta dei dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione utilizzati per calcolare il contributo annuale per le attività di vigilanza \(rifusione\) \(BCE/2019/38\)](#)

La BCE copre i costi relativi alle funzioni e alle competenze di vigilanza imponendo il pagamento di un contributo annuale a tutti i soggetti vigilati nell'area dell'euro, fatto salvo il diritto delle ANC di imporre il pagamento di contributi ai sensi del diritto nazionale. L'importo complessivo dei **contributi annuali** è pubblicato entro il 30 aprile di ogni anno in una decisione della BCE. I costi complessivi sono quindi suddivisi in due categorie:

- vigilanza diretta, a carico degli SI sottoposti alla vigilanza diretta della BCE;
- vigilanza indiretta, a carico degli LSI sottoposti alla vigilanza diretta delle rispettive autorità nazionali competenti.

Il contributo dovuto dai soggetti vigilati è dato dalla somma di una componente minima e di una componente variabile. La componente minima è costituita da una percentuale fissa dell'importo totale dei contributi annuali dovuti dalle suddette categorie. La componente variabile è calcolata in base ai fattori di contribuzione relativi alle dimensioni e al profilo di rischio della banca, comprese le attività ponderate per il rischio. Tali fattori sono misurati rispettivamente dal valore totale degli attivi e dall'importo complessivo dell'esposizione al rischio.

Le spese sostenute dalla BCE per lo svolgimento dei compiti di vigilanza comprendono principalmente le spese dirette della Vigilanza bancaria della BCE e i servizi condivisi utilizzati per la funzione di vigilanza. Tali spese trovano separata evidenza nel bilancio della BCE.

L'organo responsabile dell'approvazione del bilancio preventivo della BCE è il Consiglio direttivo, che lo adotta su proposta del Comitato esecutivo dopo aver

consultato il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio di vigilanza per le questioni inerenti alla vigilanza bancaria.


La BCE trasmette annualmente al Parlamento europeo, al Consiglio dell'UE, alla Commissione europea e all'Eurogruppo una relazione sullo sviluppo previsto della struttura e dell'importo del contributo per le attività di vigilanza.

### 1.3 Processo decisionale nell'ambito dell'MVU

Di norma, le decisioni riguardanti l'assolvimento dei compiti di vigilanza della BCE sono adottate dal Consiglio direttivo con **procedura di non obiezione**, in base alla quale i progetti di decisione completi sono approvati dal Consiglio di vigilanza e sottoposti successivamente al Consiglio direttivo per l'adozione definitiva. I progetti di decisione completi si ritengono adottati purché il Consiglio direttivo non sollevi obiezioni entro un termine massimo di dieci giorni lavorativi.

La procedura di non obiezione non si applica soltanto alle singole decisioni di vigilanza; essa viene seguita anche per gli atti giuridici della BCE attinenti all'assolvimento dei compiti di vigilanza, per i documenti riguardanti le politiche e per altre forme di comunicazione a rilevanza esterna concernenti l'esecuzione dei compiti di vigilanza da parte della BCE.

**Figura 3**  
Procedura di non obiezione



La procedura di non obiezione non è tuttavia l'unica procedura decisionale in uso presso la BCE. Possono applicarsi anche altre procedure decisionali ed è stata attuata la delega dei poteri per determinate tipologie di decisioni di vigilanza, ad



esempio per alcune decisioni riguardanti la verifica dei requisiti di idoneità e per le modifiche alle decisioni sulla significatività. Gli interventi di vigilanza diversi dalle decisioni sono descritti nella sezione 1.3.2.

### 1.3.1 Processo decisionale nell'ambito dell'MVU

[Articolo 26 del regolamento sull'MVU](#)

[Parti VI e VII del regolamento quadro sull'MVU](#)

[Articolo 283 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#)

[Articolo 11.6 del protocollo sullo Statuto del SEBC e della BCE](#)

[Decisione della BCE sulla nomina di rappresentanti della BCE al Consiglio di vigilanza \(BCE/2014/4\)](#)

[Regolamento interno del Consiglio di vigilanza](#)

[Codice di condotta per le alte cariche della BCE](#)

[Regolamento interno della BCE](#)

[Regolamento della BCE relativo all'istituzione del gruppo di mediazione e al suo regolamento interno \(BCE/2014/26\)](#)

Nei paragrafi che seguono si descrivono le parti coinvolte nel processo decisionale nonché i loro rispettivi ambiti di competenza.

#### Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo, composto dai membri del Comitato esecutivo della BCE e dai governatori delle banche centrali nazionali dell'area dell'euro, è il massimo organo decisionale nell'assolvimento dei compiti della BCE.

Di norma, gli atti giuridici attinenti alla vigilanza bancaria sono adottati con procedura di non obiezione. Questa procedura, stabilita dal regolamento sull'MVU, riconosce la dovuta importanza al ruolo del Consiglio di vigilanza in quanto organo interno della BCE responsabile della pianificazione e dell'esecuzione dei compiti di vigilanza, inclusa l'approvazione dei progetti di decisione completi. Nel quadro di tale procedura, il Consiglio direttivo non può modificare i progetti di decisione completi, ma può soltanto approvarli o sollevare obiezioni.

#### Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo è responsabile della gestione degli affari correnti della BCE. Il Vicepresidente del Consiglio di vigilanza è designato tra i membri del Comitato esecutivo.

#### Consiglio di vigilanza

Il [Consiglio di vigilanza](#) è responsabile della pianificazione e dell'esecuzione dei compiti di vigilanza della BCE stabiliti nel regolamento sull'MVU. L'approvazione del Consiglio di vigilanza è necessaria per tutti i progetti di decisioni di vigilanza giuridicamente vincolanti, prima dell'inoltro al Consiglio direttivo per adozione definitiva con procedura di non obiezione. Il Consiglio di vigilanza è formato dal Presidente, dal Vicepresidente, da quattro rappresentanti della BCE, da un rappresentante per ogni ANC e da un rappresentante della rispettiva banca centrale nazionale ove l'ANC non sia una banca centrale. Tuttavia, ai fini della procedura di voto, i rappresentanti dell'ANC e della banca centrale nazionale di uno Stato membro sono considerati come un solo membro.

Il Comitato direttivo coadiuva il Consiglio di vigilanza nelle sue attività e ne prepara le riunioni. È costituito da un numero ridotto di membri del Consiglio di vigilanza e non ha poteri decisionali.

## Direzioni generali presso la Vigilanza bancaria della BCE

I progetti di decisione indirizzati ai soggetti vigilati provengono in misura predominante dai GVC della DG/SIB, della DG/UDI e della DG/SPL, che li predispongono sulla base delle informazioni ottenute tramite l'ordinaria attività di vigilanza, incluse le ispezioni in loco e le indagini sui modelli interni. La Divisione Segretariato dell'MVU, appartenente alla DG/SGO, collabora strettamente con i GVC nella preparazione delle decisioni di vigilanza e nel loro iter decisionale, anche in relazione al rispetto dei requisiti procedurali applicabili.

Anche la DG/SGO e la DG/SPL emanano progetti di decisione, principalmente relativi alla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi di amministrazione dei soggetti vigilati, alle procedure sanzionatorie e amministrative, alle procedure comuni e alle proposte di istruzioni generali destinate alle ANC riguardo a gruppi o categorie di LSI.

La DG/HOL e la DG/OMI sono direttamente coinvolte nel processo decisionale riguardante le ispezioni in loco e nell'emanazione di nuovi regolamenti, politiche e metodologie. La DG/HOL fornisce inoltre un contributo indiretto mettendo a disposizione dei GVC le proprie competenze specialistiche, con particolare riguardo alle decisioni SREP.

## Direzione Generale Governance e operazioni dell'MVU

La DG/SGO è composta da cinque divisioni, quattro delle quali, ossia la Divisione Autorizzazioni, la Divisione Verifica dei requisiti di idoneità degli esponenti, la Divisione Analisi delle irregolarità e sanzioni e la Divisione Tecnologia e innovazione, svolgono funzioni orizzontali. La restante divisione, vale a dire la Divisione Segretariato dell'MVU, coadiuva invece i meccanismi decisionali e ne assicura l'efficienza, garantendo la qualità istituzionale del processo decisionale. Essa adotta atti procedurali inerenti alla conduzione della procedura di vigilanza e ne trasmette notifica ai destinatari. Supporta inoltre le attività del Consiglio di vigilanza, occupandosi fra l'altro della preparazione delle riunioni e delle procedure scritte nonché della gestione dei relativi adempimenti successivi e curando la redazione e la revisione delle proposte e delle decisioni. Inoltre assiste tutte le aree operative nella predisposizione della documentazione per il Consiglio di vigilanza e offre consulenza in merito agli aspetti riguardanti il processo decisionale. La Divisione Segretariato dell'MVU opera di concerto con il Segretariato del Consiglio direttivo nell'ambito di tutti i processi decisionali concernenti i compiti di vigilanza della BCE e contribuisce alla preparazione delle riunioni del Consiglio direttivo in materia di vigilanza. Fornisce consulenza e supporto agli uffici del Presidente, del Vicepresidente e dei rappresentanti della BCE nell'assolvimento degli obblighi di

rendere conto del proprio operato e nelle attività connesse alla comunicazione. Coordina altresì la cooperazione in materia di vigilanza con le altre autorità dell'UE e quelle di paesi terzi.

## ANC

Oltre a partecipare ai GVC, le ANC ricoprono a pieno titolo un ruolo importante nel processo decisionale. Esse possono proporre progetti di decisione di vigilanza. Con riferimento alle procedure comuni, il regolamento quadro sull'MVU prevede esplicitamente che la BCE adotti una decisione sulla base di una proposta dell'ANC. Restano in capo alle autorità nazionali competenti tutti i compiti di vigilanza non conferiti all'MVU, come la tutela dei consumatori o l'antiriciclaggio.

## Gruppo di mediazione

Qualora il Consiglio direttivo obietti a una decisione presentata con procedura di non obiezione e l'ANC interessata avesse un punto di vista differente, quest'ultima può avanzare richiesta di mediazione al Consiglio di vigilanza per risolvere tale divergenza; ciò assicura la separazione tra i compiti di politica monetaria e di vigilanza. L'obiezione sarà gestita dal Gruppo di mediazione, che è composto da un rappresentante per Stato membro partecipante, scelto tra i membri del Consiglio direttivo e del Consiglio di vigilanza, e decide a maggioranza semplice; ciascun membro dispone di un voto.

### 1.3.2 Tipologie di intervento di vigilanza

Articoli 132, 139, paragrafo 2, lettera e), e 288, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 4 e capo III, sezione 2, del regolamento sull'MVU

Titolo 2 del regolamento quadro sull'MVU

Le **decisioni di vigilanza** sono atti giuridici, solitamente indirizzati a un ente creditizio, adottati dalla BCE nell'esercizio dei compiti e dei poteri a essa conferiti dal regolamento sull'MVU. Una decisione attribuisce diritti e/o impone obblighi che modificano la situazione del destinatario; può essere corredata da disposizioni accessorie quali scadenze, condizioni, obblighi o raccomandazioni non vincolanti. Le condizioni subordinano l'efficacia della decisione a eventi specifici, mentre gli obblighi costituiscono requisiti aggiuntivi che il destinatario della decisione deve soddisfare, solitamente entro un termine stabilito. Fatta salva l'adozione tramite delega, le decisioni sono approvate dal Consiglio di vigilanza sotto forma di progetti e sottoposte successivamente al Consiglio direttivo per adozione con procedura di non obiezione. Tuttavia, ove incidano negativamente sul suo destinatario, le decisioni di vigilanza definitive vengono adottate dalla BCE al termine del periodo entro il quale è possibile esercitare il diritto a essere sentiti, prendendo nella dovuta considerazione i punti sollevati dalle parti. La decisione di vigilanza definitiva è un atto giuridicamente vincolante per il soggetto a cui è destinata.

Oltre alle decisioni di vigilanza sono previste diverse altre tipologie di intervento, a seconda del quadro giuridico applicabile, degli effetti desiderati, dei destinatari e della proporzionalità.

I **provvedimenti operativi** non rientrano nel processo decisionale formale e non hanno una forma giuridica prestabilita; includono le aspettative di vigilanza non vincolanti e prive di efficacia esecutiva, dichiarazioni e altri provvedimenti.

In relazione a temi di particolare importanza, al Consiglio di vigilanza potrebbe essere chiesto di concordare ex ante un approccio di vigilanza specifico, oppure potrebbe essere informato ex post. Ove necessario, a seguito di un provvedimento operativo, la BCE può adottare una decisione di vigilanza dal contenuto identico o analogo.

Gli **atti procedurali** sono un tipo di provvedimento operativo che riguarda lo svolgimento di una procedura di vigilanza, in particolare in relazione al rispetto dei requisiti procedurali applicabili. Fra gli atti procedurali rientrano le decisioni sulle proroghe dei termini per l'esercizio del diritto a essere sentiti e sulle richieste di accesso ai fascicoli e ai documenti della BCE ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Directive, CRD). Possono altresì includere risposte ai reclami di destinatari di decisioni di vigilanza della BCE che non costituiscano istanza di riesame amministrativo da parte della Commissione amministrativa del riesame, nonché rettifiche alle decisioni di vigilanza della BCE qualora siano stati individuati errori evidenti e non rilevanti. Gli atti procedurali non si configurano come decisioni di vigilanza della BCE in quanto non è ravvisabile l'esercizio della discrezionalità politica e non costituiscono una decisione finale sull'esito di una procedura di vigilanza. Non sono pertanto adottati dal Consiglio direttivo con procedura di non obiezione, bensì vengono assunti e notificati al destinatario dalla Divisione Segretariato dell'MVU.

Oltre alle raccomandazioni indirizzate a singole banche nell'ambito di decisioni di vigilanza o atti operativi, la BCE può anche adottare **raccomandazioni** sotto forma di atti giuridici pubblici con cui formula aspettative di vigilanza non vincolanti nei confronti dei soggetti vigilati, di soggetti terzi interessati o delle ANC.

Le raccomandazioni rivolte ai soggetti vigilati sono atti giuridici di applicazione generale, approvati dal Consiglio direttivo con procedura di non obiezione e pubblicati sul sito Internet della BCE dedicato alla vigilanza bancaria nonché sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Queste raccomandazioni rappresentano lo strumento con cui si comunica al pubblico l'approccio di vigilanza della BCE.

Le raccomandazioni destinate a tutte le ANC non sono vincolanti e costituiscono, riconoscendo maggiore flessibilità, un'alternativa agli orientamenti di natura vincolante. Tali raccomandazioni, pubbliche o meno, possono riguardare in modo specifico la vigilanza degli LSI o ampliare la portata di una raccomandazione già emanata nei confronti degli SI, estendendola anche agli LSI. Esempi di raccomandazioni sono reperibili sul [sito Internet della BCE dedicato alla vigilanza bancaria](#).

Un altro strumento a disposizione della BCE è rappresentato dalle **istruzioni**. In primo luogo, la BCE se ne può servire per chiedere alle ANC di utilizzare i loro poteri ai sensi del diritto nazionale nella misura necessaria ad assolvere i compiti ad essa attribuiti dal regolamento sull'MVU; l'ANC informa la BCE degli interventi intrapresi.

Articolo 9 e articolo 6, paragrafo 5, del regolamento sull'MVU

In secondo luogo, la BCE può emanare istruzioni generali rivolte alle ANC in merito agli LSI. Queste istruzioni fanno riferimento a poteri di vigilanza specifici in capo alle ANC e riguardano gruppi o categorie di LSI piuttosto che un determinato soggetto. Infine, la BCE può anche formulare istruzioni all'indirizzo delle ANC in regime di cooperazione stretta con la BCE, che a loro volta adottano le necessarie misure amministrative nazionali destinate alle banche.

Decisione della BCE sulla metodologia e sulle procedure per la determinazione e la raccolta dei dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione utilizzati per calcolare il contributo annuale per le attività di vigilanza (BCE/2019/38)

Le **decisioni di applicazione generale** possono essere adottate in relazione a requisiti procedurali vincolanti applicabili a tutti i soggetti vigilati, a un loro insieme ristretto o alle ANC. Hanno il principale obiettivo di chiarire le aspettative della BCE nei confronti dei soggetti vigilati. Le decisioni di applicazione generale sono adottate con procedura di non obiezione se determinano l'esercizio specifico futuro dei compiti di vigilanza della BCE (cfr. ad esempio la Decisione (UE) 2019/2158). Sono successivamente pubblicate sul sito Internet della BCE dedicato alla vigilanza bancaria e sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Indirizzo della BCE sull'esercizio di opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi (BCE/2017/9)

Gli **indirizzi** sono atti giuridici rivolti alle ANC; hanno carattere vincolante riguardo ai risultati da raggiungere, ma ammettono flessibilità in termini di esecuzione. Essi rivestono particolare importanza per la vigilanza indiretta della BCE sugli LSI (cfr. ad esempio l'Indirizzo (UE) 2017/697).

Regolamento della BCE sull'esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste dal diritto dell'Unione (BCE/2016/4)

I **regolamenti** sono atti di applicazione generale, vincolanti in tutti i loro elementi e direttamente applicabili negli Stati membri dell'area dell'euro. Sono pubblicati sul sito Internet della BCE dedicato alla vigilanza bancaria e sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (cfr. ad esempio il Regolamento (UE) 2016/445). La BCE può inoltre adottare regolamenti nella misura necessaria a organizzare o precisare le modalità di espletamento dei compiti attribuiti dal regolamento sull'MVU.

Le **guide/linee guida** esprimono le aspettative di vigilanza della BCE. La BCE ha pubblicato sul suo [sito Internet dedicato alla vigilanza bancaria](#) diverse guide/linee guida destinate alle banche su argomenti quali le opzioni e le discrezionalità previste dal diritto dell'UE, le verifiche dei requisiti di idoneità, le procedure relative alle partecipazioni qualificate, le operazioni di leva finanziaria e il trattamento dei crediti deteriorati.

### 1.3.3 Decisioni di vigilanza: preparazione e processo decisionale

#### Preparazione di un progetto di decisione

Articolo 22 del regolamento sull'MVU

La preparazione di un progetto di decisione avviene ogniqualvolta un processo di vigilanza debba dar luogo a una decisione. Può derivare da una domanda presentata dal soggetto vigilato oppure essere avviata dal GVC, dall'ANC o da una divisione orizzontale della BCE.

Articoli 22 e 26 del regolamento sull'MVU

Articoli 31 e 33 del regolamento quadro sull'MVU

Regolamento n. 1/1958 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea

## Garanzie procedurali

I requisiti in materia di garanzie procedurali includono la motivazione sufficiente alla base del progetto di decisione, nonché il riconoscimento del diritto a essere sentiti e del diritto di accesso al fascicolo di vigilanza (ove necessario).

## Obbligo di motivare le decisioni

Le decisioni di vigilanza della BCE devono essere accompagnate da una chiara motivazione che definisca i fatti rilevanti, le ragioni giuridiche e le considerazioni di vigilanza sottostanti alla decisione. Più intrusive sono le misure imposte, maggiore è il livello di dettaglio richiesto per la motivazione.

## Diritto a essere sentiti

Ai destinatari di progetti di decisioni della BCE sui cui diritti queste inciderebbero negativamente è riconosciuta la possibilità di presentare le proprie osservazioni prima che le decisioni siano adottate. Il diritto a essere sentiti è una garanzia procedurale fondamentale del processo di vigilanza. Oltre a consentire al destinatario di replicare all'analisi degli elementi giuridici e di fatto svolta dalla BCE, tale diritto assicura che il processo decisionale della BCE si basi su un insieme completo di informazioni. Se il destinatario della decisione presenta osservazioni entro i termini per l'esercizio del diritto a essere sentiti, il progetto di decisione di vigilanza viene nuovamente trasmesso al Consiglio di vigilanza per approvazione.

La Divisione Segretariato dell'MVU inoltra il progetto di decisione al destinatario, unitamente a una lettera di accompagnamento in cui si definisce la procedura per il diritto a essere sentiti. In linea di principio al destinatario sono concesse due settimane, ma in circostanze particolari il termine può essere ridotto fino a un minimo di tre giorni lavorativi<sup>2</sup>. Se la decisione di vigilanza della BCE è adottata, a questa si allega la valutazione delle osservazioni.


## Diritto di accesso al fascicolo di vigilanza

Nell'ambito dei diritti alla difesa, le parti coinvolte in una procedura di vigilanza della BCE hanno la facoltà di accedere al fascicolo di vigilanza prima che sia adottata una decisione potenzialmente lesiva nei loro confronti. L'accesso al fascicolo è possibile, su richiesta, a partire dall'avvio della procedura di vigilanza fino alla decisione finale. Tale diritto si applica fatta salva la tutela dei segreti commerciali di parti terze e non si estende alle informazioni riservate. Il fascicolo è compilato dall'area operativa incaricata di redigere la relativa decisione di vigilanza. La Divisione Segretariato dell'MVU ne verifica quindi la completezza e lo notifica al richiedente.

---

<sup>2</sup> Di regola, per le procedure comuni il termine previsto per l'esercizio del diritto a essere sentiti è di tre giorni lavorativi.

**Figura 4**  
**Processo decisionale**



\*Il termine ultimo per la presentazione di osservazioni/obiezioni nell'ambito di una procedura scritta è di cinque giorni lavorativi, mentre nell'ambito delle procedure di non obiezione è di dieci giorni lavorativi al massimo.

\*\*Va tenuto conto dei termini legali applicabili in ogni caso specifico.

\*\*\*A seconda dei tempi di firma del Presidente, si invia una notifica via e-mail circa due giorni lavorativi dopo l'adozione della decisione da parte del Consiglio direttivo.


La Divisione Segretariato dell'MVU cura lo scambio delle osservazioni, condotto solitamente in forma scritta. In caso di decisioni urgenti necessarie al fine di impedire danni significativi al sistema finanziario, la BCE può adottare una decisione di vigilanza che inciderebbe negativamente sui diritti del soggetto destinatario senza dare a quest'ultimo la possibilità di presentare osservazioni prima dell'adozione della decisione stessa. In tale evenienza, il periodo per l'esercizio del diritto a essere sentiti viene posticipato e nella decisione si motivano chiaramente le ragioni della necessità del rinvio. La possibilità di presentare osservazioni viene data appena possibile dopo l'adozione della decisione.

## Adozione con procedura di non obiezione

I quattro passaggi principali della procedura di non obiezione sono illustrati nella figura di seguito riportata.

**Figura 5**

Rappresentazione semplificata del processo decisionale



## Approvazione da parte del Consiglio di vigilanza


I progetti di decisione completi devono essere presentati al Consiglio di vigilanza, il quale può quindi approvarli, modificarli o rigettarli. L'approvazione dei progetti di decisione da parte del Consiglio di vigilanza può avvenire mediante procedura scritta o nell'ambito di una riunione. La maggior parte dei progetti di decisione è approvata mediante procedura scritta. Se tre o più membri del Consiglio di vigilanza si oppongono al voto mediante procedura scritta, il progetto di decisione è discusso nell'ambito di una riunione. Il termine standard per la procedura scritta del Consiglio di vigilanza è di cinque giorni lavorativi.

In caso di richiesta di approvazione con procedura scritta e laddove i membri del Consiglio di vigilanza presentino osservazioni, l'area operativa o il GVC predispone una valutazione delle osservazioni e la sottopone al Consiglio di vigilanza per informazione o per un secondo processo di approvazione, sempre mediante riunione o procedura scritta.

Una volta che il progetto di decisione completo è stato approvato dal Consiglio di vigilanza, la Divisione Segretariato dell'MVU contatta il Segretariato del Consiglio direttivo al fine di trasmettere a quest'ultimo il progetto di decisione per l'adozione definitiva secondo la procedura di non obiezione.



**Figura 6**  
**Procedura scritta nell'ambito del processo decisionale**



\*Il termine ultimo per la presentazione di osservazioni/obiezioni nell'ambito di una procedura scritta è di cinque giorni lavorativi, mentre nell'ambito di una procedura di non obiezione è di dieci giorni lavorativi al massimo.

## Adozione da parte del Consiglio direttivo

Il progetto di decisione completo si ritiene adottato dal Consiglio direttivo purché quest'ultimo non abbia sollevato obiezioni entro un termine massimo di dieci giorni lavorativi. Nella prassi, il Consiglio direttivo dichiara regolarmente la propria non obiezione prima dello scadere del termine.

L'obiezione deve essere motivata in forma scritta. In caso di obiezione da parte del Consiglio direttivo, può essere avviata una delle seguenti procedure:

- se un'ANC interessata dalla decisione ha un parere divergente riguardo all'obiezione, essa può avanzare una richiesta di mediazione;
- in assenza di richieste di mediazione, il Consiglio di vigilanza può modificare il progetto di decisione per tenere conto delle osservazioni del Consiglio direttivo;
- se il Consiglio di vigilanza non presenta un nuovo progetto di decisione, le obiezioni sollevate sono sottoposte alle aree operative responsabili.

## Procedura d'urgenza

In situazioni di emergenza la procedura precedentemente descritta viene abbreviata, per consentire al Consiglio di vigilanza di adottare con tempestività le necessarie decisioni.

La procedura d'urgenza si attiva solitamente su proposta del GVC e della dirigenza della BCE e dell'ANC. Al fine di ridurre i tempi del processo decisionale, possono essere modificate le scadenze della procedura scritta, oppure può essere indetta una riunione del Consiglio di vigilanza con breve preavviso, che si potrà svolgere in teleconferenza. Qualora in una riunione del Consiglio di vigilanza indetta in circostanze di emergenza non si raggiunga il quorum del 50%, la seduta sarà conclusa e di lì a breve sarà convocata una riunione straordinaria. La lettera di convocazione alla riunione straordinaria dovrebbe specificare che le decisioni saranno assunte senza tenere conto del quorum. In situazioni di emergenza il Consiglio di vigilanza può altresì richiedere un termine ridotto per la procedura di non obiezione del Consiglio direttivo, che può anche essere convocato subito dopo la riunione del Consiglio di vigilanza.

## Adozione tramite delega

Ogni anno, con la procedura di non obiezione, un numero molto elevato di progetti di decisione di vigilanza è approvato dal Consiglio di vigilanza e poi adottato dal Consiglio direttivo, con diversi livelli di complessità e impatto sui soggetti vigilati. La delega dei poteri decisionali in relazione ai compiti di vigilanza della BCE assicura pertanto un processo decisionale più proporzionato ed efficiente in materia di vigilanza bancaria. Il regime di delega consente di attribuire ai capi delle aree operative della BCE poteri decisionali chiaramente definiti, fatta salva l'adozione da parte del Consiglio direttivo di una decisione di delega e previa nomina da parte del Comitato esecutivo dei capi delle aree operative delegati.

## Regime di delega

Il quadro istituzionale che consente l'adozione delle decisioni di vigilanza tramite delega si compone di:

1. una decisione che stabilisce il quadro generale per l'organizzazione interna del processo decisionale della BCE;
2. decisioni di delega che definiscono i criteri per l'esercizio dei poteri delegati in relazione a tipologie specifiche di decisioni di vigilanza;
3. decisioni di nomina adottate dal Comitato esecutivo per designare i capi delle aree operative della BCE a cui sono conferiti i poteri delegati.

La decisione sul quadro generale prevede che la delega di poteri decisionali chiaramente definiti del Consiglio direttivo si possa applicare agli strumenti giuridici adottati nell'assolvimento dei compiti di vigilanza della BCE. Tale decisione, che affianca il regolamento interno della BCE, stabilisce l'ambito delle competenze attribuite al Comitato esecutivo e ai responsabili delle aree operative della BCE, i requisiti procedurali per l'adozione delle decisioni delegate, gli obblighi di registrazione e comunicazione relativi alle decisioni delegate nonché il loro riesame amministrativo.

Le decisioni di delega contenenti i criteri per l'esercizio dei poteri delegati sono adottate dal Consiglio direttivo con procedura di non obiezione ed entrano in vigore soltanto in seguito ad adozione della decisione di nomina da parte del Comitato esecutivo. A tale riguardo, il Comitato esecutivo, previa consultazione del Presidente del Consiglio di vigilanza, nomina uno o più capi delle aree operative tra quelli impegnati nello svolgimento di compiti di vigilanza, che sono separati dal punto di vista organizzativo dalle altre funzioni della BCE, tenendo conto dell'importanza della delega e del numero dei destinatari. Sono già state adottate diverse decisioni di delega in relazione alle [decisioni in materia di idoneità](#), a talune decisioni macroprudenziali e alle [modifiche della significatività dei soggetti vigilati](#), nonché alle decisioni concernenti [i poteri di vigilanza ai sensi della legislazione nazionale](#), [la procedura di passaporto](#), [l'acquisizione di partecipazioni qualificate e la revoca delle autorizzazioni](#), [i fondi propri](#) e [i modelli interni](#). Le decisioni delegate sono assunte per conto del Consiglio direttivo e sotto la sua responsabilità.

## Notifica

In seguito all'adozione, la decisione è comunicata al destinatario dalla Divisione Segretariato dell'MVU, oppure dall'ANC in caso di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria.

Regolamento n. 1/1958 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea

Articolo 24 del regolamento quadro sull'MVU

## Regime linguistico

Nelle comunicazioni con le ANC, con i soggetti vigilati, con gli Stati membri e con le altre istituzioni dell'UE si applica il regime linguistico dell'Unione europea sulla base delle seguenti regole:

1. i documenti inviati alla BCE possono essere redatti in una qualsiasi lingua ufficiale scelta dal mittente e la risposta deve essere redatta nella stessa lingua;
2. i documenti inviati dalla BCE a uno Stato membro o a una persona soggetta alla giurisdizione di uno Stato membro andrebbero redatti nella lingua dello Stato membro in questione.

Nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico l'inglese è stato scelto come lingua di lavoro per le comunicazioni interne tra la BCE e le ANC nonché tra tutte le aree operative della BCE.

## Comunicazioni in uscita

La maggior parte degli SI ha convenuto di utilizzare la lingua inglese per le decisioni di vigilanza e per le comunicazioni ordinarie. L'accordo sull'uso di una delle lingue ufficiali può essere revocato.

Se i destinatari hanno optato per l'inglese, la BCE ricorrerà a questa lingua per la redazione delle decisioni indirizzate a uno o più soggetti vigilati. Ove i destinatari non abbiano optato per l'inglese, la versione della decisione di vigilanza che fa fede è quella adottata nella lingua scelta dal destinatario. In tali casi, la BCE è responsabile della traduzione.

## Comunicazioni in entrata

I soggetti vigilati che non hanno optato per l'utilizzo dell'inglese nelle comunicazioni ordinarie con la BCE possono inviare documentazione in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'UE. Sia la BCE sia le ANC sono responsabili dell'attività di traduzione eventualmente necessaria. In alcuni casi, invece della traduzione integrale si predispone una sintesi in inglese della documentazione ricevuta nella lingua scelta dal soggetto vigilato.

Il regime linguistico si applica soltanto alle decisioni di vigilanza e alla documentazione di vigilanza essenziale. Ove necessario, le ANC collaborano con la BCE nel rendere disponibili in lingua inglese documentazione essenziale o relazioni illustrative.

## 1.3.4 Commissione amministrativa del riesame

Considerando 64, articolo 4, articolo 24, paragrafi 1 e 10, del regolamento sull'MVU

Decisione della BCE relativa all'istituzione di una Commissione amministrativa del riesame e alle relative norme di funzionamento (BCE/2014/16)

Per il riesame amministrativo interno delle decisioni adottate nell'esercizio dei poteri di vigilanza, la BCE è dotata di un organismo interno indipendente, la **Commissione amministrativa del riesame**. La sua composizione è pubblicata sul sito Internet della BCE dedicato alla vigilanza bancaria.

La presente sezione descrive i principali passaggi dell'iter interno, i possibili esiti e l'organizzazione interna della Commissione, facendo riferimento in conclusione alla possibilità di un controllo giurisdizionale delle decisioni adottate dalla BCE.


### Processo di riesame interno

#### Richiesta di riesame

Qualsiasi persona fisica o giuridica può richiedere il riesame di una decisione della BCE della quale sia destinataria o che la riguardi direttamente e individualmente. Il richiedente deve presentare istanza di riesame entro un mese dalla notifica della decisione adottata. Il richiedente può in ogni momento revocare l'istanza. L'istanza di riesame non ha effetto sospensivo, salvo diversa decisione del Consiglio direttivo su proposta della Commissione amministrativa.

#### Figura 7

##### Iter della Commissione amministrativa del riesame



Il richiedente ha il diritto di accedere al fascicolo della BCE. Tale diritto, tuttavia, non si estende alle informazioni riservate e può essere limitato dall'interesse legittimo di persone giuridiche e fisiche diverse dal richiedente alla tutela dei propri segreti commerciali. L'ambito del riesame della Commissione amministrativa è circoscritto ai motivi enunciati nella richiesta e alla verifica delle violazioni delle forme sostanziali.

Pertanto, una volta presentata l'istanza, la Commissione limita la propria valutazione ai motivi forniti, senza che sia possibile proporre di nuovi per il riesame.

Inoltre, l'istante può richiedere di produrre testimonianze o perizie in forma di dichiarazione scritta. L'autorizzazione è concessa dalla Commissione se ritenuta necessaria.

### **Valutazione dell'ammissibilità**

A seguito della valutazione da parte della Commissione amministrativa dell'ammissibilità della richiesta, il Presidente della Commissione può impartire istruzioni per l'efficiente conduzione del riesame, anche con riferimento alla presentazione di documenti o alla comunicazione di informazioni.

### **Udienze**

Sebbene non sia obbligatorio sentire il richiedente, la Commissione amministrativa può fissare un'udienza. Le udienze sono presiedute dal Presidente o dal Vicepresidente della Commissione; vi partecipano i membri e il Segretario della Commissione amministrativa, i rappresentanti della BCE e del richiedente. La BCE è normalmente rappresentata dall'area operativa che ha predisposto i progetti di decisione e dalla Direzione Generale Servizi legali. Il richiedente può utilizzare la lingua in cui è condotto il riesame oppure l'inglese. Il servizio di interpretazione simultanea è fornito dalla BCE. L'istante può richiedere l'autorizzazione a convocare un testimone o un perito affinché depongano in udienza.

### **Parere**

La Commissione amministrativa deve esprimere un parere in merito alla decisione contestata entro due mesi dalla ricezione dell'istanza di riesame. Il parere deve essere inviato senza indugio al Consiglio di vigilanza. Il parere della Commissione amministrativa non vincola il Consiglio di vigilanza né il Consiglio direttivo.

### **Nuova decisione**

Sebbene il parere della Commissione amministrativa non sia vincolante, il Consiglio di vigilanza dopo il riesame deve sottoporre al Consiglio direttivo un nuovo progetto di decisione completo. La valutazione del Consiglio di vigilanza non si limita all'esame dei motivi adottati dall'istante nella richiesta di riesame, ma può tenere conto anche di altri elementi. Il nuovo progetto di decisione può:

- sostituire la decisione contestata con una decisione di contenuto identico;
- sostituire la decisione contestata con una decisione modificata;

- annullare la decisione contestata.

Il nuovo progetto di decisione del Consiglio di vigilanza deve essere presentato al Consiglio direttivo entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento del parere della Commissione amministrativa.

## Ricorso alla Corte di giustizia

Il riesame amministrativo interno delle decisioni di vigilanza secondo quanto illustrato in precedenza fa salvo il diritto di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Il termine per la presentazione del ricorso è di due mesi dalla ricezione della decisione finale. L'istante può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia senza previa richiesta di riesame interno. Qualora intenda contestare la decisione successivamente al riesame della Commissione, il ricorrente deve presentare alla Corte di giustizia un'istanza di riesame del nuovo progetto di decisione.

## 1.4 Cooperazione con altre istituzioni e autorità

### 1.4.1 Quadro di riferimento per la cooperazione

La cooperazione tra le autorità di vigilanza a livello transfrontaliero e intersettoriale è fondamentale per instaurare fiducia, promuovere l'efficacia della vigilanza e assicurare la resilienza del settore finanziario.

La BCE porta avanti una stretta cooperazione e condivide informazioni con numerose autorità sia nell'ambito che al di fuori dell'UE. Fra queste figurano le autorità europee di vigilanza, ossia l'Autorità bancaria europea (ABE), l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority, ESMA) e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (European Insurance and Occupational Pensions Authority, EIOPA), nonché il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), il Comitato di risoluzione unico (Single Resolution Board, SRB), le autorità di vigilanza prudenziale nei settori bancario, assicurativo e di mercato, le autorità responsabili della vigilanza in relazione alle norme anticiclaggio, le autorità di risoluzione e gli organismi preposti alla protezione dei depositi.

La cooperazione si fonda su strumenti calibrati per i singoli enti, ad esempio [memorandum d'intesa](#) o strumenti specifici per le singole banche, quali gli accordi scritti di coordinamento e di cooperazione che disciplinano le relazioni all'interno dei collegi delle autorità di vigilanza. La cooperazione include ma non si limita allo scambio di informazioni di vigilanza.

Per agevolare la cooperazione e lo scambio di informazioni, nel 2022 la BCE ha istituito un [quadro di riferimento](#) che, in generale, consente l'autorizzazione alla

trasmissione di informazioni di vigilanza della BCE ad altre autorità da parte degli alti dirigenti della BCE.

La Divisione Segretariato dell'MVU coordina la cooperazione in materia di vigilanza con le autorità nazionali e dell'UE, inclusa la negoziazione di memorandum d'intesa, e fornisce supporto in relazione agli accordi specifici per le singole banche.

La BCE partecipa inoltre attivamente a vari consessi internazionali, quali il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) e il Financial Stability Board (FSB).

## 1.4.2 Stati membri in cooperazione stretta

[Articolo 7 del regolamento sull'MVU](#)

[Articoli 118 e 119 del regolamento quadro sull'MVU](#)

[Decisione della BCE sulla cooperazione stretta con le autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti la cui moneta non è l'euro \(BCE/2014/5\)](#)

[Decisione della BCE che stabilisce norme comuni sulla trasmissione da parte della Banca centrale europea di informazioni di vigilanza ad autorità e organi al fine di assolvere i compiti attribuiti dal Regolamento \(UE\) n. 1024/2013 del Consiglio \(BCE/2022/2\)](#)

Gli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro possono aderire al Meccanismo di vigilanza unico su base volontaria. Ad oggi l'MVU ha concluso due accordi di cooperazione stretta con Bulgaria e Croazia<sup>3</sup>, le cui autorità partecipano ora all'MVU<sup>4</sup>. Da quando è stato istituito il Meccanismo di vigilanza unico, gli Stati membri che aderiscono ai nuovi Accordi europei di cambio (AEC II) dovrebbero anche instaurare una cooperazione stretta con l'MVU. Una volta che quest'ultima è stata posta in essere, tali paesi possono partecipare all'MVU e al Meccanismo di risoluzione unico. Maggiori informazioni sono reperibili alla pagina [Close cooperation with the ECB: an entryway to banking union](#) sul sito Internet della BCE dedicato alla vigilanza bancaria.

## 1.4.3 Cooperazione con autorità al di fuori dell'UE

Una valutazione positiva dell'equivalenza del regime di riservatezza è un presupposto indispensabile affinché la BCE possa invitare un'autorità di un paese non appartenente all'UE a partecipare a un collegio o possa sottoscrivere con essa un memorandum d'intesa. Le informazioni riservate in materia di vigilanza sono scambiate entro i limiti delle esigenze operative.

[Articoli 51 e 112-116 della CRD](#)

[Articoli 9 e 10 del regolamento quadro sull'MVU](#)

[Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le condizioni per l'applicazione della procedura di adozione della decisione congiunta sui requisiti prudenziali specifici dell'ente \(UE/710/2014\)](#)

[Norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni generali del funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza \(UE/2016/98\)](#)

## Collegi delle autorità di vigilanza bancaria, collegi AML/CFT e collegi di risoluzione

I collegi delle autorità di vigilanza sono strumenti di cooperazione e coordinamento tra le autorità incaricate della vigilanza sui singoli soggetti appartenenti a gruppi bancari transfrontalieri e sulle succursali significative. I collegi delle autorità di vigilanza costituiscono il luogo in cui sono pianificati ed eseguiti i principali compiti di vigilanza. Ove necessario, la Divisione Segretariato dell'MVU può fornire, unitamente alla Direzione Generale Servizi legali, ulteriore supporto ai GVC nella predisposizione e nell'aggiornamento degli accordi scritti di coordinamento e

<sup>3</sup> La Croazia è entrata a far parte dell'area dell'euro il 1° gennaio 2023, diventando inoltre membro a pieno titolo dell'MVU.

<sup>4</sup> Si rimanda all'ultima relazione della Commissione europea sull'applicazione del regolamento sull'MVU (cfr. la sezione 1.1.2).



cooperazione nell'ambito dei collegi delle autorità di vigilanza. Questi accordi, stilati tra l'autorità di vigilanza su base consolidata e le altre autorità competenti, formalizzano e disciplinano le relazioni all'interno dei collegi delle autorità di vigilanza.

Il Regolamento delegato 2016/98 della Commissione e il Regolamento di esecuzione n. 710/2014 della Commissione forniscono il quadro di riferimento di base per il funzionamento dei collegi.

La BCE può ricoprire i seguenti ruoli nell'ambito dei collegi delle autorità di vigilanza per i gruppi bancari significativi:

- autorità di vigilanza (del paese di origine) su base consolidata per i collegi che comprendono autorità di Stati membri non partecipanti all'MVU o di paesi esterni all'UE;
- componente (autorità di vigilanza del paese ospitante) dei collegi in cui l'autorità di vigilanza del paese di origine appartiene a uno Stato membro non partecipante o a un paese esterno all'UE.

## Ruolo della BCE quale autorità di vigilanza su base consolidata

Nei casi in cui la BCE ricopre il ruolo di autorità di vigilanza su base consolidata, il collegio è presieduto dal coordinatore del GVC. Oltre al quadro di riferimento di base per il funzionamento dei collegi, ogni collegio predispone un accordo scritto di coordinamento e di cooperazione sugli aspetti pratici del funzionamento del collegio e sull'interazione tra i suoi partecipanti.

Le ANC degli Stati membri partecipanti in cui hanno sede l'impresa madre, le controllate o le succursali significative del gruppo bancario partecipano ai collegi in qualità di osservatori. Tale ruolo consente loro di contribuire ai compiti e alle attività del collegio nonché di ricevere le informazioni, ma non di prendere parte alle procedure decisionali. Al fine di esprimere una posizione comune nelle riunioni dei collegi, le ANC e la BCE discutono in anticipo dei temi pertinenti nell'ambito dei GVC.

## Ruolo della BCE quale autorità di vigilanza del paese ospitante

Se l'autorità di vigilanza su base consolidata appartiene a uno Stato membro non partecipante, le regole sulla partecipazione ai collegi dipendono dalla significatività dei soggetti vigilati negli Stati membri partecipanti.

- Se i soggetti vigilati in uno Stato membro partecipante sono tutti SI, la BCE partecipa al collegio delle autorità di vigilanza in qualità di membro, mentre le ANC sono ammesse al collegio in qualità di osservatori.

[Orientamenti in materia di AML/CFT](#)

[Norme tecniche di regolamentazione in materia di piani di risanamento, piani di risoluzione, sostegno finanziario di gruppo, periti indipendenti, poteri di svalutazione e di conversione, obblighi di notifica, notifiche di sospensione e funzionamento operativo dei collegi di risoluzione \(UE/2016/1075\)](#)

- Se i soggetti vigilati in uno Stato membro partecipante includono SI e LSI, la BCE e le ANC partecipano al collegio delle autorità di vigilanza in qualità di membri. Le ANC degli Stati membri partecipanti in cui sono stabiliti SI sono ammesse a partecipare al collegio delle autorità di vigilanza in qualità di osservatori.
- Se i soggetti vigilati in uno Stato membro partecipante sono tutti LSI, le ANC partecipano al collegio delle autorità di vigilanza in qualità di membri e la BCE non vi prende parte.

La BCE partecipa anche ai collegi in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (anti-money laundering/countering the financing of terrorism, AML/CFT) in qualità di osservatore e condivide con i membri del collegio le informazioni rilevanti ai fini dell'assolvimento dei relativi compiti di vigilanza.

La BCE prende parte anche ai collegi di risoluzione in cui l'autorità di risoluzione a livello di gruppo e l'autorità di vigilanza su base consolidata si scambiano tutte le informazioni necessarie a garantire che i collegi svolgano il loro ruolo, conformemente all'articolo 116 della CRD e all'articolo 88 della direttiva sul risanamento e sulla risoluzione delle crisi nel settore bancario (Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD).

#### 1.4.4 Vigilanza sui conglomerati finanziari

Accordi specifici regolano la cooperazione nell'ambito della vigilanza sui conglomerati finanziari, ossia società finanziarie in cui almeno un'entità opera nel settore assicurativo e almeno una nel settore bancario o dei servizi di investimento, indipendentemente dal fatto che tali attività siano condotte direttamente dalla società stessa o mediante specifiche controllate.

Per i conglomerati finanziari è necessaria un'azione di vigilanza intersettoriale, che a sua volta richiede accordi istituzionali specifici. All'interno dell'UE è prevista la vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti a un conglomerato finanziario, fatte salve determinate eccezioni. Per definizione, la vigilanza supplementare non sostituisce ma integra la vigilanza settoriale, affrontando i rischi derivanti dalla natura intersettoriale delle attività finanziarie e dalla complessità degli assetti di gruppo in un conglomerato finanziario.

#### Coordinatore della vigilanza supplementare

I GVC partecipano alla vigilanza supplementare dei conglomerati finanziari in relazione agli SI di propria competenza. Nei casi in cui il ruolo di coordinatore della vigilanza supplementare è assegnato a un'autorità di vigilanza bancaria dell'MVU, il coordinatore del GVC assume i relativi compiti di cui all'articolo 11 della direttiva sui conglomerati finanziari. Analogamente a quanto previsto per i collegi delle autorità di vigilanza bancaria, le ANC possono partecipare in qualità di osservatori se gli enti

creditizi appartenenti al conglomerato finanziario sono significativi, oppure in qualità di membri se tali enti sono meno significativi.

Il coordinatore ha il compito di coordinare ed esercitare la vigilanza supplementare sugli enti regolamentari appartenenti a un conglomerato finanziario. In collaborazione con le altre autorità competenti, il coordinatore assicura lo svolgimento di adeguate prove di stress periodiche per i conglomerati finanziari, evitando nel contempo la duplicazione o la sostituzione delle attività di vigilanza settoriale.

Il coordinatore è nominato tra le autorità competenti; ove necessario, sono adottati specifici accordi di coordinamento. In caso di impresa regolamentata, il ruolo di coordinatore è esercitato solitamente dall'autorità incaricata della vigilanza sull'impresa madre del conglomerato finanziario. Qualora l'impresa madre sia una società di partecipazione finanziaria mista, il ruolo di coordinatore è solitamente ricoperto dall'autorità incaricata della vigilanza sull'impresa regolamentata operante nel settore finanziario più importante.

Le autorità coinvolte operano in stretta collaborazione e condividono tutte le informazioni rilevanti per l'esercizio dei loro rispettivi compiti di vigilanza. Nell'accordo di coordinamento, il coordinatore e le autorità competenti possono convenire di fornire informazioni più approfondite a ulteriore beneficio della vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate.

## 1.4.5 Cooperazione bilaterale con le autorità di vigilanza bancaria

[Articoli 3, 8 e 152 del regolamento quadro sull'MVU](#)


[Articoli 55 e 131 della CRD](#)

La cooperazione bilaterale tra le BCE e un'autorità di vigilanza di un paese non appartenente all'UE richiede accordi specifici, che possono assumere la forma di discussioni ad hoc non riservate oppure di una cooperazione strutturale definita con un memorandum d'intesa.

La BCE sottoscrive memorandum d'intesa con le autorità di vigilanza bancaria al fine di promuovere una cooperazione efficace ed efficiente, agevolando un flusso regolare di informazioni riservate tra le autorità firmatarie. Oltre allo scambio di informazioni, i memorandum d'intesa riguardano anche altri tipi di cooperazione.

**Figura 8**

Scambio di informazioni e cooperazione in virtù di memorandum d'intesa



La BCE e le ANC degli Stati membri non partecipanti hanno concluso un [memorandum d'intesa](#) che descrive in termini generali le reciproche modalità di cooperazione nell'assolvimento dei compiti di vigilanza di cui all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento sull'MVU. L'obiettivo di questo memorandum è chiarire le procedure per lo scambio delle informazioni e, ove pertinente, i meccanismi di consultazione. Tale accordo definisce anche le procedure per la cooperazione nelle situazioni di emergenza.

#### 1.4.6

### Cooperazione con le autorità di vigilanza non bancaria

Come per le autorità di vigilanza bancaria, i memorandum d'intesa bilaterali o multilaterali tra le altre autorità di vigilanza forniscono il quadro di riferimento generale per la cooperazione. Tali accordi riguardano i processi e le procedure per lo scambio di informazioni riservate, ad esempio in materia di autorizzazioni, vigilanza ispettiva e a distanza e sanzioni. I memorandum si fondano sulle migliori prassi in uso e promuovono la cultura della cooperazione a tutti i livelli delle organizzazioni. Per facilitare i contatti tra le autorità, i memorandum d'intesa possono prevedere la creazione di appositi comitati che fungano da organismi principali per lo scambio di informazioni e il coordinamento delle attività di vigilanza.

I memorandum d'intesa tra la BCE e le autorità di vigilanza sui mercati sono inoltre finalizzati a promuovere una cooperazione efficace ed efficiente e ad agevolare un regolare scambio di informazioni riservate in merito agli enti creditizi che sono sottoposti anche alla vigilanza delle autorità competenti per i mercati.

La BCE ha inoltre concluso un accordo multilaterale con oltre 50 autorità di vigilanza in materia di AML/CFT nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE) allo scopo di istituire un quadro di riferimento chiaro per lo scambio di informazioni. In base a

Articoli 6-17 della direttiva sui conglomerati finanziari

Articolo 18 del regolamento quadro sull'MVU

Norme tecniche di regolamentazione che precisano le definizioni e coordinano la vigilanza supplementare in tema di concentrazione dei rischi e operazioni infragruppo (UE/2015/2303)

Orientamenti congiunti sulla convergenza delle prassi di vigilanza riguardo alla coerenza degli accordi di coordinamento in materia di vigilanza per i conglomerati finanziari (JC/GL/2014/01)

tale accordo, la BCE trasmette a tali autorità informazioni pertinenti e necessarie allo svolgimento dei loro compiti di vigilanza in materia di AML/CFT. Inoltre la BCE richiede loro informazioni pertinenti e necessarie per l'assolvimento dei propri compiti prudenziali.

## 1.4.7 Interazione con le istituzioni europee

L'MVU collabora strettamente con altre istituzioni e organismi europei nell'ambito di un più ampio quadro istituzionale.

### Commissione europea

Articoli 4, 107 e 108 del TFUE

Articolo 53 e segg. della CRD

Articoli 19, 26, 32 e 37 e considerando 32 del regolamento sull'MVU

Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (UE/2013/C 216/01)

Nell'ambito della Commissione europea, la Direzione generale per la stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l'Unione dei mercati dei capitali (DG FISMA) elabora e attua le politiche della Commissione in materia di servizi finanziari, inclusa la regolamentazione bancaria e la disciplina di altre aree quali i mercati dei capitali, le assicurazioni e i fondi pensione, la finanza sostenibile e i servizi di pagamento. A tal fine, la Commissione riesamina periodicamente il quadro legislativo e, tenuto conto dell'evoluzione del settore finanziario, presenta proposte in vista di promuovere l'integrazione dei mercati, assicurare la stabilità finanziaria, tutelare i consumatori e gli investitori, combattere la criminalità e migliorare la vigilanza nel settore finanziario. Adotta inoltre atti delegati e di esecuzione, incluse le norme tecniche elaborate dalle autorità europee di vigilanza, al fine di integrare la legislazione dell'UE in materia di servizi finanziari e assicura la piena attuazione delle disposizioni dell'UE. In collaborazione con le autorità europee di vigilanza, la BCE e altre autorità, la DG FISMA tiene sotto osservazione e risponde ai rischi per la stabilità finanziaria.

Ove richiesto, la BCE può fornire un apporto alla DG FISMA su aspetti normativi relativi all'organizzazione e all'assolvimento dei propri compiti di vigilanza. La BCE contribuisce alle consultazioni pubbliche organizzate dalla DG FISMA su materie di sua competenza, anche preparando revisioni delle disposizioni vigenti. Su consultazione del Parlamento europeo o del Consiglio dell'UE, oppure di propria iniziativa, la BCE adotta anche pareri su proposte legislative della Commissione. La BCE può quindi partecipare al dibattito nell'ambito dei gruppi di lavoro del Consiglio dell'UE e interagire con il Parlamento europeo al fine di contribuire a predisporre la legislazione in materia di servizi finanziari.

La Commissione europea (e, al suo interno, la DG FISMA) ha il compito di pubblicare una relazione triennale sull'applicazione del regolamento sull'MVU ("riesame del regolamento sull'MVU"), attinente in particolare al monitoraggio del suo impatto potenziale sul corretto funzionamento del mercato interno. La Commissione interagisce con la BCE principalmente allo scopo di raccogliere le informazioni di riferimento necessarie alle sue attività di analisi. Nel rispetto dei vincoli giuridici applicabili in materia di segreto professionale e scambio di informazioni, la BCE condivide con la Commissione: 1) informazioni che riguardano le sue procedure

interne di vigilanza e organizzative e 2) informazioni sulle attività di vigilanza in forma sintetica e aggregata.

Un rappresentante della Commissione europea può essere invitato a partecipare in qualità di osservatore alle riunioni del Consiglio di vigilanza della BCE. Ciò assicura un regolare confronto con la Commissione europea sul piano delle politiche; quest'ultima non ha accesso alle informazioni riservate riguardanti i singoli enti.

In caso di utilizzo di risorse pubbliche è necessario che siano osservate le norme in materia di aiuti di Stato e che la Direzione generale della Concorrenza (DG COMP) ne sia informata. La DG COMP ha la competenza esclusiva di assicurare che gli aiuti di Stato siano compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e la loro concessione sia soggetta a condizioni rigorose. In alcuni casi può esservi sovrapposizione tra l'esercizio del controllo in materia di aiuti di Stato e le competenze della BCE. Quest'ultima potrebbe ad esempio richiedere agli enti interessati di apportare aggiustamenti che, nel caso di destinatari di aiuti di Stato, potrebbero essere analoghi alle condizioni stabilite nei rispettivi piani di ristrutturazione approvati dalla DG COMP. In tale evenienza, il coordinamento tra la BCE e la DG COMP è essenziale per assicurare la coerenza dell'azione.

## Comitato europeo per il rischio sistemico

Il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) è un organismo indipendente dell'Unione europea, responsabile della supervisione dei rischi nel sistema finanziario a livello di UE. La BCE supporta il Segretariato del CERS e il Presidente della BCE ricopre la carica di Presidente del Consiglio generale del CERS.

La BCE è inoltre rappresentata dal suo Vicepresidente e dal Presidente del Consiglio di vigilanza nell'ambito del Consiglio generale del CERS e partecipa anche al Comitato direttivo e al Comitato tecnico consultivo del CERS.

La stretta collaborazione tra la BCE e il CERS, consentendo lo sviluppo di flussi informativi, comporta benefici reciproci: migliora la capacità del CERS di individuare, analizzare e monitorare con efficacia i rischi sistemici a livello di UE e permette all'MVU di sfruttare le competenze del CERS riguardo all'insieme del sistema finanziario, inclusi altri enti, mercati e prodotti finanziari.

## Autorità bancaria europea

L'Autorità bancaria europea (ABE) è incaricata di elaborare progetti di norme tecniche, orientamenti, raccomandazioni e risposte alle domande più frequenti al fine di incrementare la convergenza delle prassi di vigilanza e assicurare la coerenza dei risultati di vigilanza nell'ambito dell'UE. In quanto autorità di vigilanza bancaria, la BCE svolge i propri compiti in conformità delle norme dell'ABE. La Vigilanza bancaria della BCE è coinvolta nelle attività dell'ABE e contribuisce in maniera significativa alla convergenza nella vigilanza favorendone l'integrazione tra le varie giurisdizioni. L'MVU è rappresentato dalle ANC in qualità di membri con diritto di

voto e dalla BCE in qualità di membro senza diritto di voto nell'ambito del Consiglio delle autorità di vigilanza dell'ABE e come membro in altre strutture funzionali. Si descrivono di seguito i principali ambiti di collaborazione.

- **Corpus unico di norme a livello europeo e manuale di vigilanza europeo:** l'ABE adotta norme tecniche vincolanti e orientamenti in vista di contribuire a un corpus unico di norme a livello europeo per il settore bancario, perseguendo l'obiettivo di realizzare un livello minimo di armonizzazione nell'ambito del sistema di vigilanza. Inoltre, il manuale di vigilanza europeo dell'ABE ha una portata più ampia, applicandosi a tutte le autorità di vigilanza all'interno del SEE. Nell'esercizio della vigilanza diretta, l'MVU aderisce al corpus unico di norme, al manuale di vigilanza europeo e agli orientamenti dell'ABE. Tramite l'attuazione di procedure e standard di vigilanza coerenti, l'MVU consegue un elevato livello di convergenza delle prassi di vigilanza tra gli Stati membri partecipanti.
- **Prove di stress:** in collaborazione con il CERS, l'ABE è responsabile dell'avvio e del coordinamento complessivo delle valutazioni a livello di UE della capacità di tenuta degli enti creditizi, nonché di sviluppare a tale scopo approcci e metodologie comuni. La BCE ha il compito di condurre le valutazioni negli Stati membri partecipanti con il sostegno delle ANC.
- **Scambio di informazioni:** la BCE è impegnata in uno scambio di informazioni reciproco con l'ABE.
- **Meccanismo della verifica tra pari:** la BCE supporta l'ABE nello sviluppo di una metodologia omogenea per le verifiche tra pari, al fine di assicurare coerenza tra gli enti creditizi vigilati e conformità agli orientamenti di vigilanza definiti.
- **Gestione delle crisi e altri compiti di vigilanza:** all'ABE sono attribuiti vari compiti specifici in materia di gestione delle crisi. Ad esempio, se il Consiglio europeo dichiara una situazione di emergenza, l'ABE può indirizzare raccomandazioni all'MVU allo scopo di coordinare le decisioni europee e, in alcune circostanze, applicarle direttamente ai singoli enti. Inoltre, l'ABE ha il mandato di agire da mediatore nell'ambito di determinate controversie tra le autorità di vigilanza del paese di origine e del paese ospitante o in casi di violazione del diritto dell'UE. Per quanto riguarda la vigilanza ordinaria, rientra nei compiti dell'ABE il monitoraggio dei collegi delle autorità di vigilanza, attraverso la sua partecipazione diretta.

## Sistema europeo di vigilanza finanziaria

Oltre che con l'ABE, la BCE collabora anche con altre due autorità di vigilanza europee: l'EIOPA e l'ESMA. Qualora una crisi colpisca un conglomerato finanziario, una società di partecipazione finanziaria mista o un altro intermediario finanziario, con potenziali effetti di propagazione verso il settore bancario o provenienti da questo, ulteriori accordi di cooperazione tra l'MVU e le altre autorità del Sistema

europeo di vigilanza finanziaria assicurano l'efficacia della pianificazione, del processo decisionale e del coordinamento con le autorità competenti a livello sia europeo sia nazionale.

## Meccanismo di risoluzione unico

[Articoli 7, 8 e 34 del regolamento sul Meccanismo di risoluzione unico](#)

[Memorandum d'intesa fra il Comitato di risoluzione unico e la BCE sulla cooperazione e sullo scambio di informazioni](#)

Il Meccanismo di risoluzione unico centralizza le competenze e le risorse fondamentali per la gestione del dissesto di qualsiasi ente creditizio negli Stati membri partecipanti. Il Meccanismo di risoluzione unico completa l'MVU; qualora una banca sottoposta alla vigilanza dell'MVU si trovi in gravi difficoltà, esso assicura che la risoluzione possa essere gestita in modo efficiente, con costi minimi per i contribuenti e l'economia reale.

La stretta collaborazione e lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza bancaria e le autorità di risoluzione competenti sono necessari al fine di: 1) fornire alle autorità di risoluzione informazioni specifiche sull'ente interessato che occorrono per la pianificazione della risoluzione; 2) incrementare in circostanze di normalità il livello di preparazione di tutte le parti coinvolte; 3) accrescere la loro capacità di intervenire in maniera tempestiva ed efficace al verificarsi di una situazione di crisi. In particolare, l'MVU è consultato dal Comitato di risoluzione unico in merito ai piani di risoluzione e fornisce informazioni di vigilanza allo scopo di evitare la duplicazione dei compiti.

## Meccanismo europeo di stabilità

[Articoli 3, 4 e 33, paragrafo 3, del regolamento sull'MVU](#)

[Orientamenti del MES sull'assistenza finanziaria per la ricapitalizzazione diretta delle istituzioni](#)

Il Meccanismo europeo di stabilità (MES) è un meccanismo di sostegno istituito dagli Stati membri dell'area dell'euro al fine di fornire assistenza finanziaria ai membri che hanno o rischiano di avere gravi problemi di finanziamento, ove indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria dell'area dell'euro nel suo insieme nonché dei suoi Stati membri. Nell'ambito degli strumenti a sua disposizione, il MES può decidere di concedere assistenza finanziaria per la ricapitalizzazione diretta delle istituzioni finanziarie, a condizione che siano soddisfatti i criteri di idoneità e sia pienamente applicato il regolamento sul Meccanismo di risoluzione unico, incluse le disposizioni sul bail-in. Il funzionamento dello strumento di ricapitalizzazione necessita dell'effettiva collaborazione e dello sviluppo di solidi flussi informativi tra l'MVU, il MES e le autorità di risoluzione nazionali, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento sull'MVU. Se un ente creditizio in difficoltà vigilato direttamente dalla BCE deve essere ricapitalizzato, sarà responsabilità della Vigilanza bancaria della BCE raccogliere le informazioni necessarie. Per gli enti non sottoposti alla vigilanza diretta della BCE, il Consiglio dei governatori del MES richiede a quest'ultima di assumerne la vigilanza diretta ai sensi del regolamento sull'MVU.

Il sostegno del MES per la ricapitalizzazione degli enti è subordinato all'approvazione da parte della DG COMP dei rispettivi piani di ristrutturazione conformemente alle disposizioni in materia di aiuti di Stato. Pertanto, la Vigilanza



bancaria della BCE, le ANC e la DG COMP devono lavorare a stretto contatto per assicurare una cooperazione efficiente.

## Corte dei conti europea

[Articolo 27 del protocollo sullo Statuto del SEBC e della BCE](#)

[Memorandum d'intesa tra la BCE e la Corte dei conti europea](#)

La Corte dei conti europea è stata istituita per la revisione della contabilità dell'UE. Il punto di partenza della sua attività di verifica sono il bilancio e le politiche dell'UE, prevalentemente nei settori riguardanti crescita e occupazione, valore aggiunto, finanze pubbliche, ambiente e interventi per il clima. La Corte rivede il bilancio in termini sia di entrate che di spesa.

In relazione alla BCE, anche alla luce della sua indipendenza, i poteri di revisione della Corte si limitano all'esame dell'efficienza operativa della sua gestione. Nell'ambito di tale mandato, la Corte può presentare osservazioni, in particolare sotto forma di relazioni speciali. Queste possono contenere raccomandazioni sul funzionamento della Vigilanza bancaria della BCE allo scopo di incrementare l'efficienza operativa della sua gestione. La Corte può inoltre formulare pareri su richiesta di altre istituzioni dell'UE. La BCE mette a disposizione della Corte le informazioni necessarie per l'audit e dà seguito alle sue raccomandazioni.

### 1.4.8 Cooperazione multilaterale

[Articolo 127, paragrafo 4, del TFUE](#)

[Articolo 25 del protocollo sullo Statuto del SEBC e della BCE](#)

[Decisione del Consiglio relativa alla consultazione della BCE da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative \(98/415/CE\)](#)

La BCE partecipa a vari organismi internazionali ed europei, nonché a gruppi di autorità di vigilanza nell'ambito di organizzazioni multilaterali. Tale partecipazione, che può assumere forme diverse, consente alla BCE di influenzare gli sviluppi internazionali nel settore della regolamentazione bancaria. Qualora sia la BCE che le ANC prendano parte a tali consessi, la Divisione Politiche di vigilanza della BCE si impegna a coordinare le rispettive posizioni, se del caso. Qualora la BCE non partecipi, essa può essere rappresentata, se fattibile, dalle ANC che al momento vi prendono parte.

## Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria

Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) è il principale organismo di normazione a livello mondiale per la regolamentazione prudenziale degli enti creditizi. Esso fornisce una sede per la cooperazione in materia di vigilanza bancaria. Il suo mandato consiste nel rafforzare la regolamentazione, la vigilanza e le prassi degli enti creditizi su scala mondiale con il fine ultimo di accrescere la stabilità finanziaria. Sebbene formalmente le decisioni del CBVB non siano vincolanti dal punto di vista giuridico, il loro recepimento negli ordinamenti nazionali degli Stati membri è considerato un impegno di cooperazione volontario. Dal 2008 anche i capi di Stato o di governo dei paesi del G20 si impegnano ad attuare regolarmente le norme del CBVB. Quest'ultimo ne verifica rigorosamente l'applicazione, pubblicando relazioni semestrali, in primavera e autunno, in cui viene valutata la loro integrazione giuridica all'interno degli Stati membri. Inoltre, il CBVB valuta l'allineamento delle

normative attuate nei singoli Stati membri con le norme da esso definite, nonché il loro impatto sulle attività ponderate per il rischio in relazione alle banche. La BCE e varie ANC partecipano, in qualità di membri, alle riunioni del CBVB e delle sue sottostrutture. La BCE, inoltre, è membro del Gruppo dei Governatori delle banche centrali e dei Capi della vigilanza, l'organo di supervisione del CBVB. L'ABE e la Commissione europea godono dello status di osservatori presso il CBVB.

## Fondo monetario internazionale

L'FMI è un'organizzazione internazionale il cui mandato consiste nel conseguire crescita sostenibile e prosperità per tutti i 190 paesi membri. A tal fine sostiene politiche economiche e finanziarie che promuovono la stabilità finanziaria e la cooperazione monetaria. Il programma di valutazione del settore finanziario (Financial Sector Assessment Programme, FSAP) è una valutazione approfondita del settore finanziario di ciascun paese condotta dall'FMI. In questo contesto esso svolge verifiche sulla stabilità del sistema finanziario per i suoi membri. Dal 2018 l'FMI conduce anche esercizi FSAP per l'insieme dell'area dell'euro, comprendenti una valutazione dell'azione dell'MVU rispetto ai Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria del CBVB. La BCE funge da controparte principale dell'FMI per tutte le questioni relative alla vigilanza sugli SI, in virtù delle competenze fondamentali in materia di vigilanza bancaria micro e macroprudenziale di cui essa è investita in quanto banca centrale ai sensi del regolamento sull'MVU. Nell'ambito della Vigilanza bancaria della BCE, la Divisione Politiche di vigilanza coordina i contributi all'FMI e costituisce il principale punto di contatto.

Il programma FSAP dell'FMI per l'area dell'euro riflette la nuova architettura di vigilanza e risoluzione delle crisi bancarie creata in Europa. Da un lato, gli esercizi condotti sui singoli paesi fanno capo alle autorità nazionali; dall'altro, la BCE è attivamente coinvolta, in relazione ai suoi compiti, nello FSAP per l'area dell'euro e in quelli nazionali, concernenti i singoli paesi dell'area. Il perimetro degli esercizi FSAP, nazionali e a livello dell'area dell'euro, tiene conto del contesto legislativo, istituzionale e operativo dell'unione bancaria, nonché della nuova articolazione delle competenze attribuite a BCE/MVU e ANC con riferimento agli SI e agli LSI.

Il coinvolgimento della BCE negli esercizi nazionali assicura comparabilità e coerenza fra i paesi per la componente relativa al settore bancario dei FSAP. Si generano in tal modo sinergie con le prove di stress del settore bancario condotte a livello di UE e area dell'euro, assicurando che le caratteristiche fondamentali del quadro di riferimento della vigilanza bancaria micro e macroprudenziale istituito con l'MVU trovino accurato riscontro nella documentazione prodotta dai diversi filoni di lavoro FSAP. Ciò agevola anche l'individuazione delle aree del quadro di riferimento che necessitano di ulteriori sviluppi a livello nazionale o dell'MVU, affinché se ne tenga adeguatamente conto nelle raccomandazioni dell'FMI.

Oltre agli FSAP, l'FMI svolge consultazioni annuali con i paesi partecipanti all'MVU conformemente all'articolo IV, nel cui ambito gli esperti del Fondo visitano le autorità nazionali per valutare la situazione economica e finanziaria dei rispettivi paesi e le

sfide che essi devono affrontare sul piano delle politiche. La Vigilanza bancaria della BCE è coinvolta in tali consultazioni in relazione ad aspetti micro e macroprudenziali.

A questo fine gli esperti dell'FMI, della Vigilanza bancaria della BCE e delle ANC si riuniscono in teleconferenza per affrontare le questioni relative all'MVU.

Gli esperti del Fondo si recano inoltre in visita presso la BCE due volte l'anno, nel contesto della consultazione ai sensi dell'articolo IV riguardante l'area dell'euro. I risultati del summenzionato FSAP condotto per l'area sono integrati nella componente relativa al settore finanziario della consultazione ai sensi dell'articolo IV riguardante l'area dell'euro.

## Financial Stability Board


L'FSB è un organismo internazionale che tiene sotto osservazione il sistema finanziario mondiale, formula raccomandazioni e promuove la stabilità finanziaria internazionale. Esso coordina pertanto le attività dei suoi membri per la definizione di politiche solide in materia di regolamentazione, vigilanza e altri aspetti del settore finanziario. Tra i suoi membri figurano le banche centrali, i ministeri delle finanze e le autorità di vigilanza finanziaria delle principali economie e dei principali centri finanziari del mondo, nonché organismi internazionali di normazione e istituzioni finanziarie internazionali. L'FSB favorisce la parità di trattamento, incoraggiando l'attuazione coerente di tali politiche da parte delle rispettive autorità nei diversi settori e giurisdizioni. In seguito alla decisione assunta nella plenaria dell'FSB del 21 giugno 2016, anche la Vigilanza bancaria della BCE sarà rappresentata nell'ambito di tale organo decisionale unico dell'FSB. Inoltre, dal 2015 la BCE è membro dello Standing Committee on Supervisory and Regulatory Cooperation e da febbraio 2017 partecipa in quanto autorità di vigilanza allo Standing Committee on Standards Implementation. Infine, la BCE partecipa regolarmente alle riunioni del Regional Consultative Group of Europe in veste di invitato permanente.

## 2 Ciclo di vigilanza

Come mostra la **figura 9**, la conduzione della vigilanza bancaria può essere considerata un ciclo. I singoli elementi che lo compongono sono illustrati nel presente capitolo.

Le priorità di vigilanza (cfr. la sezione 2.1), stabilite dal Consiglio di vigilanza, rappresentano le principali aree di intervento per i tre anni successivi. Sono definite con cadenza annuale sulla base della valutazione dei rischi e delle vulnerabilità principali a cui sono esposti i soggetti vigilati, ma possono essere rivedute in qualsiasi momento per riflettere l'evoluzione dei rischi.

**Figura 9**  
Ciclo di vigilanza



Le priorità definite determinano le modalità di esecuzione delle metodologie e dei processi di vigilanza, fra cui il Processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP), nonché l'impostazione delle

attività orizzontali ad hoc (cfr. la sezione 2.2). Su queste basi si articola la vigilanza ordinaria (cfr. la sezione 2.3), che include tutte le interazioni con i soggetti vigilati e la supervisione sulle loro attività nel continuo. L'esperienza maturata nell'applicazione pratica degli standard e delle metodologie di vigilanza contribuisce quindi alla pianificazione delle attività di vigilanza per il ciclo successivo, mentre un'analisi dei rischi e delle vulnerabilità principali determina le future priorità di vigilanza (cfr. la sezione 2.4.1). Al fine di assicurare l'efficacia, la qualità e la coerenza dei risultati di vigilanza, la Direzione Strategia e rischi di vigilanza (D/SSR) funge da seconda linea di difesa (cfr. la sezione 2.4.2). Il suo compito è discutere i risultati di vigilanza con i GVC, nonché suggerire possibili miglioramenti sul piano delle politiche, della metodologia e degli standard di vigilanza.

## 2.1 Priorità di vigilanza e pianificazione strategica

La definizione delle priorità di vigilanza e la relativa pianificazione strategica sono fondamentali per assicurare un'azione di vigilanza efficace. La Vigilanza bancaria della BCE individua e tiene sotto costante osservazione i rischi e le vulnerabilità a cui sono esposti i soggetti vigilati. Sulla base delle valutazioni al riguardo, essa stabilisce le priorità di vigilanza che ne determineranno l'indirizzo strategico per i tre anni successivi (cfr. la sezione 2.4.1).

Poiché il contesto economico e finanziario può mutare repentinamente, l'MVU deve disporre di una strategia prospettica e, all'occorrenza, deve essere pronto a effettuare un rapido adeguamento delle priorità e dei relativi programmi di lavoro. Oltre all'indirizzo strategico fornito dalle priorità di vigilanza, un importante elemento per la promozione della vigilanza basata sul rischio consiste nel quadro di riferimento per la tolleranza al rischio, concepito per agevolare la traduzione delle priorità nella pianificazione strategica a livello di ente e nel programma di revisione prudenziale. A tal fine, il quadro di riferimento per la tolleranza al rischio combina le indicazioni top-down fornite dal Consiglio di vigilanza riguardo alle vulnerabilità e ai rischi prioritari con le valutazioni di rilevanza bottom-up in merito alle priorità, effettuate dai gruppi di vigilanza congiunti (GVC) per i rispettivi soggetti vigilati. Le valutazioni bottom-up sono importanti perché assicurano che l'autorità di vigilanza presti sufficiente attenzione a problematiche e rischi specifici delle singole banche.

Infine, vengono tenuti sotto regolare osservazione i progressi compiuti sul piano delle attività di vigilanza rispetto alle priorità definite, per assicurarne l'efficace attuazione.

### 2.1.1 Individuazione e monitoraggio dei rischi

L'individuazione, la valutazione e il monitoraggio dei principali rischi a cui sono esposti i soggetti vigilati e della loro vulnerabilità nei confronti di questi ultimi sono fondamentali per poter assumere decisioni informate riguardo alle priorità di vigilanza.

L'individuazione e il monitoraggio dei rischi, effettuati in un'ottica prospettica, includono: 1) un'analisi del contesto macrofinanziario, normativo e operativo delle banche, 2) un processo di identificazione olistico dei rischi principali per il settore bancario e 3) l'individuazione e il monitoraggio delle vulnerabilità principali dei soggetti vigilati che, se non affrontate, potrebbero incidere negativamente sulla solidità del settore bancario. La valutazione tiene anche conto di possibili fattori attenuanti già in essere, ad esempio misure di sostegno pubblico in circostanze di crisi.

La D/SSR coordina la valutazione dei rischi e delle vulnerabilità in stretta collaborazione con le autorità nazionali competenti (ANC), le altre aree operative della Vigilanza bancaria della BCE e altre aree operative pertinenti della BCE, incluse le funzioni macroprudenziali. La valutazione si avvale di un'ampia gamma di fonti, in particolare delle analisi specifiche dei rischi condotte dalle funzioni orizzontali della Vigilanza bancaria della BCE, dei risultati della prova di stress annuale della BCE e dello SREP, nonché delle informazioni sui singoli enti attraverso i GVC. Anche gli sviluppi pertinenti del contesto economico, normativo e di vigilanza e le indicazioni ricavate dalle analisi di mercato svolte dalla D/SSR forniscono un importante contributo aggiuntivo per la preparazione della valutazione.

## 2.1.2 Pianificazione integrata dell'attività di vigilanza

Il riesame annuale delle priorità di vigilanza contribuisce alla pianificazione delle attività per il ciclo successivo, che viene condotta come processo integrato tra diverse aree operative della BCE. Tra gli elementi chiave del processo figurano la pianificazione delle attività orizzontali, delle missioni ispettive e delle attività dei GVC. La pianificazione delle attività del GVC comporta la definizione di un programma di revisione prudenziale (Supervisory Examination Programme, SEP) per ciascun ente significativo (significant institution, SI), che richiede la valutazione della rilevanza di ciascun rischio e del rispettivo livello di tolleranza. Sulla base dei livelli di tolleranza al rischio, le autorità di vigilanza hanno la facoltà di elaborare programmi di lavoro che tengano conto delle priorità di vigilanza e delle problematiche più urgenti individuate per i singoli SI e che assicurino un'azione di vigilanza indirizzata ai settori in cui questa sia ritenuta più efficace. Pertanto, i contenuti dei programmi di lavoro dei GVC sono specificamente concepiti in funzione del profilo di rischio di ogni SI e possono includere missioni ispettive e attività orizzontali.

Le attività orizzontali stabilite per il ciclo di vigilanza successivo interessano un campione di SI, affrontando alcuni rischi e vulnerabilità fondamentali del settore bancario precedentemente individuati nel riesame annuale delle priorità di vigilanza.

Le ANC sono regolarmente consultate in merito alla pianificazione delle attività di vigilanza, in particolare per quanto concerne le missioni ispettive. La natura integrata del processo assicura interazione e interscambio tra la pianificazione a livello di attività orizzontali/attività generali a distanza e attività ispettive.

I programmi di lavoro vengono seguiti da vicino, al fine di assicurarne l'attuazione secondo le intenzioni e l'efficacia nell'affrontare le priorità di vigilanza. Il Consiglio di vigilanza è regolarmente informato dei progressi compiuti verso l'assolvimento delle priorità di vigilanza e dei rispettivi programmi di lavoro.

## 2.2 Predisposizione di politiche, metodologie, gruppi di esperti, attività orizzontali e operazioni di vigilanza

Il quadro regolamentare europeo in materia bancaria è basato sugli accordi di Basilea ed è armonizzato attraverso un corpus unico di norme, applicabile a tutte le istituzioni finanziarie nel mercato unico. Il corpus unico di norme, a fondamento dell'unione bancaria, si compone di un insieme di testi legislativi al quale devono conformarsi ogni istituzione finanziaria nell'UE (incluse [tutte le banche dei paesi partecipanti all'MVU](#)).

Periodicamente viene svolta una serie di attività orizzontali sulla base del quadro normativo e delle indicazioni fornite dal Consiglio di vigilanza in termini di priorità per l'ordinaria attività di vigilanza. La Direzione Generale Vigilanza orizzontale (DG/HOL) apporta all'attività di vigilanza competenze orizzontali riguardo ai rischi e a tematiche specifiche, collaborando strettamente con altre aree operative. La DG/HOL assiste i GVC mettendo a disposizione competenze in merito ai rischi e a tematiche specifiche con una visione orizzontale sul rischio di credito, sui mercati dei capitali, sui rischi non finanziari, sui modelli imprenditoriali, sulla pianificazione patrimoniale e sulla gestione delle crisi, sulle prove di stress, sulle politiche e sulle metodologie di vigilanza.

Le divisioni con competenze di vigilanza in materia di rischi, ovvero la Divisione Modelli di business, capitale e crisi, la Divisione Esperti in mercati dei capitali e tesoreria, la Divisione Esperti in rischio di credito e la Divisione Esperti in rischi non finanziari, hanno il compito di costituire gruppi di esperti incaricati di assistere i GVC nella predisposizione di attività orizzontali dedicate, verifiche approfondite e analisi tematiche in linea con le priorità di vigilanza approvate dal Consiglio di vigilanza.

La Divisione Esperti in stress test è competente sia per la prova di stress a livello di UE dell'Autorità bancaria europea (ABE) sia per le prove di stress dell'MVU.

La Divisione Politiche di vigilanza della DG/HOL è incaricata del coordinamento e dello sviluppo delle politiche e si occupa di questioni attinenti alla regolamentazione e alle politiche in materia di vigilanza.

La Divisione Metodologie di vigilanza elabora e aggiorna regolarmente le metodologie alla base dell'ordinaria attività di vigilanza, in particolare lo SREP, nonché i processi applicabili agli SI e agli enti meno significativi (less significant institutions, LSI), in piena collaborazione con l'ABE e altre organizzazioni coinvolte nello sviluppo di prassi, metodologie e standard di vigilanza.

Ai fini dello svolgimento dello SREP, la vigilanza bancaria europea ha elaborato una metodologia comune per la valutazione continua dei rischi degli enti creditizi, dei loro

dispositivi di governance e della loro situazione patrimoniale e di liquidità. Lo SREP è una valutazione annuale, ma include anche una componente pluriennale determinata in funzione della tolleranza al rischio di ciascun ente, come definita dal GVC di pertinenza (cfr. la sezione 4.5). Poiché la BCE applica la metodologia comune dello SREP a tutti gli SI, ciò agevola il confronto tra pari e le analisi trasversali su larga scala. In questo modo la metodologia assicura parità di condizioni tra i soggetti vigilati, tenendo conto al tempo stesso delle loro caratteristiche specifiche.

Lo SREP dell'MVU si applica proporzionalmente a SI e LSI, assicurando il mantenimento dei più elevati e coerenti standard di vigilanza.

Oltre alle attività ordinarie, la BCE adotta interventi ad hoc di vigilanza attraverso la Direzione Generale Governance e operazioni dell'MVU (DG/SGO); la Divisione Autorizzazioni della DG/SGO si occupa di concessione di autorizzazioni e acquisizioni di partecipazioni qualificate, mentre la Divisione Analisi delle irregolarità e sanzioni svolge accertamenti in merito a sospette violazioni dei requisiti prudenziali commesse da soggetti vigilati ed elabora proposte relative all'irrogazione di sanzioni e a misure coercitive da parte della BCE o delle ANC. La Divisione Verifica dei requisiti di idoneità riveste un ruolo di controllo sull'accesso agli organi aziendali ed è competente per le decisioni in materia di verifica di idoneità dei membri degli organi di amministrazione, sia con funzione di gestione sia con funzione di supervisione strategica e controllo, di tutti i soggetti sottoposti alla vigilanza diretta della BCE.

Al fine di assicurare l'adeguato assolvimento di tutti i compiti di vigilanza, sono state istituite la Divisione Tecnologia e innovazione e la Divisione Segretariato dell'MVU; quest'ultima supporta il Consiglio di vigilanza e le sue strutture, in particolare dal punto di vista della qualità e dell'efficienza dei processi decisionali.

## 2.3 Vigilanza ordinaria

I GVC svolgono i principali compiti di vigilanza in raccordo con le funzioni orizzontali della BCE, se del caso anche mediante accertamenti ispettivi presso gli enti vigilati. In base alla valutazione del profilo di rischio di una specifica banca, la BCE può imporre un'ampia gamma di misure di vigilanza.

### 2.3.1 Gruppi di vigilanza congiunti

La vigilanza ordinaria sugli SI è condotta principalmente a distanza dai GVC, composti da personale delle ANC e della BCE e coadiuvati dalle divisioni con competenze orizzontali e specialistiche della DG/HOL, nonché da esperti provenienti da strutture omologhe presso le ANC.

Le attività di vigilanza si avvalgono di diversi strumenti. Nell'ambito della vigilanza ordinaria, i GVC analizzano le segnalazioni di vigilanza, il bilancio di esercizio e la documentazione interna dei soggetti vigilati, con i quali tengono riunioni periodiche e



ad hoc a vari livelli gerarchici. Essi effettuano nel continuo analisi dei modelli di rischio approvati ed esaminano e valutano i piani di risanamento degli enti vigilati.

I risultati fondamentali delle attività summenzionate sono sintetizzati nello SREP annuale condotto dai GVC, illustrato in maggior dettaglio alla sezione 4.6.

La vigilanza ordinaria si svolge in linea con la pianificazione integrata dell'attività di vigilanza descritta nella sezione 2.1.2, che viene definita sulla base del quadro di riferimento per la tolleranza al rischio di ciascun GVC.

### 2.3.2 Ispezioni in loco e indagini sui modelli interni

Periodicamente si organizzano ispezioni in loco su vari argomenti, in particolare per gli SI, allo scopo di fornire un'analisi approfondita della situazione delle banche in merito ad aspetti quali i rischi, i sistemi di controllo interni, i modelli imprenditoriali e la governance.

La Direzione Generale Ispettorato e modelli interni definisce e assicura la pianificazione e l'esecuzione del programma di vigilanza ispettiva, che include ispezioni in loco, indagini sui modelli interni ed esami della qualità degli attivi. Inoltre ha il compito di sviluppare e curare metodologie ispettive a tutto campo, di assicurare l'armonizzazione degli approcci ispettivi nell'ambito della vigilanza bancaria europea e, insieme ad altre aree operative, di individuare i principali rischi a cui è esposto il settore bancario, nonché le priorità di vigilanza.

Tali attività in loco consentono di ottenere valutazioni indipendenti, coerenti e di elevata qualità che integrano le attività di vigilanza ordinaria a distanza.

Le ispezioni in loco e le indagini sui modelli interni costituiscono una parte fondamentale della pianificazione integrata dell'attività di vigilanza (cfr. la sezione 2.1.2), definita dai GVC in linea con il rispettivo quadro di riferimento per la tolleranza al rischio.

## 2.4 Definizione delle priorità di vigilanza e della seconda linea di difesa per il rafforzamento della vigilanza bancaria

Come menzionato, la BCE è costantemente impegnata a identificare potenzialità di miglioramento sul piano delle metodologie, degli standard, delle politiche e della regolamentazione. A questo fine si avvale di diversi canali, tra cui la partecipazione della Vigilanza bancaria europea ai consessi internazionali ed europei e l'esperienza maturata nell'attuazione pratica delle metodologie e degli standard.

## 2.4.1 Definizione delle priorità di vigilanza

Sulla scorta dell'individuazione e del monitoraggio dei rischi si stabiliscono le priorità di vigilanza, che definiscono gli obiettivi strategici e i principali interventi prudenziali per il ciclo di vigilanza successivo, al fine di affrontare le vulnerabilità dei soggetti vigilati e di attenuare gli effetti dei potenziali rischi. Le priorità sono riesaminate con frequenza annuale, ma, se necessario, possono essere adeguate nel corso dell'anno per tenere conto di eventuali cambiamenti nel panorama dei rischi.

Nell'aggiornamento delle sue politiche, la vigilanza bancaria europea valuta se siano stati compiuti progressi nell'affrontare le vulnerabilità individuate in passato e se occorra intensificare le azioni correttive qualora le banche non vi abbiano posto rimedio in linea con le aspettative di vigilanza<sup>5</sup>.

Le priorità di vigilanza sono fondamentali per la strategia prudenziale a medio termine, in quanto fungono da punto di partenza, promuovono un'efficace e coerente pianificazione integrata dell'attività di vigilanza e contribuiscono a una ripartizione più efficiente delle risorse. Esse incidono altresì sui livelli di tolleranza nell'ambito del quadro di riferimento per la tolleranza al rischio della vigilanza bancaria europea.

Inoltre, aiutano le autorità di vigilanza a fissare in maniera proporzionale le rispettive priorità in relazione agli LSI.

Le [priorità di vigilanza](#) sono pubblicate annualmente sul sito Internet della BCE dedicato alla vigilanza bancaria, unitamente ai risultati della valutazione periodica dei rischi.

## 2.4.2 Seconda linea di difesa

La D/SSR funge da seconda linea di difesa del sistema dei controlli interni della BCE con riferimento ai compiti attribuiti a quest'ultima dal regolamento sull'MVU.

La seconda linea di difesa ha lo scopo di contribuire all'efficacia e alla coerenza dei risultati di vigilanza e di proporre misure di attenuazione e miglioramenti nell'ambito della Vigilanza bancaria della BCE, alla luce delle priorità di vigilanza e del quadro di riferimento per la tolleranza al rischio.

Le attività della seconda linea di difesa consistono in una combinazione di valutazioni ricorrenti e valutazioni tematiche, esposte in un piano di lavoro annuale. Le attività ricorrenti includono:

- la conduzione di analisi orizzontali e analisi comparative SREP, che prendono in esame i punteggi per i singoli rischi e il punteggio SREP complessivo oltre a misure quantitative e qualitative, e la pubblicazione dei risultati dello SREP (cfr. le sezioni 4.5.5 e 4.5.7);

---

<sup>5</sup> Inoltre si tiene conto delle priorità generali stabilite nel programma europeo di revisione prudenziale dell'ABE.

- il monitoraggio del seguito dato ai rilievi e alle misure di vigilanza a livello aggregato e del tempestivo raggiungimento degli obiettivi stabiliti;
- il coordinamento della gestione dei rischi operativi per la vigilanza bancaria europea;
- il coordinamento in materia di revisione interna per la vigilanza bancaria europea.

Le analisi tematiche aiutano il Consiglio di vigilanza a indirizzare la vigilanza bancaria europea in linea con le priorità stabilite in termini di rischi e a tenere sotto osservazione la qualità e gli effetti delle attività di vigilanza, sia a livello verticale (GVC) che orizzontale (metodologie e processi).

Le attività della seconda linea di difesa sono svolte dalla D/SSR in modo indipendente, pur beneficiando del dialogo e della cooperazione costanti con le altre direzioni generali della Vigilanza bancaria della BCE. Esse si concentrano sui risultati di vigilanza, piuttosto che sui controlli di conformità.

## 3 Vigilanza su tutti gli enti

Le competenze della BCE in materia di vigilanza variano a seconda che un soggetto vigilato sia un ente significativo (significant institution, SI) o meno significativo (less significant institution, LSI). Tuttavia le cosiddette procedure comuni, descritte nella prima parte del presente capitolo, fanno capo alla BCE indipendentemente dalla significatività dell'ente. La seconda parte del capitolo presenta invece procedure e criteri applicati nella valutazione della significatività degli enti, svolta periodicamente oppure all'occorrenza.

### 3.1 Richieste concernenti autorizzazioni, progetti di acquisizione di partecipazioni qualificate e procedura di passaporto

Articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e c), e articoli 14-15 del regolamento sull'MVU

Articoli 8, 18, 20, 22 e 45 della CRD

Articoli 73, 79, 80 e 85 e parte V del regolamento quadro sull'MVU

Fra le procedure comuni su cui decide in definitiva la BCE rientrano i procedimenti per il rilascio o l'estensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria o per la revoca dell'autorizzazione (cfr. la sezione 3.1.1). Le rimanenti procedure comuni (cfr. la sezione 3.1.2) riguardano l'autorizzazione di progetti di acquisizione o ulteriori incrementi di partecipazioni qualificate in enti creditizi. La presente sezione descrive anche la procedura di passaporto, mediante la quale un ente autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria in uno Stato membro può avvalersi del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi nell'ambito degli Stati membri dell'Unione europea (cfr. la sezione 3.1.3).

#### 3.1.1 Rilascio, revoca e decadenza delle autorizzazioni


##### Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria

Per poter esercitare l'attività di ente creditizio in base alla definizione dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Regulation, CRR) in uno Stato membro partecipante, gli enti devono presentare istanza di autorizzazione.

La domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria deve essere sottoposta all'autorità nazionale competente (ANC) dello Stato membro in cui l'ente avrà sede e deve rispettare i requisiti previsti dalla legislazione nazionale vigente. La domanda è valutata al fine di assicurare che abbiano accesso al mercato quali enti creditizi soltanto i soggetti che soddisfino tutti i requisiti legali applicabili a livello nazionale e dell'UE.

Gli enti possono richiedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in diverse circostanze.

**Figura 10**  
Schema del processo di autorizzazione



## Ambito di applicazione

Articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del CRR

Articoli 8-16, 18, 20, 56, lettera g), e articolo 117, paragrafo 5, della CRD

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e articolo 14 del regolamento sull'MVU

Articoli 73-84 del regolamento quadro sull'MVU

Il regolamento sulle imprese di investimento<sup>6</sup> ha modificato la definizione di ente creditizio di cui al CRR. A seguito di tali modifiche, la definizione di ente creditizio prevista dal CRR comprende ora due categorie:

- enti creditizi autorizzati a raccogliere dal pubblico depositi o altri fondi rimborsabili e a concedere crediti per proprio conto, di seguito denominati “enti creditizi classici” (articolo 4, paragrafo 1, punto 1, lettera a), del CRR);
- imprese di investimento che forniscono servizi di investimento specifici e soddisfano determinate soglie in termini di dimensioni a livello individuale o di gruppo, di seguito denominate “imprese di investimento di classe 1” (articolo 4, paragrafo 1, punto 1, lettera b), del CRR)<sup>7</sup>.

Nel caso di istanza proveniente da un ente creditizio classico ai sensi della definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, lettera a), del CRR, la procedura di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, affidata alla BCE, si applica a tutte le attività riservate agli enti creditizi e soggette ad autorizzazione. Queste includono attività oggetto di mutuo riconoscimento conformemente all'allegato 1 della CRD, nonché altre attività regolamentate che sono soggette ad autorizzazione da parte dell'autorità competente ai sensi della rispettiva legislazione nazionale. Ciò

<sup>6</sup> Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).

<sup>7</sup> Affinché le imprese di investimento di classe 1 siano considerate enti creditizi non è necessario che svolgano attività di raccolta dal pubblico di depositi o altri fondi rimborsabili e di concessione di crediti per proprio conto (articolo 4, paragrafo 1, punto 1, lettera b), del CRR).

significa che la procedura di autorizzazione dell'MVU si applica anche a casi in cui un ente creditizio classico che già possiede un'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria abbia necessità di estenderla per intraprendere una nuova attività regolamentata, qualora il diritto nazionale preveda la necessità di tale autorizzazione.

Se il richiedente è un'impresa di investimento di classe 1, ai sensi della definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, lettera b), del CRR, il diritto nazionale di recepimento della direttiva sulle imprese di investimento<sup>8</sup> nello Stato membro definirà le modalità di ammissione di tali soggetti all'autorizzazione dell'esercizio delle attività bancarie fondamentali degli enti creditizi classici, quali la raccolta di depositi e la concessione di crediti. Il diritto nazionale di alcuni Stati membri potrebbe prevedere che un'autorizzazione già concessa a un'impresa di investimento di classe 1 sia estesa al fine di ricomprendere le attività fondamentali degli enti creditizi classici. Ciò non vale per i casi in cui il diritto nazionale di recepimento stabilisce che l'autorizzazione concessa alle imprese di investimento di classe 1 è un'autorizzazione speciale che non può essere estesa per ricomprendere le attività bancarie fondamentali. In quest'ultimo caso, l'impresa di investimento di classe 1 che intenda esercitare tali attività bancarie dovrebbe presentare richiesta di un'ulteriore autorizzazione a operare quale ente creditizio classico.

Le richieste di autorizzazione a esercitare l'attività di ente creditizio classico sono valutate dall'ANC pertinente e dalla BCE. L'ANC, che funge da punto di contatto per il richiedente, vaglia la domanda in base ai requisiti di legge nazionali, con il coinvolgimento del rispettivo gruppo di vigilanza congiunto (GVC), se del caso. La BCE esamina la domanda alla luce delle disposizioni legislative dell'UE. Le valutazioni dell'ANC e della BCE sono strettamente interconnesse. La valutazione congiunta assicura che il soggetto richiedente soddisfi i requisiti pertinenti, per quanto concerne la governance, la correttezza dei comportamenti, i requisiti prudenziali e il modello imprenditoriale. Per valutare i rischi connessi al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, è opportuno consultare l'autorità di vigilanza competente in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (anti-money laundering/countering the financing of terrorism, AML/CFT) e le unità di informazione finanziaria. La valutazione assicura inoltre l'ottemperanza alle disposizioni nazionali vigenti. Sia l'ANC sia la BCE hanno la facoltà di richiedere al soggetto che presenta l'istanza di fornire eventuali informazioni aggiuntive necessarie ai fini della valutazione. Tutti i dati e le informazioni relativi alla domanda saranno condivisi tra la BCE e l'ANC.

In generale, la stessa procedura si applica alle imprese di investimento di classe 1, seppur con alcune specificità. Ad esempio, l'articolo 8 bis, paragrafo 5, della CRD stabilisce che "In caso di riautorizzazione, l'autorità che la rilascia assicura che il processo sia il più possibile semplificato e che sia tenuto conto delle informazioni derivanti dalle autorizzazioni esistenti". Se il richiedente soddisfa tutti i requisiti previsti per l'autorizzazione in base al diritto nazionale, l'ANC trasmette la sua

---

<sup>8</sup> Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).

valutazione finale alla BCE e propone il rilascio dell'autorizzazione da parte di quest'ultima. L'ANC respinge la domanda ove, nel corso della valutazione, constati che l'impresa di investimento di classe 1 non soddisfa i requisiti autorizzativi previsti dal diritto nazionale.

La BCE può aderire alla proposta di decisione dell'ANC o sollevare obiezioni. La decisione della BCE può includere condizioni, obblighi e raccomandazioni per il richiedente. In caso di rigetto della domanda da parte della BCE o di decisione positiva subordinata a condizioni od obblighi non precedentemente concordati con il richiedente, a quest'ultimo è riconosciuto il diritto a essere sentiti. La decisione finale della BCE dovrà essere assunta entro dieci giorni lavorativi dalla presentazione della proposta di decisione dell'ANC, termine che può tuttavia essere esteso di ulteriori dieci giorni lavorativi per una sola volta.


La decisione della BCE in merito a una domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività di ente creditizio è notificata dalla BCE all'ANC. Uguale notifica è inviata anche all'ABE.

### Revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di ente creditizio può essere revocata dalla BCE di propria iniziativa o su proposta dell'ANC dello Stato membro in cui l'ente è stabilito. Il processo applicabile per quanto concerne la cooperazione tra l'ANC e la BCE corrisponde in ampia misura a quello previsto per la procedura di rilascio delle autorizzazioni, pur con certe differenze a seconda che la revoca sia stata richiesta dal soggetto vigilato o dall'autorità di vigilanza, sia essa l'ANC o la BCE.

**Figura 11**

**Schema del processo di revoca dell'autorizzazione**



Se il soggetto vigilato ha richiesto la revoca della propria autorizzazione, perché ad esempio non esercita più l'attività bancaria, l'ANC e la BCE valutano se le condizioni per la revoca siano soddisfatte conformemente al diritto nazionale e dell'UE. In particolare, è necessaria la conferma chiara e indubbia che l'ente non detenga più alcun deposito o altro fondo rimborsabile.

Ove, ad esempio, un ente creditizio non possa più rispettare i requisiti prudenziali oppure offrire la garanzia di poter soddisfare gli obblighi nei confronti dei propri creditori, o qualora commetta una grave violazione degli obblighi applicabili in materia di AML/CFT, la BCE o l'ANC possono avviare la revoca dell'autorizzazione. In tal caso, viene effettuata una valutazione completa e dettagliata che motivi la revoca dell'autorizzazione, tenendo conto dei trascorsi prudenziali dell'ente in questione, della gravità delle violazioni commesse nonché degli interessi coinvolti, fra cui ad esempio il rischio per i depositanti. In questi casi è anche possibile che sia



richiesto il contributo delle autorità di risoluzione o dell'autorità di vigilanza competente in materia di AML/CFT. Se la revoca è avviata su iniziativa della BCE, prima di assumere una decisione quest'ultima consulta l'ANC in tempo utile. Prima dell'adozione di una decisione di revoca, al soggetto vigilato viene solitamente offerta la possibilità di essere sentito. Qualora sia necessario adottare una decisione d'urgenza, la BCE può procedere senza accordare in anticipo al soggetto il diritto a essere sentiti.

La BCE notifica all'ente e all'ANC la propria decisione di revoca. Uguale notifica è inviata all'ABE.

## Decadenza dell'autorizzazione all'attività bancaria

La decadenza dell'autorizzazione si realizza quando l'autorizzazione dell'ente creditizio cessa di esistere. L'autorizzazione può cessare di esistere in seguito a specifiche circostanze nazionali e giuridicamente definite, che non comportano in generale discrezionalità di vigilanza o una decisione da parte dell'autorità competente.

Fatto salvo il diritto nazionale, un effetto simile alla decadenza dell'autorizzazione si può verificare se l'ente creditizio stesso cessa di esistere, ad esempio a seguito di fusione con altra società. In tali casi, l'autorizzazione decade nel momento in cui l'ente cessa di esistere e si applica la stessa procedura seguita per la decadenza dell'autorizzazione.

La BCE notifica direttamente al soggetto interessato l'eventuale decadenza dell'autorizzazione. Uguale notifica è inviata all'ABE. L'[elenco dei soggetti vigilati dell'MVU](#) è aggiornato di conseguenza. Generalmente l'ANC coinvolta provvede alla pubblicazione della decisione in base alle disposizioni nazionali vigenti.

### 3.1.2 Partecipazioni qualificate

Articolo 4, paragrafo 1, lettera c), e articolo 15 del regolamento sull'MVU

Articoli 85-88 del regolamento quadro sull'MVU

Articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 33, articoli 22-27, articolo 56, lettera g), e articolo 117, paragrafo 5, della CRD


Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario (JC/GL/2016/01)

Orientamenti dell'ABE sulla cooperazione e sullo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza prudenziale, le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT e le unità di informazione finanziaria di cui alla Direttiva 2013/36/UE (ABE/GL/2021/15)

Progetto di norme tecniche di regolamentazione dell'ABE che istituisce una banca dati centrale AML/CFT e specifica la rilevanza delle carenze, la tipologia delle informazioni raccolte, l'attuazione pratica della raccolta di informazioni e l'analisi e divulgazione delle informazioni ivi contenute del 20 dicembre 2021 (ABE/RTS/2021/16)

I progetti di acquisizione di partecipazioni qualificate e i progetti di ulteriori incrementi di partecipazioni qualificate in enti creditizi che darebbero luogo al raggiungimento o al superamento delle soglie applicabili devono essere notificati all'ANC dello Stato membro partecipante in cui è stabilito l'ente creditizio nel quale sarà acquisita o incrementata la partecipazione qualificata. L'ANC svolge la valutazione iniziale e predispone un progetto di proposta per la BCE. In raccordo con l'ANC, la BCE conduce la propria valutazione e assume una decisione in merito al progetto di acquisizione. Questa procedura mette in risalto la funzione della BCE di controllo sull'accesso al mercato, con cui si impedisce l'acquisizione di enti creditizi da parte di acquirenti non idonei.

**Figura 12**  
Schema del processo



In particolare, si accerta che 1) il candidato acquirente soddisfi il requisito di onorabilità, 2) il candidato acquirente goda della necessaria solidità finanziaria, 3) ciascun esponente aziendale a cui spetterà determinare l'orientamento dell'attività dell'ente oggetto dell'operazione soddisfi in qualsiasi momento il requisito di onorabilità e possieda le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie per l'esercizio delle sue funzioni, 4) l'ente oggetto dell'operazione continui a rispettare i requisiti prudenziali applicabili e 5) l'operazione non sia finanziata attraverso attività criminali o non aumenti il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo dell'ente oggetto dell'operazione.

Il periodo di valutazione formale ha una durata di 60 giorni lavorativi al massimo, a decorrere dalla conferma di avvenuta ricezione di una notifica completa. In caso di richiesta di informazioni aggiuntive al candidato acquirente nel corso del periodo di valutazione formale, questo può essere sospeso per un massimo di 20 giorni lavorativi (per gli acquirenti regolamentati) e in alcuni casi di 30 giorni lavorativi (per

gli acquirenti non regolamentati e gli acquirenti aventi sede in paesi non appartenenti all'UE).

Qualora un candidato acquirente intenda acquisire quote in un ente creditizio avente filiazioni in altri Stati membri partecipanti, ovvero una partecipazione qualificata in un ente creditizio stabilito in uno Stato membro partecipante, la BCE collabora strettamente con le ANC di tutti gli enti direttamente o indirettamente oggetto dell'operazione e coordina il processo al fine di assumere simultaneamente una decisione su tutti i progetti di acquisizione.

I criteri di valutazione sono armonizzati a livello europeo. La CRD definisce i cinque criteri seguenti per la valutazione dei progetti di acquisizione, che sono stati recepiti negli ordinamenti nazionali.

### Onorabilità del candidato acquirente

Il candidato acquirente deve possedere l'integrità e l'affidabilità necessarie, dimostrate ad esempio dall'assenza di precedenti penali e procedimenti giudiziari a suo carico, che inciderebbero negativamente sulla sua onorabilità. Un altro aspetto riguarda la professionalità del candidato, vale a dire le pregresse esperienze amministrative o dirigenziali e/o di investimento nel settore finanziario.

### Onorabilità, conoscenze, competenze ed esperienza dei nuovi membri designati dell'organo di amministrazione dell'ente oggetto dell'operazione

Se il candidato acquirente intende apportare modifiche agli organi di amministrazione dell'ente oggetto dell'operazione, deve essere condotta una valutazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei nuovi esponenti aziendali nell'ambito della procedura relativa alle partecipazioni qualificate.

### Solidità finanziaria del candidato acquirente

Il candidato acquirente deve essere in grado di finanziare il progetto di acquisizione e di mantenere una solida struttura finanziaria nel prossimo futuro. A tale riguardo, vanno anche indicati i soggetti che dovranno sostenere l'ente oggetto dell'operazione dopo l'acquisizione, contribuendo ad esempio a possibili maggiorazioni di capitale per l'ente in oggetto.

### Impatto sull'ente oggetto dell'operazione

Dopo l'acquisizione, l'ente oggetto dell'operazione dovrebbe essere ancora in grado di soddisfare i requisiti prudenziali. Ad esempio, la redditività di un ente creditizio non dovrebbe subire tensioni inappropriate perché la sua acquisizione è stata in parte

finanziata mediante un eccessivo indebitamento il cui rimborso ricade proprio sull'ente oggetto dell'operazione. Inoltre, la struttura dell'acquirente o del gruppo di cui l'ente in oggetto diventerà parte non dovrebbe risultare così complessa da impedire all'autorità competente di esercitare un'efficace azione di vigilanza sugli enti coinvolti.

## Rischio di collegamenti con attività di riciclaggio o finanziamento del terrorismo

I fondi utilizzati per l'acquisizione non devono provenire da attività criminose o connesse al terrorismo. Si valuta anche se l'acquisizione possa potenzialmente accrescere i rischi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

L'individuazione di tali rischi spetta all'autorità di vigilanza competente in materia di AML/CFT. La BCE conduce la propria valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo in una prospettiva prudenziale sulla scorta degli elementi e della documentazione forniti dall'ANC, che collabora con l'autorità di vigilanza in materia di AML/CFT e con le unità di informazione finanziaria di competenza. Soltanto una volta che le autorità nazionali competenti hanno appurato eventuali infrazioni, la BCE può tenere conto dei fatti ai fini dell'assolvimento dei propri compiti.

Per assicurare il rispetto dei cinque criteri summenzionati, la BCE può imporre condizioni oppure obblighi al candidato acquirente, agendo su proposta dell'ANC o per iniziativa propria. Nondimeno, qualsiasi condizione oppure obbligo imposto a un candidato acquirente deve riguardare i cinque criteri enunciati e non si può spingere oltre i limiti del necessario per assicurare il rispetto di tali criteri. Qualora le condizioni o gli obblighi non siano convenuti con il candidato acquirente o possano incidere negativamente sui suoi diritti, si terrà un'audizione per consentire al candidato di esprimere il suo punto di vista. Lo stesso si applica nel caso in cui la BCE intenda opporsi al progetto di acquisizione.

### 3.1.3 Procedura di passaporto

Considerando 51, articolo 4, paragrafo 2, articolo 6, paragrafo 4, e articolo 17, paragrafo 1, del regolamento sull'MVU

Articoli 11-17 del regolamento quadro sull'MVU

Articoli 35-39 della CRD

Norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni che le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante si forniscono reciprocamente (UE/524/2014)

Norme tecniche di regolamentazione sui formati standard, modelli e procedure per le notifiche relative all'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi (UE/1151/2014)

Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante conformemente alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (UE/620/2014)

Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per le notifiche relative all'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (UE/926/2014)

Un ente che abbia ottenuto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in uno Stato membro può avvalersi della procedura di passaporto, ossia del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi nell'ambito degli Stati membri dell'Unione europea. La procedura di passaporto può realizzarsi tramite lo stabilimento di una succursale o mediante la prestazione di servizi in un altro Stato membro, previa notifica all'ANC del rispettivo Stato membro di origine.

#### Procedura di passaporto all'interno dell'MVU

Un ente significativo con sede in uno Stato membro partecipante che intenda stabilire una succursale nel territorio di un altro Stato membro partecipante deve notificare tale intenzione all'ANC del proprio Stato membro di origine, fornendo le informazioni previste ai sensi della CRD. L'ANC del paese di origine ne dà immediata comunicazione alla BCE. Spetta al GVC appurare se siano soddisfatti i requisiti per lo stabilimento della succursale. Se la valutazione ha esito positivo, viene sottoposta al Consiglio di vigilanza, che ne prende atto. La Direzione Generale Governance e operazioni dell'MVU (DG/SGO) trasmette quindi all'ente significativo le informazioni pertinenti sul passaporto della succursale, nonché alle ANC del paese di origine e del paese ospitante entro lo scadere dei termini. In seguito alla notifica, l'ente significativo può stabilire la succursale e avviare la sua attività. Se il GVC giunge alla conclusione che i requisiti non sono soddisfatti, redige una decisione negativa secondo la procedura di non obiezione e all'ente significativo è riconosciuto il diritto di essere sentiti.

Se l'ente che intende stabilire una succursale nel territorio di un altro Stato membro partecipante è classificato come meno significativo, esso deve notificare tale intenzione all'ANC del proprio Stato membro di origine nel rispetto dei requisiti previsti dalla CRD. L'ANC del paese di origine appura se siano soddisfatti i requisiti per lo stabilimento della succursale e perviene a una decisione in base alle proprie procedure interne.

Se i requisiti non sono soddisfatti, l'ANC del paese di origine notifica il diniego all'ente richiedente. Se l'ANC del paese di origine adotta una decisione positiva entro il termine applicabile per il ricevimento della lettera di notifica o laddove non venga assunta alcuna decisione in senso contrario, la succursale può essere stabilita e può avviare la propria operatività. L'ANC del paese di origine rende disponibile tale lettera di notifica, unitamente alle informazioni richieste applicabili, all'ANC dello Stato membro partecipante in cui la succursale sarà stabilita e alla BCE.

Un ente significativo avente sede in uno Stato membro partecipante che intenda esercitare per la prima volta la propria attività nel territorio di un altro Stato membro partecipante nel quadro della libera prestazione di servizi deve notificare tale intenzione all'ANC del proprio Stato membro di origine nel rispetto dei requisiti previsti dalla CRD. L'ANC del paese di origine informa la BCE riguardo alla ricezione

della notifica e comunica la notifica all'ANC del paese ospitante. Se l'ente che intende esercitare la libera prestazione di servizi è classificato come meno significativo, esso deve notificare tale intenzione all'ANC del proprio Stato membro di origine nel rispetto dei requisiti previsti dalla CRD. La notifica è messa a disposizione della BCE.

## Procedura di passaporto in entrata

Un ente con sede in uno Stato membro non partecipante che intenda stabilire una succursale nel territorio di uno Stato membro partecipante deve notificare tale intenzione all'ANC del proprio Stato membro di origine. Spetta a tale ANC appurare se siano soddisfatti i requisiti per la concessione del passaporto. Se i requisiti sono soddisfatti, l'ANC del paese di origine informa l'ANC del paese ospitante. Una volta ricevuta tale notifica, l'ANC del paese ospitante informa la BCE, che valuta la significatività della succursale.

Se la succursale è classificata come significativa, la BCE redige una proposta di decisione sulla significatività. La vigilanza sulla succursale classificata come ente significativo è condotta dalla BCE, che indica, se del caso, le condizioni alle quali la succursale può svolgere le proprie attività nel territorio dello Stato membro ospitante. La DG/SGO informa l'ANC del paese di origine, l'ANC del paese ospitante e l'ente richiedente.

Se la succursale è classificata come meno significativa, il Consiglio di vigilanza è invitato a confermare la valutazione di significatività effettuata dalla Divisione Autorizzazioni della DG/SGO. La vigilanza sulla succursale identificata come ente meno significativo viene condotta dall'ANC del paese ospitante, che indica, se del caso, le condizioni alle quali la succursale può svolgere le proprie attività nel territorio dello Stato membro ospitante. L'ANC del paese ospitante informa l'ANC del paese di origine e l'ente richiedente.

Un ente con sede in uno Stato membro non partecipante che intenda prestare servizi nel territorio di uno Stato membro partecipante deve notificare tale intenzione all'ANC del proprio paese di origine, che a sua volta informa l'ANC del paese ospitante. L'ANC del paese ospitante informa la BCE una volta ricevuta tale notifica e comunica all'ente richiedente le condizioni alle quali può essere esercitata la libera prestazione di servizi, nel rispetto della legislazione nazionale vigente e in base a considerazioni di interesse generale. La BCE assolve i compiti spettanti all'autorità competente dello Stato membro ospitante nei confronti degli enti creditizi stabiliti in uno Stato membro non partecipante che intendano esercitare la libera prestazione di servizi nel territorio di uno Stato membro partecipante.

## Procedura di passaporto in uscita

Un ente creditizio significativo che intenda stabilire una succursale o esercitare la libera prestazione di servizi nel territorio di uno Stato membro non partecipante deve

notificare tale intenzione all'ANC pertinente. Una volta ricevuta tale notifica, l'ANC informa la BCE, che esercita i poteri spettanti all'autorità competente dello Stato membro di origine; in particolare, il GVC valuta se siano soddisfatti i requisiti per lo stabilimento della succursale.

Se i requisiti sono soddisfatti, il GVC, di concerto con la Divisione Segretariato dell'MVU, prepara una proposta di cui il Consiglio di vigilanza prende atto (mediante procedura scritta) o una proposta indirizzata all'alta dirigenza qualora la procedura soddisfi i criteri di delega. Entro un termine di tre mesi la DG/SGO informa della valutazione positiva l'ANC del paese ospitante, che quindi indica all'ente richiedente le condizioni alle quali, in base a considerazioni di interesse generale, le attività della succursale possono essere esercitate nello Stato membro ospitante. Se il GVC giunge alla conclusione che i requisiti non sono soddisfatti, esso redige una decisione in senso negativo per approvazione da parte del Consiglio di vigilanza e adozione da parte del Consiglio direttivo con procedura di non obiezione. Si applica il diritto a essere sentiti. Dopo l'adozione, la decisione negativa è comunicata all'ente richiedente dalla DG/SGO, che provvede anche a informare l'ANC del paese di origine.

Un ente creditizio meno significativo che intenda stabilire una succursale nel territorio di uno Stato membro non partecipante deve notificare tale intenzione all'ANC del proprio paese di origine. L'ANC del paese di origine informa l'ANC dello Stato membro non partecipante e, allo stesso tempo, mette a disposizione della BCE la notifica.

Se un ente creditizio significativo intende esercitare la libera prestazione di servizi nel territorio di uno Stato membro non partecipante, entro il termine di un mese il GVC informa l'ANC dello Stato membro non partecipante nel quale saranno prestati tali servizi. Un ente creditizio meno significativo che intenda esercitare la libera prestazione di servizi nel territorio di uno Stato membro non partecipante deve comunicare tale intenzione all'ANC del rispettivo paese di origine, che a sua volta informa l'ANC dello Stato membro non partecipante e mette a disposizione della BCE la notifica.

## Notifica di variazioni concernenti le succursali e l'esercizio della libera prestazione di servizi

In caso di variazioni concernenti le succursali di enti significativi, ad esempio offerta di servizi aggiuntivi o cessazione di servizi forniti da una succursale, cessazione dell'attività della succursale, avvicendamenti ai vertici della succursale oppure variazioni nella denominazione e nei recapiti della succursale, l'ANC dello Stato membro partecipante in cui l'ente significativo ha la sua sede principale deve informare l'ANC del paese ospitante e la BCE.

Le variazioni concernenti l'offerta di servizi di un ente significativo nel quadro dell'esercizio della libera prestazione di servizi devono essere notificate alla BCE nel momento in cui intervengono. La trasmissione della notifica all'ANC del paese

ospitante resta a livello di ANC. Non si richiede la trasmissione della notifica alla BCE in caso di variazioni concernenti le succursali classificate come enti meno significativi e l'offerta di servizi nel quadro dell'esercizio della libera prestazione di servizi in Stati membri non partecipanti; anche questa procedura resta a livello di ANC.

## 3.2 Valutazione della significatività degli enti

Articolo 6, paragrafo 4, e articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento sull'MVU

Articoli 39-72 del regolamento quadro sull'MVU

Il grado di responsabilità della BCE per la vigilanza sugli enti creditizi dipende dalla classificazione della significatività di ciascuno, che si definisce al massimo livello di consolidamento nell'ambito degli Stati membri partecipanti. La BCE dispone di procedure per valutare la significatività dei soggetti vigilati sulla base dei criteri enunciati nel regolamento sull'MVU e per individuare cambiamenti concernenti la loro classificazione da significativi a meno significativi o viceversa. Se cambia la classificazione della significatività di un ente, le competenze di vigilanza devono essere debitamente trasferite dalla BCE all'ANC o viceversa, preservando la continuità e l'efficacia della vigilanza sull'ente. In conformità del regolamento quadro sull'MVU, la BCE è obbligata a pubblicare e a tenere aggiornato un elenco dei soggetti vigilati. L'elenco è aggiornato dalla Divisione Autorizzazioni, che coordina inoltre le valutazioni periodiche e ad hoc sulla significatività degli enti vigilati in stretta collaborazione con i GVC e le ANC.

### 3.2.1 Criteri di valutazione della significatività

Il regolamento sull'MVU e il regolamento quadro sull'MVU prevedono cinque criteri per valutare la significatività di una banca: 1) dimensioni, 2) importanza economica, 3) significatività delle attività transfrontaliere, 4) assistenza finanziaria pubblica diretta e 5) se la banca è una delle tre più significative nel proprio Stato membro.

Una banca cambia classificazione da ente meno significativo a ente significativo se è soddisfatto almeno uno dei criteri citati. Al contrario, per determinare la riclassificazione di un ente da significativo a meno significativo non è sufficiente la non applicazione occasionale di uno qualsiasi dei criteri di significatività. Ai sensi del regolamento quadro sull'MVU, la banca potrà essere riclassificata soltanto se i criteri pertinenti non saranno soddisfatti per tre anni civili consecutivi. Il criterio dei tre anni ha lo scopo di impedire rapidi o ripetuti passaggi delle competenze di vigilanza tra le ANC e la BCE. È tuttavia possibile discostarsi da questa regola ove ciò sia motivato da circostanze eccezionali stabilite nel regolamento quadro sull'MVU.

Infine, se nessuno dei cinque criteri di significatività è soddisfatto, il regolamento sull'MVU e il regolamento quadro sull'MVU prevedono che la BCE possa decidere in qualsiasi momento, di propria iniziativa o su richiesta delle ANC, di assumere la vigilanza diretta di una banca se necessario ad assicurare l'applicazione coerente di standard di vigilanza elevati. Inoltre, la BCE può decidere, in consultazione con l'ANC, di mantenere un ente classificato come meno significativo ove l'ANC sia



ritenuta meglio in grado di vigilare direttamente sull'ente rispetto alla BCE, anche laddove il soggetto in questione soddisfi i criteri di significatività.

### 3.2.2 Procedura per la valutazione della significatività

Il processo di valutazione della significatività delle banche in base ai criteri stabiliti nel regolamento sull'MVU e nel regolamento quadro sull'MVU è svolto dalla BCE periodicamente oppure all'occorrenza.

Il processo di valutazione della significatività periodico o annuale interessa tutti i soggetti sottoposti alla vigilanza bancaria europea ed è condotto con frequenza annua. Ciascun ente è valutato al massimo livello di consolidamento nell'ambito della vigilanza bancaria europea per stabilire se soddisfa uno qualsiasi dei criteri di significatività considerata la sua operatività ordinaria. Gli enti significativi sono valutati dai GVC al fine di determinare se continuano a soddisfare uno qualsiasi dei criteri di significatività, mentre gli enti meno significativi sono valutati dalle rispettive ANC per accertare se soddisfano uno qualsiasi di tali criteri. Tale processo è coordinato e supervisionato dalla Divisione Autorizzazioni della DG/SGO.

Le valutazioni ad hoc della significatività riguardano i soggetti vigilati interessati da eventi e variazioni nella struttura del gruppo che non rientrino nello svolgimento dell'ordinaria operatività, quali fusioni, acquisizioni, costituzione di nuovi soggetti o revoca di autorizzazioni. È pertanto indispensabile che, ove si verifichi un evento che possa incidere sulla significatività di enti significativi o meno significativi, i relativi GVC o ANC ne diano comunicazione alla Divisione Autorizzazioni affinché possa essere effettuata una valutazione ad hoc sulla significatività.

### 3.2.3 Trasferimento della vigilanza

Una volta che la BCE ha assunto la decisione di trasferimento della vigilanza da un'ANC alla BCE, o viceversa, in esito a valutazione periodica o ad hoc sulla significatività, vengono avviate le relative misure attuative. In tale contesto, la BCE e l'ANC interessata collaborano per assicurare un'ordinata transizione delle competenze, in conformità con il regolamento quadro sull'MVU. Il citato regolamento stabilisce inoltre le modalità in cui la BCE e l'ANC devono gestire eventuali procedure pendenti relative all'ente interessato dalla modifica della classificazione della significatività.

Se la vigilanza è trasferita da un'ANC alla BCE, quest'ultima diventa responsabile della vigilanza diretta sull'ente in questione entro un lasso di tempo pianificato. Per consentire alla BCE di assolvere le competenze di vigilanza, viene costituito un nuovo GVC. La composizione e l'organico del GVC sono decisi prima dell'inizio dei preparativi per il trasferimento della vigilanza.

Se la vigilanza è trasferita dalla BCE a un'ANC, quest'ultima diventa responsabile della vigilanza diretta sull'ente in questione entro un lasso di tempo pianificato. La competenza per i principali compiti di vigilanza è trasferita dal GVC all'ANC.

## 3.3 Approvazione di società di partecipazione finanziaria (mista) capogruppo

Articolo 21 bis della CRD come recepito nella legislazione nazionale

Il ruolo della BCE per l'approvazione di società di partecipazione finanziaria (mista)

Molti enti creditizi vigilati sono controllati da una società capogruppo. È importante che le autorità di vigilanza tengano conto anche di queste società, in particolare per determinare se siano esse stesse società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista. Questo assicura una vigilanza efficace sulle banche controllate da un altro ente nonché una visione d'insieme coordinata dell'intero gruppo.

Pertanto, a seguito dell'introduzione della CRD V, una società di partecipazione finanziaria capogruppo o una società di partecipazione finanziaria (mista) capogruppo è anch'essa soggetta a un processo di approvazione, al termine del quale assume la responsabilità di assicurare la conformità ai requisiti prudenziali consolidati nell'intero gruppo vigilato. In passato era l'ente creditizio controllato ad avere la responsabilità di assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali su base consolidata. La società di partecipazione finanziaria capogruppo o società di partecipazione finanziaria (mista) capogruppo può inoltre essere esentata dall'approvazione se le condizioni cumulative stabilite nel pertinente diritto sono soddisfatte e un'altra società assume tale responsabilità all'interno del gruppo.

Nei casi in cui rivesta il ruolo di autorità di vigilanza di un gruppo bancario significativo, la BCE è competente ad approvare o esentare dall'approvazione la società di partecipazione finanziaria capogruppo o società di partecipazione finanziaria (mista) capogruppo. In alcuni casi, la BCE adotta una decisione congiunta con un'altra autorità competente al di fuori dell'MVU. L'approvazione o l'esenzione dall'approvazione di società capogruppo di gruppi bancari meno significativi spetta alle ANC competenti per tali gruppi.

### 3.3.1 Criteri

Ai fini dell'approvazione la società di partecipazione finanziaria capogruppo o società di partecipazione finanziaria (mista) capogruppo deve soddisfare i seguenti criteri:

- i dispositivi interni e meccanismi di distribuzione dei compiti nel gruppo vigilato devono consentire al gruppo di coordinare efficacemente tutte le controllate, di evitare o gestire i conflitti al proprio interno e di attuare politiche a livello di intero gruppo;
- la struttura del gruppo non deve impedire un'efficace azione di vigilanza sulle banche controllate o sulla società di partecipazione finanziaria capogruppo o società di partecipazione finanziaria (mista) capogruppo; il ruolo e la posizione della società capogruppo all'interno del gruppo vigilato e l'assetto proprietario complessivo sono fattori importanti al riguardo;
- i requisiti relativi all'idoneità degli azionisti e dei membri dell'organo di amministrazione devono essere rispettati.

Se questi criteri sono soddisfatti, la BCE accorda l'approvazione e inizia a monitorare nel continuo l'osservanza dei criteri. Se riscontra che i criteri non sono, o non sono più, rispettati, può imporre misure di vigilanza sulla società di partecipazione finanziaria capogruppo o società di partecipazione finanziaria (mista) capogruppo per assicurare o ripristinare l'efficace attività di vigilanza e la conformità ai requisiti.

La società di partecipazione finanziaria capogruppo o società di partecipazione finanziaria (mista) capogruppo può ottenere un'esenzione soltanto se soddisfa i criteri seguenti:

- la principale attività della società capogruppo è l'acquisizione di partecipazioni;
- la società capogruppo non è stata designata quale entità soggetta a risoluzione;
- un'altra controllata nel perimetro del gruppo vigilato è stata designata quale responsabile di assicurare l'ottemperanza del gruppo ai requisiti prudenziali su base consolidata;
- la società capogruppo non assume decisioni che incidono sull'intero gruppo vigilato;
- non vi sono impedimenti all'efficace attività di vigilanza sul gruppo.

La BCE valuta attentamente se questi criteri sono soddisfatti e accorda esenzioni soltanto quando tutti questi criteri sono rispettati.


### 3.3.2 Tempistica

Se la BCE intende rifiutare l'approvazione o l'esenzione lo comunica al richiedente entro quattro mesi dal ricevimento di un'istanza completa di tutta la documentazione. La BCE adotta in ogni caso una decisione entro sei mesi dal ricevimento dell'istanza.

### 3.3.3 Processo

I richiedenti appartenenti a gruppi significativi sono incoraggiati a utilizzare il [portale IMAS](#) per presentare le proprie istanze.

**Figura 13**  
Schema del processo



## 3.4 Raccolta dei dati di vigilanza

Le attività di vigilanza a distanza e in loco richiedono l'acquisizione, l'elaborazione e l'analisi delle informazioni pertinenti. Il coordinamento degli interventi di vigilanza fra la BCE e le ANC e la comunicazione con gli enti segnalanti si basano sulla disponibilità e sullo scambio di informazioni e quindi di dati. Avendo stabilito le esigenze di vigilanza e predisposto un corrispondente processo di raccolta dei dati presso gli enti segnalanti, le ANC e la BCE svolgono una valutazione della qualità dei dati per assicurare che questi soddisfino determinati requisiti minimi.

### 3.4.1 Determinazione delle esigenze in termini di segnalazioni di vigilanza

Articoli 6, 24, 99, 100, 101, 394, 415 e 430 del CRR

Articolo 10 e considerando 47 del regolamento sull'MVU

Articoli 139, 140 e 141 del regolamento quadro sull'MVU

Per poter assolvere i compiti di vigilanza è necessario che i GVC abbiano a propria disposizione in maniera tempestiva tutte le informazioni pertinenti relative a un soggetto vigilato.

Le **segnalazioni di vigilanza** comprendono informazioni armonizzate sulla situazione finanziaria e prudenziale dei soggetti vigilati nonché un ampio volume di dati e segnalazioni periodici regolamentari. Oltre alle segnalazioni con frequenza regolare, le **raccolte di dati supplementari** sopperiscono a esigenze specifiche.

La Direzione Generale Vigilanza orizzontale (DG/HOL) e la Direzione Strategia e rischi di vigilanza (D/SSR) collaborano strettamente con i GVC e svolgono un ruolo fondamentale nell'identificazione delle esigenze segnaletiche di vigilanza e nel coordinamento dei processi necessari al recepimento di tali esigenze in atti giuridici.

Il considerando 47 del regolamento sull'MVU stabilisce che "Per assolvere efficacemente i suoi compiti di vigilanza, è necessario che la BCE possa richiedere tutte le informazioni necessarie e svolgere indagini e ispezioni in loco, ove appropriato in collaborazione con le autorità nazionali competenti. La BCE e le autorità nazionali competenti dovrebbero avere accesso alle stesse informazioni senza che gli enti creditizi siano soggetti all'obbligo di doppia segnalazione".

La BCE può esigere da persone fisiche o giuridiche la comunicazione delle informazioni necessarie ad assolvere i compiti a essa conferiti dal regolamento sull'MVU, comprese le informazioni da fornire con frequenza periodica e in formati specifici a fini di vigilanza e a fini statistici. La BCE raccoglie principalmente dati di vigilanza dalle ANC, secondo il cosiddetto approccio sequenziale. Quando la BCE ottiene informazioni direttamente da persone fisiche o giuridiche, le mette a disposizione delle ANC interessate. L'ABE ha il mandato di armonizzare le segnalazioni a fini di vigilanza nell'UE. Tuttavia, il regolamento quadro sull'MVU prevede che la BCE possa richiedere ai soggetti vigilati di segnalare informazioni di vigilanza aggiuntive, oltre a quelle armonizzate dall'ABE, ogniqualvolta siano necessarie per l'espletamento dei suoi compiti di vigilanza. La BCE può specificare le categorie di informazioni da segnalare nonché i processi, i formati, la frequenza e i termini per la comunicazione delle informazioni richieste.

Si opera una distinzione fra a) segnalazioni periodiche sulla base del quadro di segnalazione dell'ABE o di un regolamento o una decisione della BCE e b) segnalazioni specifiche (o raccolte di dati supplementari) sulla base di decisioni di vigilanza.

### 3.4.2 Segnalazioni periodiche

[Regolamento della BCE sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza \(BCE/2015/13\)](#)

[Decisione della BCE relativa alla comunicazione alla Banca centrale europea di dati in materia di vigilanza segnalati alle ANC dai soggetti vigilati \(BCE/2023/18\)](#)

[Decisione della BCE sulla segnalazione dei piani di finanziamento degli enti creditizi da parte delle ANC alla BCE \(BCE/2023/19\)](#)

I regolamenti di esecuzione della Commissione europea che forniscono **norme tecniche di attuazione** (Implementing Technical Standards, ITS) per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza prevedono obblighi di segnalazione dettagliati concernenti fondi propri e informazioni finanziarie, tra cui i regimi segnaletici prudenziale (COREP) e contabile (FINREP), il coefficiente di copertura della liquidità, il coefficiente netto di finanziamento stabile, le grandi esposizioni e l'indice di leva finanziaria. Ulteriori obblighi di segnalazione sono stabiliti in vari orientamenti e decisioni dell'ABE. Il [quadro di segnalazione dell'ABE](#) comprende tutte le norme tecniche di attuazione, gli orientamenti e le decisioni dell'ABE in materia di segnalazioni di vigilanza. Ogni atto giuridico del quadro di segnalazione dell'ABE definisce l'ambito, il formato, la frequenza, le date di invio e le definizioni esplicite applicabili ai diversi obblighi segnaletici e specifica il modo in cui i requisiti di natura giuridica stabiliti nel CRR sono recepiti nei dati disponibili per le analisi. Sono stati pertanto predisposti diversi modelli, che devono essere compilati e

inviati dagli enti alle rispettive ANC. Nell'ambito dell'approccio sequenziale, l'ANC trasmette successivamente i dati alla BCE. Il quadro di segnalazione dell'ABE rappresenta il più ampio insieme di obblighi segnaletici applicato a livello di UE per la valutazione prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento.

Il **Regolamento della BCE sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza** estende gli obblighi di segnalazione delle norme tecniche di attuazione al fine di assicurare la coerenza e accrescere la confrontabilità tra i soggetti vigilati insediati negli Stati membri partecipanti. In particolare, il regolamento estende la segnalazione periodica armonizzata di informazioni finanziarie alle segnalazioni consolidate degli enti soggetti a regimi contabili nazionali, nonché alle segnalazioni individuali, ad esempio per i soggetti vigilati non appartenenti a gruppi.

La DG/HOL si occupa delle questioni relative alle segnalazioni di vigilanza per quanto concerne la definizione delle esigenze di vigilanza e il loro recepimento in atti giuridici; la Divisione Dati di vigilanza bancaria in seno alla Direzione Generale Statistiche (DG/S) ha il compito di rendere operativi i processi di rilevazione, raccolta e diffusione dei dati corrispondenti.

### 3.4.3 Raccolte di dati specifiche o supplementari

Oltre ai dati provenienti dalle segnalazioni di vigilanza periodiche, la BCE raccoglie dati supplementari per soddisfare esigenze specifiche.

Ad esempio, la raccolta di dati specifica denominata **esercizio a breve termine** (Short-Term Exercise, STE) è stata elaborata appositamente per integrare i dati utilizzati dalla vigilanza bancaria europea nel Processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) ed è calibrata ai fini del secondo pilastro. La raccolta di dati nell'ambito dello STE è richiesta a tutti gli enti significativi al massimo livello di consolidamento, nonché a determinate controllate di enti significativi individuate dai GVC sulla base dell'articolo 10 del regolamento sull'MVU; la comunicazione agli enti è effettuata mediante lettere di intervento della BCE. Le esigenze informative nell'ambito dello STE sono riviste ogni anno prima dell'avvio dello SREP annuale.

Le caratteristiche di tale raccolta dei dati sono definite conformemente al principio di proporzionalità. Il numero dei punti di dati da segnalare dipende dalla complessità dell'ente. Di conseguenza, i soggetti di minori dimensioni avranno meno punti di dati da segnalare in diversi dei modelli predisposti per la raccolta di dati STE. Inoltre, vengono prodotti rapporti sulla qualità dei dati, solitamente due volte nell'arco di ciascun ciclo dell'esercizio: subito dopo la data di invio, per una panoramica iniziale, e successivamente quale rapporto riepilogativo, in genere dopo sei-otto settimane dalla data di invio stabilita, termine entro il quale si considera che i dati aggregati raccolti siano pressoché finali. Gli esperti di vigilanza hanno accesso ai dati dello STE meno di ventiquattro ore dopo l'invio, grazie all'immediata elaborazione e convalida dei dati fornita dalla piattaforma CASPER (Centralised Submission Platform). Il rilascio dei dati inviati nuovamente e degli indicatori aggiornati avviene successivamente con frequenza giornaliera o maggiore ove richiesto.

La BCE effettua inoltre raccolte di dati aggiuntivi che non rientrano negli esercizi di rilevazione summenzionati, come ad esempio i dati necessari per il lavoro delle autorità di vigilanza e per le analisi tematiche. In aggiunta, specifici obblighi di segnalazione individuali possono essere imposti agli enti sulla base del singolo caso. La DG/HOL e la Divisione Dati di vigilanza bancaria della DG/S sono coinvolte nello sviluppo e nell'attuazione delle esigenze e del formato di segnalazione. Il principio fondamentale che guida le raccolte di dati aggiuntivi consiste nella conformità agli ultimi standard di segnalazione vigenti previsti dal quadro di segnalazione dell'ABE, che fornisce una solida base armonizzata. La BCE trae beneficio da tali standard e vi attinge ampiamente. Nell'ambito del processo di avvio di una nuova raccolta di dati, la BCE verifica sempre se i dati da richiedere siano già disponibili o se possano essere ottenuti dalle autorità di vigilanza senza comportare oneri di segnalazione aggiuntivi per le banche. Per facilitare tale compito, la Vigilanza bancaria della BCE cataloga tutte le sue richieste di dati microprudenziali, contenendo così l'onere segnalatico per gli enti vigilati ed evitando le ridondanze segnalatiche.

Quando i suoi obblighi di segnalazione aggiuntivi diventano stabili, la BCE propone adeguate modifiche al quadro di segnalazione dell'ABE al fine di ridurre la raccolta di dati supplementari.

#### 3.4.4 Elaborazione dei dati di vigilanza

I dati delle segnalazioni regolamentari, basati in particolare sul quadro di segnalazione dell'ABE e sul regolamento della BCE sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza, sono trasmessi dall'ente segnalante alla BCE tramite le ANC, le quali ricevono i dati dai soggetti vigilati presenti nelle loro rispettive giurisdizioni. Tuttavia, questo approccio sequenziale non si applica alle norme tecniche di attuazione sull'informativa o sulla segnalazione in materia di requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (minimum requirement for own funds and eligible liabilities, MREL) e di requisiti della capacità complessiva di assorbimento delle perdite (total loss-absorbing capacity, TLAC). Al fine di evitare doppie segnalazioni da parte delle banche alle ANC e alle autorità nazionali di risoluzione (ANR), tali dati sono raccolti tramite il Comitato di risoluzione unico, che riceve i propri dati dalle ANR. La Divisione Dati di vigilanza bancaria della DG/S è responsabile della raccolta dei dati dal quadro di segnalazione dell'ABE, compresi i dati FINREP estesi, che sono caricati dalle ANC o dal Comitato di risoluzione unico sul sistema informativo di vigilanza (Supervisory Banking Data System, SUBA) in formato XBRL. A seguito della ricezione e del caricamento di un file su SUBA (ovvero il file è conforme alle regole di compilazione dell'ABE e della BCE), il sistema inizia a valutare i dati mediante l'esecuzione automatica di un insieme completo di controlli di convalida. Tali controlli agiscono secondo tre modalità. In primo luogo, le norme di convalida dell'ABE verificano in generale la coerenza e l'accuratezza in un dato modulo o in due diversi moduli. Tali norme di convalida sono pubblicate periodicamente sulla [pagina Internet dell'ABE sui quadri di segnalazione](#). In secondo luogo, la BCE applica controlli di completezza che identificano eventuali modelli mancanti da un modulo di segnalazioni oppure inseriti in quest'ultimo inaspettatamente. In terzo luogo, la BCE applica alle segnalazioni ricevute anche

una serie di controlli aggiuntivi sulla qualità dei dati che ha messo a punto in collaborazione con le ANC (cfr. la sezione 3.4.5 Valutazione della qualità dei dati). Quando viene ricevuta una correzione, vengono ripetuti i regolari processi di controllo sopra descritti riguardanti la trasmissione e la qualità dei dati. Oltre a questi tre casi, la BCE svolge anche ulteriori controlli nell'ambito del proprio sistema di valutazione della qualità dei dati. Inoltre, la Divisione Dati di vigilanza bancaria sta conducendo un esercizio pilota che richiede alle banche di fornire spiegazioni dettagliate in caso di ritrasmissione significativa dei dati. Un altro esercizio, volto a promuovere l'assunzione di responsabilità negli organi di amministrazione degli enti, richiede la firma di un rapporto gestionale contenente una sintesi delle criticità individuate a livello di qualità dei dati nelle segnalazioni di vigilanza.

I dati delle segnalazioni regolamentari sono diffusi internamente ed esternamente. Conformemente alle decisioni dell'ABE sulle segnalazioni a essa trasmesse dalle autorità competenti, la maggior parte dei dati del quadro di segnalazione dell'ABE è inviata a quest'ultima immediatamente dopo il ricevimento. Si applica un approccio sequenziale per evitare la doppia trasmissione da parte delle ANC sia alla BCE sia all'ABE e per assicurare l'allineamento tra le basi di dati delle ANC, della BCE e dell'ABE.

I dati di vigilanza ricevuti in SUBA sono resi disponibili internamente nell'ambito della vigilanza bancaria europea in vari formati e strumenti. Tutti i moduli ricevuti in SUBA nel corso della giornata per gli SI e gli LSI sono convertiti durante la notte in diversi formati e caricati sul sistema di gestione delle informazioni e di segnalazione dell'MVU (IMAS). Questo processo consente agli esperti di vigilanza di accedere ai dati il giorno successivo alla loro ricezione da parte della BCE. Inoltre, tutti gli indicatori di rischio riguardanti gli SI e gli LSI sono aggiornati tempestivamente ogniqualvolta si riceva in SUBA almeno un modulo che influisca sui calcoli.

### 3.4.5 Valutazione della qualità dei dati

La disponibilità di dati adeguati e di qualità elevata è fondamentale sia per gli enti vigilati sia per l'autorità di vigilanza. La qualità dei dati e le capacità di aggregazione complessiva dei rischi a livello di impresa sono i prerequisiti essenziali di un processo decisionale solido e basato sul rischio, e dunque di un adeguato governo dei rischi. Le ANC sono responsabili della prima valutazione della qualità dei dati. Oltre all'insieme di controlli di convalida armonizzati definiti dall'ABE, ai dati trasmessi dagli enti significativi vengono applicati [ulteriori controlli sulla qualità dei dati](#), sviluppati dalla BCE in collaborazione con le ANC, al fine di individuare potenziali errori e fornire una valutazione standardizzata della loro qualità. La BCE sovrintende alla seconda valutazione dei dati. Tale attività comporta un monitoraggio periodico e l'individuazione di eventuali problemi che non sono stati risolti durante la prima valutazione della qualità dei dati. La BCE svolge inoltre ulteriori controlli, alcuni dei quali possono essere effettuati solo su serie di dati complete; tali verifiche includono analisi su gruppi di confronto, controlli di plausibilità e raffronti tra paesi. In linea con l'approccio sequenziale, la BCE, tramite le ANC, dà seguito con gli enti agli



errori e alle problematiche sulla plausibilità rilevati nel corso della seconda valutazione.

La valutazione della qualità dei dati alla BCE è condotta sulla base di un insieme di criteri definito.

- **Puntualità:** la differenza temporale tra il termine previsto per la trasmissione e l'invio effettivo dei dati alla BCE.
- **Accuratezza:** la vicinanza del valore segnalato al concetto prudenziale sottostante. Nel contesto delle statistiche di vigilanza l'accuratezza è intesa come assenza di errori e corrispondenza esatta tra i valori segnalati e il concetto sottostante per ciascuno dei punti di dati. In pratica, la dimensione dell'accuratezza è quantificata verificando la sussistenza di legami logici tra diversi sottoinsiemi di dati (ossia tra modelli), la loro corrispondenza con i dati principali associati all'ente e con altri dati pubblicati.
- **Completezza:** la disponibilità delle informazioni richieste. I controlli di completezza sono svolti per individuare le informazioni mancanti.
- **Attendibilità:** la vicinanza dei valori rivisti di determinati punti di dati al valore iniziale rilasciato. Tale criterio si fonda sulla definizione di ritrasmissioni significative ed è valutato mediante analisi sulle ritrasmissioni.
- **Plausibilità:** controlli finalizzati a individuare i dati anomali nelle segnalazioni. Tale verifica viene effettuata tramite la revisione delle serie storiche della variabile interessata al fine di constatare se i valori si discostano significativamente dai livelli osservati solitamente o risultano particolarmente elevati/ridotti rispetto agli enti del gruppo di confronto.

Sulla base di questi criteri, la DG Statistiche predispone rapporti e cruscotti informativi, compresa una comunicazione trimestrale sulla qualità dei dati per ogni SI. La DG Statistiche condivide i rapporti sulla qualità dei dati con le ANC e informa queste ultime sui relativi sviluppi. Il GVC è il destinatario dei rapporti, che sono utilizzati per il monitoraggio della qualità dei dati. Ove il rapporto riveli criticità significative in merito alla qualità dei dati e ove il GVC individui, a seguito di un'analisi proporzionata, violazioni dei requisiti regolamentari, questo adotterà azioni di vigilanza. Tali azioni possono configurarsi come provvedimenti operativi indirizzati al soggetto vigilato oppure convocazioni di incontri con gli esponenti aziendali. In alternativa, il GVC potrebbe proporre il ricorso ai [poteri di vigilanza](#) al Consiglio di vigilanza e al Consiglio direttivo. Inoltre, i risultati di tale monitoraggio potrebbero confluire nella valutazione dei rischi del soggetto vigilato interessato per ulteriori approfondimenti.

## 4 Vigilanza sugli enti significativi

L'azione di vigilanza bancaria inizia con la pianificazione delle attività correnti, definite nel Programma di revisione prudenziale (Supervisory Examination Programme, SEP). Il SEP contempla i compiti e le attività relativi alla vigilanza ordinaria e alle missioni in loco, coerentemente con le risorse disponibili.

L'individuazione e la valutazione dei rischi e delle vulnerabilità principali che riguardano gli enti soggetti alla vigilanza bancaria europea rappresentano una parte fondamentale del ruolo della BCE nella vigilanza bancaria. Costituiscono la base per la definizione delle priorità di vigilanza e confluiscono nelle occupazioni correnti dei gruppi di vigilanza congiunti (GVC).

La vigilanza ordinaria prevede una serie di attività espletate periodicamente o puntualmente e intese a valutare l'idoneità dei membri degli organi di amministrazione, verificare la conformità alla regolamentazione prudenziale, analizzare il profilo di rischio e condurre il Processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP). Per gli enti significativi soggetti alla vigilanza bancaria europea questi compiti rientrano tra le funzioni dei GVC. Oltre alla vigilanza corrente, può rendersi necessario svolgere verifiche approfondite su alcuni temi tramite apposite missioni in loco (ad esempio un'ispezione o un'indagine sui modelli interni). Le ispezioni in loco sono solitamente effettuate da un gruppo ispettivo, che, sebbene indipendente sul piano organizzativo, lavora in stretta collaborazione con il rispettivo GVC.

Le varie attività hanno in genere come esito misure di vigilanza rivolte all'ente vigilato. Alle attività e alle decisioni di vigilanza fanno seguito di norma alcune fasi sistematiche quali il monitoraggio della conformità e, se necessario, l'imposizione di misure amministrative e sanzioni.

### 4.1 Pianificazione operativa

#### 4.1.1 Determinazione della proporzionalità dell'impegno di vigilanza

Articoli 97 e 99 della CRD

La vigilanza deve essere basata sul rischio ma anche commisurata alla tipologia di ente vigilato. Le risorse complessive della vigilanza bancaria europea devono pertanto essere attribuite all'attività di controllo sui diversi enti in modo tale da tenere conto di questi due obiettivi. Di conseguenza i livelli dell'impegno di vigilanza risultano diversi: a enti dissimili corrispondono frequenza e intensità della vigilanza differenziate. Vi è un collegamento diretto tra il profilo di rischio complessivo di un ente e il livello di impegno nelle attività di vigilanza.

Nell'attribuire gli enti significativi (significant institutions, SI) a un livello di impegno si tiene conto di due ordini di valutazioni.

Da un lato si considerano le dimensioni e la complessità dell'ente. Questi aspetti influiscono, fra l'altro, sull'attribuzione dei soggetti vigilati a diverse classi, laddove la "Classe 1" comprende gli enti più grandi e complessi.

Dall'altro lato si considera la rischiosità intrinseca dell'ente, determinata dalla più recente valutazione complessiva dei rischi svolta dal GVC nell'ambito dello SREP annuale. L'esito di questa valutazione è un punteggio compreso fra uno e quattro per ciascun soggetto vigilato, ove quattro è attribuito agli enti più rischiosi. Questo processo di valutazione è descritto in dettaglio nella sezione 4.6.

## 4.1.2 Definizione del Programma di revisione prudenziale

Articoli 97, 98 e 99 della CRD  
Orientamenti sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) (ABE/GL/2014/13)

I SEP per gli SI prevedono sia le attività correnti svolte a distanza dai GVC sia le attività effettuate dai gruppi ispettivi presso i locali dell'ente vigilato.

Ogni anno il GVC elabora un SEP per ciascun SI di cui si occupa. Le attività del SEP attingono dai requisiti regolamentari vigenti, dal Manuale di vigilanza e dalle priorità di vigilanza.

Inoltre, i GVC possono sempre svolgere, se del caso, compiti specifici che non fanno parte del SEP, specie per affrontare un contesto in rapida evoluzione in termini di rischi nei singoli enti o al livello più ampio del sistema.

All'inizio di ogni anno i GVC condividono con i soggetti vigilati una sintesi del SEP, che traccia le linee generali provvisorie delle principali attività previste che richiedono la partecipazione diretta degli enti.

Il quadro semplificato del SEP si articola in tre componenti.

1. **Attività a distanza** che i GVC programmano per l'anno successivo, quali lo SREP e le verifiche approfondite ("deep dive"), ossia le analisi su temi scelti dai GVC per far fronte a determinate problematiche riguardanti i singoli SI.
2. **Attività in loco**, quali le ispezioni e le indagini sui modelli interni.
3. Inoltre il SEP comprende un elenco di **richieste di informazioni** che saranno prevedibilmente trasmesse nel corso dell'anno (con cadenza sia puntuale sia periodica).

Un aggiornamento del quadro semplificato del SEP è condiviso a metà dell'anno per integrare le eventuali modifiche.

## 4.2 Analisi del rischio intese a individuare e valutare i rischi e le vulnerabilità principali

L'individuazione e la valutazione dei rischi e delle vulnerabilità principali che riguardano gli enti soggetti alla vigilanza bancaria europea rappresentano una parte fondamentale del ruolo della BCE nella vigilanza bancaria. Costituiscono la base per

la definizione delle priorità di vigilanza e confluiscono nelle occupazioni correnti dei GVC. L'individuazione e il regolare monitoraggio dei rischi che si profilano e di quelli esistenti (cfr. la sezione 4.2.1) sono integrati da verifiche approfondite o analisi tematiche su determinati argomenti (cfr. la sezione 4.4.3), prove di stress (cfr. la sezione 4.2.2) e studi di impatto della regolamentazione vigente o di prossima introduzione (cfr. la sezione 4.2.3).

## 4.2.1 Individuazione dei rischi emergenti

Articoli 3, 4 e 10 del regolamento sull'MVU

La valutazione dei rischi più rilevanti cui sono esposti i soggetti vigilati, in particolare l'individuazione precoce dei nuovi rischi che si profilano, rappresenta un presupposto importante per il successo della vigilanza bancaria. Costituisce anche un buon punto di partenza per il regolare processo di pianificazione strategica in cui sono definite le priorità di vigilanza. La Divisione Rischio strategico e analisi dei dati svolge apposite analisi orizzontali e una valutazione complessiva dei rischi e delle vulnerabilità principali negli Stati membri partecipanti. Essa è incaricata di:

1. individuare i nuovi rischi e monitorare i mutamenti nel panorama dei rischi dei soggetti vigilati;
2. svolgere approfondite attività di analisi orizzontali sui rischi in varie forme e con diversa frequenza, che interessino tutti gli ambiti pertinenti e tutte le categorie di rischio rilevanti;
3. fornire competenze e ausilio ai GVC e ad altre divisioni per le loro attività di vigilanza, compresi la definizione e la predisposizione di strumenti di monitoraggio e analisi, le analisi comparate su aree di rischio fondamentali e il supporto specialistico nell'analisi dei rischi.

L'analisi dei rischi condotta nell'ambito della vigilanza bancaria europea si avvale 1) dell'accesso diretto ai GVC quale importante fonte di informazione sui singoli enti e 2) del lavoro effettuato da altre aree operative della BCE, ad esempio le analisi macroprudenziali.

Un esercizio annuale di valutazione dei rischi (lo SREP) è svolto in stretta collaborazione con una rete di esperti e funzioni orizzontali equivalenti in seno alle autorità nazionali competenti (ANC). Gli esiti dell'esercizio e delle altre attività analitiche in corso sono condivisi regolarmente con i GVC.

I risultati dell'analisi dei rischi e delle vulnerabilità correnti sono presi in considerazione nella pianificazione strategica globale e confluiscono nel SEP complessivo (cfr. la sezione 4.1). Sono integrati da verifiche approfondite da parte dei GVC, prove di stress (cfr. la sezione 4.2.2), studi di impatto della regolamentazione vigente o di prossima introduzione (cfr. la sezione 4.2.3) e analisi tematiche su determinati argomenti (cfr. la sezione 4.4.3).

## 4.2.2 Prove di stress

Articolo 4, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sull'MVU

Articolo 100 della CRD

Considerando 43 e articoli 21, 22 e 32 del regolamento sull'ABE

Le prove di stress sono uno strumento fondamentale per la misurazione di un solo rischio o di una combinazione di rischi in determinati scenari di stress. Nell'ambito della Vigilanza bancaria della BCE, la Divisione Esperti in stress test svolge i compiti orizzontali relativi alle prove di stress microprudenziali. Per gli SI questo implica partecipare alle prove di stress annuali previste dall'articolo 100 della CRD ai fini dello SREP. Per gli enti soggetti alla vigilanza bancaria europea sono previste prove di stress esaustive sulla solvibilità nel quadro degli esercizi di stress biennali a livello di UE posti in essere e coordinati dall'Autorità bancaria europea (ABE). Negli anni in cui non vi sono prove di stress a livello di UE la Vigilanza bancaria della BCE svolge esercizi di stress tematici incentrati su determinate priorità di vigilanza (ad esempio rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario nel 2017, rischio di liquidità nel 2019, rischio climatico nel 2022 e resilienza cibernetica nel 2024). Occasionalmente, in caso di sviluppi finanziari e macroeconomici imprevisti, sono condotte prove di stress mirate di tipo desktop, ossia che non comportano interazioni con i soggetti vigilati, (quali le analisi di vulnerabilità svolte nel 2020 e nel 2022) al fine di valutare i rischi e le vulnerabilità pertinenti.

Fra questi compiti vi sono l'elaborazione della metodologia e dei modelli degli esercizi di stress, l'impostazione e l'attuazione della strategia di assicurazione della qualità necessaria a sottoporre ad analisi critica le proiezioni effettuate dagli enti per le prove di stress, nonché la sorveglianza sullo sviluppo dei modelli e dell'infrastruttura informatica corrispondenti. Tali compiti sono svolti, ove opportuno, in collaborazione con altre divisioni della BCE, con l'ABE e/o le ANC.

Le prove di stress microprudenziali sono spesso integrate da componenti macroprudenziali incentrate sugli effetti sistemici piuttosto che sulle singole banche e sono condotte in maniera top-down, senza il coinvolgimento degli enti vigilati. In particolare, questi esercizi colgono importanti effetti di retroazione o effetti di rete. I primi possono verificarsi, ad esempio, attraverso mutamenti avversi delle condizioni di contesto provocati da uno scenario di stress con un impatto negativo sui prestiti. I secondi si propagano in un tale scenario, tramite, ad esempio, le connessioni tra gli enti dal lato dei prestiti o della provvista. Gli effetti di retroazione e di rete sono spesso oggetto di modelli di tipo top-down sviluppati per le analisi macroprudenziali e di stabilità finanziaria. Tali modelli vanno a integrare le prove di stress di tipo bottom-up di natura più microprudenziale, in cui solitamente le banche utilizzano i propri modelli e che sono incentrate a riflettere i rischi con elevata sensibilità e ad assicurare la confrontabilità dei risultati tra gli enti. Quest'ultimo aspetto è di particolare importanza dal momento che in genere tali risultati confluiscono nello SREP.

Oltre a contribuire agli esercizi di stress a livello di sistema, la Divisione Esperti in stress test effettua anche analisi di sensibilità e altre valutazioni quantitative ai fini del processo decisionale di vigilanza. In tale contesto, fornisce ai GVC gli strumenti per l'analisi critica delle proiezioni sul capitale e sulla liquidità elaborate dalle banche, ad esempio, nell'ambito del Processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (Internal Capital Adequacy Assessment Process,

ICAAP), del Processo interno di valutazione dell'adeguatezza della liquidità (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process, ILAAP) e della pianificazione del capitale e del risanamento.

### 4.2.3 Studi di impatto quantitativi

Per la vigilanza bancaria europea l'identificazione e il monitoraggio dei rischi dei soggetti vigilati comporta anche la valutazione della conformità degli enti significativi alle misure micro e macroprudenziali vigenti nonché alle iniziative regolamentari di prossima introduzione.

Nell'ambito di tale mandato, la Divisione Politiche di vigilanza contribuisce a esercizi periodici di monitoraggio per accertare il grado di conformità dei soggetti vigilati alla regolamentazione e agli standard micro e macroprudenziali vigenti e di imminente introduzione. Inoltre svolge alcuni studi di impatto quantitativi riguardanti iniziative regolamentari e di vigilanza.

## 4.3 Verifica dei requisiti di idoneità dei membri degli organi di amministrazione

### 4.3.1 Obiettivi

Gli organi di amministrazione degli enti devono essere idonei ad assolvere le proprie responsabilità ed essere composti in modo tale da contribuire all'amministrazione efficace dell'ente e a un processo decisionale equilibrato. Questi aspetti non hanno un impatto solo sulla stabilità e sulla solidità dello stesso ente, ma anche sul settore bancario in generale, poiché rafforzano la fiducia dei cittadini in coloro che gestiscono il settore finanziario dell'area dell'euro.

Ai soggetti vigilati competono in via primaria la selezione e la nomina di esponenti in seno al rispettivo organo di amministrazione che soddisfino i requisiti di idoneità allo svolgimento dell'incarico. Oltre che prima della nomina, gli enti vigilati sono tenuti a effettuare le proprie valutazioni e verifiche sui componenti degli organi di amministrazione anche su base continuativa (ad esempio se si è prodotta una variazione significativa delle deleghe di un esponente aziendale o, più in generale, se intervengono nuovi fatti successivi alla valutazione iniziale suscettibili di influire sulla verifica di idoneità). A tal fine gli intermediari vigilati devono ottenere la piena e trasparente collaborazione degli interessati. Qualora dopo la verifica iniziale emergano rilievi gravi riguardanti un membro dell'organo di amministrazione di un ente, quest'ultimo è tenuto a riesaminare l'idoneità di tale membro allo svolgimento dell'incarico e a informare l'ANC pertinente e la BCE circa i nuovi fatti intervenuti. In aggiunta, la BCE può dare origine in qualsiasi momento al riesame dell'idoneità di un componente dell'organo di amministrazione.

### 4.3.2 Ambito di applicazione

La BCE è competente per le decisioni in materia di verifica dell'idoneità di tutti i membri dell'organo di amministrazione, sia con funzione di gestione (membri esecutivi) sia con funzione di supervisione strategica e controllo (membri non esecutivi), per tutti i soggetti sottoposti alla sua vigilanza diretta (SI), che siano enti creditizi o società di partecipazione finanziaria (mista), nonché per gli enti meno significativi (less significant institutions, LSI) nel contesto delle autorizzazioni all'attività bancaria o delle partecipazioni qualificate. Le regolari nomine presso gli LSI (cioè che non riguardano autorizzazioni o partecipazioni qualificate) ricadono nella sfera di competenza delle ANC.

La BCE esercita una funzione di controllo sull'accesso agli organi aziendali; ha il compito di assicurare che gli enti significativi vigilati ottemperino agli obblighi di dotarsi di solidi dispositivi di governance, fra cui rientrano anche i requisiti di idoneità applicabili ai responsabili della loro amministrazione. Inoltre, la BCE ha l'autorità diretta di esercitare i poteri di vigilanza sanciti dal diritto nazionale e non espressamente previsti dal diritto dell'UE in materia di approvazione della nomina dei responsabili delle principali funzioni aziendali e dei dirigenti addetti alle filiali degli SI conformemente alle condizioni ed entro i limiti definiti dal diritto nazionale.

### 4.3.3 Quadro giuridico

CRR

Articoli 88, 91 e 121 della CRD

Articoli 4, 6 e 9 del regolamento sull'MVU

Articoli 93 e 94 del regolamento quadro sull'MVU

Ai fini dell'assolvimento dei propri compiti di vigilanza, la BCE applica tutto il pertinente diritto dell'UE e, se questo si compone di direttive, la legislazione nazionale di recepimento. I requisiti di idoneità sono trattati brevemente nella CRD, che contempla gli standard di idoneità nella sostanza, senza però fornire indicazioni dettagliate sui diversi criteri da applicare e tralasciando il tipo di procedura di vigilanza da seguire.

Pertanto, ai fini delle decisioni in materia di idoneità nell'ambito dell'MVU, la BCE applicherà tali requisiti sostanziali fissati nella normativa nazionale vincolante che dà attuazione alla CRD. Poiché i requisiti di idoneità contenuti nella CRD devono considerarsi disposizioni di armonizzazione minima, il loro recepimento è stato attuato in maniera differente nei paesi dell'area dell'euro. In alcuni casi ci si è anche spinti al di là dei requisiti previsti dalla CRD.

Oltre alla legislazione nazionale, la BCE si conforma anche agli orientamenti sull'idoneità e a quelli sulla governance interna emanati dall'ABE. Questi orientamenti riconoscono alle ANC e alla BCE un certo margine nell'ulteriore precisazione dei requisiti. Nel condurre le verifiche dei requisiti di idoneità la BCE tiene conto delle definizioni e dei concetti esposti in tali orientamenti.

I requisiti regolamentari devono essere applicati nella pratica dalle autorità competenti in sede di valutazione dell'idoneità dei componenti degli organi di amministrazione. Affinché ciò avvenga in modo coerente, sono necessari chiarimenti sulla loro interpretazione, nonché lo sviluppo di prassi e processi di vigilanza comuni.

A tal fine, la BCE, insieme alle ANC, ha predisposto politiche riguardanti i criteri di idoneità nonché prassi e processi di vigilanza che spiegano in maggiore dettaglio le modalità in cui la vigilanza bancaria europea applica, sulla base del singolo caso, la CRD e gli orientamenti dell'ABE. Tali politiche sono adottate fatto salvo il diritto nazionale e in conformità degli orientamenti dell'ABE. Ove non in contrasto con disposizioni legislative vincolanti a livello nazionale, la BCE e le ANC dovranno attenersi. Le ANC hanno concordato, nella misura del possibile, di interpretare ed elaborare la legislazione nazionale in linea con queste politiche.

Le politiche e le prassi di vigilanza sopra citate sono illustrate in maggior dettaglio nella Guida alla verifica dei requisiti di idoneità pubblicata dalla BCE sul suo sito Internet dedicato alla vigilanza bancaria.

#### 4.3.4 Criteri di valutazione

L'idoneità dei membri dell'organo di amministrazione è valutata sulla base di cinque criteri: esperienza, onorabilità, conflitti di interessi e indipendenza di giudizio, disponibilità di tempo, idoneità complessiva.

Il principio di proporzionalità si applica a tutto il processo di verifica dei requisiti; l'applicazione dei criteri di idoneità dovrebbe pertanto essere commisurata alle dimensioni dell'ente, alla natura, alla portata e alla complessità delle sue attività, nonché al particolare incarico da ricoprire. L'applicazione del principio di proporzionalità ai criteri di idoneità non deve determinare un abbassamento degli standard di idoneità, ma può risultare in un approccio differenziato nella procedura di valutazione o nell'applicazione dei criteri (ad esempio in termini di livello o ambiti di conoscenza, competenze ed esperienza o in termini di disponibilità di tempo richiesta ai componenti dell'organo di amministrazione con funzione di gestione, di supervisione strategica e di controllo). Pertanto, la valutazione scaturirà sempre in un'analisi del singolo caso e in un giudizio di vigilanza.

Rilievi gravi (relativi fra l'altro a operazioni di riciclaggio di denaro, frodi o altro formulati nel contesto di ispezioni in loco o di procedimenti giudiziari) potrebbero inficiare l'idoneità di un esponente nominato, pur in assenza di legami diretti tra i propri ruoli e responsabilità e i rilievi in questione. Ci si attende che ciascun componente dell'organo di amministrazione abbia una comprensione adeguata e fornisca un contributo in relazione agli ambiti di attività dei quali è individualmente responsabile assieme agli altri membri dell'organo di amministrazione, anche nel caso in cui la responsabilità esclusiva per ambiti specifici ricada su un singolo componente. Pertanto, ogni membro può essere ritenuto individualmente responsabile del mancato assolvimento della responsabilità complessiva di affrontare adeguatamente le questioni emerse (responsabilità individuale).



### 4.3.5 Esperienza

I componenti dell'organo di amministrazione devono possedere le conoscenze, le competenze e l'esperienza sufficienti a esercitare le proprie funzioni. Con il termine "esperienza", utilizzato nel prosieguo in senso lato, si indicano sia l'esperienza professionale pregressa sia le conoscenze (e competenze) tecniche acquisite tramite l'istruzione e la formazione.

Tutti i membri dell'organo di amministrazione dovrebbero possedere, come minimo, conoscenze tecniche di base nel settore bancario che consentano loro di comprendere le attività e i principali rischi dell'ente. Il livello e la natura dell'esperienza richiesta a un componente dell'organo di amministrazione con funzione di gestione possono differire da quelli richiesti a un membro dell'organo di amministrazione con funzione di supervisione strategica o di controllo, in particolare se tali funzioni sono svolte da organi diversi. Ulteriore esperienza potrebbe essere ritenuta necessaria in virtù di fattori rilevanti quali la funzione da ricoprire, la natura, le dimensioni e la complessità dell'ente o altri elementi da considerare nel caso specifico (ad esempio antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, rischi afferenti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e la sicurezza, rischi climatici e ambientali ecc.).

### 4.3.6 Onorabilità

I componenti dell'organo di amministrazione devono soddisfare nel continuo i requisiti di onorabilità. Un esponente nominato è considerato in possesso di detti requisiti se non sussistono motivazioni obiettive e dimostrabili che suggeriscono il contrario, in particolare tenendo conto delle informazioni pertinenti disponibili sui fattori e sulle situazioni elencati in questa sezione.

Un esponente di nuova nomina sarà considerato in possesso dei requisiti di onorabilità ove non ricorrano elementi che suggeriscano il contrario e in assenza di dubbi fondati sull'onorabilità del soggetto stesso. Qualora la condotta personale o professionale di un esponente nominato susciti qualsiasi dubbio sulla sua capacità di assicurare la sana e prudente gestione dell'ente creditizio, il soggetto vigilato e/o l'esponente in questione informano l'autorità competente, che valuterà la rilevanza delle circostanze.

I procedimenti penali o amministrativi, in corso e conclusi, possono influire sull'onorabilità dell'esponente nominato e dell'ente vigilato, anche nel caso in cui la nomina dell'esponente avvenga in uno Stato membro o in un paese diverso da quello in cui si sono verificati i relativi eventi. I procedimenti in corso possono anche influire sulla capacità dell'esponente di dedicare tempo sufficiente alle proprie funzioni e pertanto devono costituire anch'essi elemento di valutazione.

#### 4.3.7 Conflitti di interessi

I componenti dell'organo di amministrazione dovrebbero essere in grado di pervenire a decisioni fondate, obiettive e indipendenti (ossia agire con indipendenza di giudizio). I conflitti di interessi personali, professionali, finanziari o politici possono compromettere l'indipendenza di giudizio.

L'ente vigilato dovrebbe essere dotato di politiche di governance che assicurino l'individuazione, la comunicazione, l'attenuazione, la gestione e la prevenzione dei conflitti di interessi, siano essi effettivi, potenziali (ossia ragionevolmente prevedibili) o percepiti come tali dall'opinione pubblica. Il conflitto si genera quando il perseguimento degli interessi di un esponente aziendale potrebbe influire negativamente su quelli dell'ente vigilato.

La presenza di un conflitto di interessi non indica necessariamente che l'esponente nominato non possa essere considerato idoneo. Ciò si verifica solo se il conflitto di interessi pone un rischio rilevante e non è possibile prevenire, attenuare o gestire adeguatamente tale conflitto di interessi sulla base delle politiche scritte dell'ente vigilato.

Andranno altresì osservati gli eventuali ulteriori criteri specifici di indipendenza formale previsti dal diritto sostanziale nazionale nel contesto delle verifiche dei requisiti di idoneità per alcuni componenti dell'organo di amministrazione ("amministratori indipendenti").

#### 4.3.8 Disponibilità di tempo

Tutti i componenti dell'organo di amministrazione devono poter dedicare tempo sufficiente all'esercizio delle loro funzioni all'interno dell'ente. Il tempo che un membro dell'organo di amministrazione è in grado di riservare alle sue funzioni può dipendere da diversi fattori quali il numero degli incarichi ricoperti (valutazione quantitativa). In aggiunta, dovranno essere presi in considerazione anche aspetti di natura qualitativa.

Il limite al cumulo di incarichi per i componenti dell'organo di amministrazione di un ente significativo di cui alla CRD è dato da: un incarico di amministratore esecutivo con due incarichi di amministratore non esecutivo oppure quattro incarichi di amministratore non esecutivo. Tuttavia, sono previste due eccezioni a tale norma: 1) alcuni incarichi multipli sono computati come un unico incarico ("cumulo privilegiato"), ossia incarichi di amministratore ricoperti nello stesso gruppo o in enti membri dello stesso sistema di tutela istituzionale, oppure incarichi di amministratore ricoperti in imprese in cui l'ente detiene una partecipazione qualificata; 2) incarichi di amministratore in organizzazioni che non perseguono prevalentemente obiettivi commerciali, i quali non rilevano ai fini dei suddetti limiti.

I fattori qualitativi che determinano la quantità di tempo che un componente dell'organo di amministrazione può destinare alla propria funzione comprendono: 1) le dimensioni e la situazione degli enti in cui gli incarichi di amministratore sono

ricoperti unitamente alla natura, alla portata e alla complessità delle attività; 2) il luogo o il paese di insediamento degli enti; 3) altri impegni e circostanze di natura personale o professionale (ad esempio un procedimento giudiziario in cui l'esponente nominato sia coinvolto oppure, quale fattore attenuante, le sinergie fra i mandati o le posizioni esistenti). Nel valutare se l'esponente nominato potrà riservare tempo sufficiente allo svolgimento delle sue funzioni, l'ente vigilato dovrebbe tenere conto anche del tempo necessario per l'apprendimento e lo sviluppo continui, nonché del margine per circostanze impreviste, ossia non solo situazioni di emergenza relative all'ente, ma anche circostanze che potrebbero influire inaspettatamente sulla disponibilità di tempo (ad esempio procedimenti giudiziari).

#### 4.3.9 Idoneità complessiva

È responsabilità primaria dell'ente vigilato individuare le carenze nell'idoneità complessiva del proprio organo di amministrazione tramite un'autovalutazione condotta, ad esempio, sulla base di una matrice di idoneità. L'ente vigilato dovrebbe comunicare le carenze individuate al GVC, e quindi discuterne, alla luce del fatto che la verifica dell'idoneità complessiva dell'organo di amministrazione rientra nell'ambito dell'ordinaria attività di vigilanza in materia di governance. Il modo in cui l'esponente contribuisce all'idoneità complessiva costituisce uno dei criteri da valutare in sede di verifica iniziale dei requisiti di idoneità dell'esponente aziendale. La valutazione tiene debitamente conto della diversità dell'organo di amministrazione, come pure delle circostanze specifiche dell'ente e delle sue necessità in funzione del profilo di rischio individuate nell'ambito delle attività correnti di vigilanza.

#### 4.3.10 Procedura di valutazione

La BCE assume solo le decisioni sulle nomine effettuate presso gli enti significativi, salvo il caso in cui le nomine rientrino nelle procedure relative al rilascio dell'autorizzazione all'attività bancaria o alle partecipazioni qualificate (procedure comuni per gli SI e gli LSI).

Le nomine sono comunicate dall'ente significativo (o in via eccezionale dall'esponente nominato) all'ANC di riferimento utilizzando i moduli di notifica nazionali. L'ANC informa quindi la BCE. La procedura di valutazione e le relative interazioni fra gli enti interessati e le autorità di vigilanza avvengono, per quanto possibile, nella piattaforma digitale dedicata (portale). L'ANC e la BCE raccolgono congiuntamente le informazioni necessarie, svolgono la valutazione e presentano una proposta dettagliata di decisione.

A seguito di ogni verifica dei requisiti di idoneità la BCE adotta una decisione formale entro la scadenza prevista dalla normativa nazionale, ove applicabile. Un esponente nominato è considerato in possesso o non in possesso dei requisiti di idoneità. Tuttavia, la BCE ha il potere di includere disposizioni accessorie (ossia condizioni oppure obblighi ed eccezionalmente raccomandazioni) nelle decisioni positive.

Qualora non sia possibile superare adeguatamente tramite tali disposizioni gli elementi di criticità riscontrati, sarà necessario assumere una decisione negativa. La BCE ha il potere di rimuovere, in qualsiasi momento, i componenti dell'organo di amministrazione di un ente significativo vigilato che non soddisfino i requisiti di idoneità.

Il soggetto vigilato (o in via eccezionale l'esponente nominato) riceve notifica della decisione adottata dalla BCE. Il soggetto vigilato e l'esponente nominato devono inoltre soddisfare qualsiasi altro requisito previsto dalla legislazione nazionale vigente, ad esempio eventuali obblighi di iscrizione in un registro nazionale.

L'esponente o il soggetto vigilato può richiedere un riesame alla Commissione amministrativa del riesame della BCE o impugnare la decisione direttamente dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

## 4.4 Conduzione della vigilanza ordinaria

La vigilanza ordinaria sugli SI è condotta dai GVC con il supporto delle divisioni orizzontali della BCE e delle ANC. Tale attività prevede misure periodiche e ad hoc e comprende l'attuazione del SEP (cfr. la sezione 4.1) e l'esecuzione dello SREP (cfr. la sezione 4.5). Inoltre, i GVC assicurano il coordinamento con i gruppi ispettivi e tengono i contatti con le autorità nazionali di vigilanza.

I GVC raccolgono informazioni sull'ente su base continuativa e mantengono un dialogo di vigilanza costante.

### 4.4.1 Raccolta delle informazioni

Articoli 10 e 11 del regolamento sull'MVU

Nell'ambito della valutazione continua del profilo di rischio dell'ente, il GVC utilizza un'ampia gamma di fonti informative di natura quantitativa e qualitativa. I GVC fungono da punto unico di accesso per tutte le comunicazioni con i soggetti vigilati e con le altre autorità di vigilanza all'interno dell'MVU. Il coordinatore del GVC si occupa della distribuzione delle informazioni tra tutte le parti coinvolte, che sono conservate nel sistema di gestione delle informazioni dell'MVU.

Tuttavia, per ragioni di ordine giuridico e tecnico, vi sono eccezioni al principio del punto unico di accesso. Per la raccolta della maggior parte delle informazioni quantitative vigono specifici regolamenti procedurali. Nel caso delle segnalazioni periodiche, ad esempio COREP e FINREP, si ricorre alle piattaforme e alle procedure di segnalazione in uso (cfr. la sezione 3.4).

In genere, la BCE può richiedere ai soggetti vigilati la presentazione di documenti nonché spiegazioni, oralmente o per iscritto, in merito alle informazioni in essi contenute. La documentazione può includere, ad esempio, dati interni e reportistica gestionale, politiche, relazioni sulla gestione dei rischi, audit interni, strategie oppure piani industriali e patrimoniali. Per il monitoraggio di temi e rischi specifici, la BCE

può inoltre ricorrere a ulteriori dati raccolti nel corso delle sue attività di vigilanza nonché a informazioni provenienti da fornitori esterni.

#### 4.4.2 Mantenimento di un dialogo di vigilanza costante

Articoli 10, 97, 104 e 105 della CRD  
Orientamenti sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)  
(ABE/GL/2014/13)

Nell'attività di vigilanza ordinaria i GVC tengono riunioni periodiche e ad hoc con i soggetti vigilati a vari livelli gerarchici. Il mantenimento di un dialogo costante è molto importante per l'identificazione precoce dei rischi e per la tempestività delle misure correttive di vigilanza. Tale dialogo promuove altresì una comprensione comune tra i soggetti vigilati e le autorità di vigilanza in merito agli elementi e alle determinanti principali dell'esito delle procedure, quali lo SREP e le prove di stress. In aggiunta ci si attende che, nel quadro del dialogo di vigilanza, gli enti comunichino tempestivamente alle autorità di vigilanza gli sviluppi rilevanti in atto riguardo ai rischi e ai mercati.

Nell'ambito del processo annuale di predisposizione del SEP, ogni GVC elabora per ogni soggetto vigilato un calendario annuale delle riunioni principali, che può essere aggiornato in maniera flessibile durante tutto l'anno. Inoltre, l'autorità di vigilanza o il soggetto vigilato può richiedere riunioni ad hoc. Peraltro, le ANC e gli esponenti locali degli enti possono tenere riunioni su temi che esulano dai compiti di vigilanza dell'MVU senza coinvolgere i GVC, che dovranno comunque esserne informati.

Riunioni periodiche sono convocate con gli esponenti sia del gruppo sia delle controllate significative. In genere, si tiene almeno un incontro all'anno con l'amministratore delegato, con il responsabile della gestione dei rischi (Chief Risk Officer) e con il responsabile dell'amministrazione finanziaria (Chief Financial Officer), nonché con il presidente del consiglio di sorveglianza del soggetto vigilato e con il capo dell'internal audit a livello di gruppo e di controllate rilevanti. Inoltre, possono essere convocati incontri con i responsabili delle principali linee di attività e delle funzioni di conformità alle norme e di supporto, a cui si aggiungono riunioni tematiche a livello tecnico.

Quale elemento fondamentale del dialogo di vigilanza, il coordinatore del GVC convoca di norma una riunione con l'organo di amministrazione dell'ente al fine di presentare le conclusioni dello SREP e le motivazioni alla base del relativo progetto di decisione. In tal modo, l'ente è consapevole delle modalità in cui è stata condotta la valutazione e delle aree che necessitano di miglioramenti.

Occasionalmente la BCE organizza anche ulteriori incontri con il settore bancario, come workshop per gli amministratori delegati su appositi temi.

#### 4.4.3 Svolgimento di analisi tematiche nell'ambito dell'MVU

Articolo 99 della CRD  
Articolo 4, articolo 6, paragrafo 1, articolo 9, paragrafo 1, e articolo 10 del regolamento sull'MVU

La BCE svolge analisi tematiche e attività orizzontali su argomenti riguardanti generalmente gruppi di enti di vari paesi che differiscono tra loro per modello imprenditoriale adottato, dimensioni e complessità (ad esempio l'[analisi tematica sulla governance e sulla propensione al rischio](#)). Il campione di enti oggetto di analisi

è selezionato in funzione della tolleranza al rischio definita da ogni GVC per l'ente vigilato allo scopo di assicurare lo svolgimento di solide indagini orizzontali e comparate. Il fine è quello di cogliere indicazioni preziose sui profili di rischio osservati negli Stati membri partecipanti; pertanto le analisi tematiche generali interessano l'intera popolazione di soggetti vigilati, mentre le attività orizzontali soltanto un numero ristretto di essi. Le analisi tematiche sono volte ad acquisire una conoscenza approfondita degli argomenti prescelti tramite il ricorso alla rilevazione di evidenze. A seconda dell'argomento e dei rilievi, gli esiti delle analisi tematiche possono essere utilizzati per elaborare orientamenti nell'ambito dell'MVU, contribuire all'individuazione e/o alla promozione di migliori prassi, nonché dare luogo a misure qualitative e/o quantitative a livello di singolo ente. Gli esiti delle analisi tematiche per gli enti inclusi nel campione sono considerati ai fini dello SREP annuale.

Gli argomenti delle analisi tematiche sono stabiliti dal Consiglio di vigilanza, che approvando le priorità di vigilanza per l'anno successivo individua i temi da approfondire. La selezione dei possibili argomenti è coordinata dalla Direzione Strategia e rischi di vigilanza, di concerto con gli altri interlocutori dell'MVU quali GVC, direzioni generali o altre aree operative della BCE, divisioni orizzontali delle ANC e organismi internazionali (ad esempio l'ABE e il CBVB), e deve essere in linea con le priorità definite dal Consiglio di vigilanza.

I GVC comunicano i rilievi o le aree di miglioramento osservati mediante apposite lettere di follow-up o decisioni di vigilanza. A seconda della gravità delle carenze eventualmente riscontrate, possono essere richiesti un piano di azione o specifici interventi correttivi. Gli esiti delle analisi tematiche possono inoltre essere comunicati al sistema in forma aggregata mediante l'emanazione di aspettative di vigilanza.

#### 4.4.4 Processi di revisione regolamentare periodica

CRD

Orientamenti sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) (ABE/GL/2014/13)

Le revisioni regolamentari periodiche riflettono i compiti di vigilanza derivanti dal CRR, dalla CRD e dalla BRRD; includono, ad esempio, la valutazione periodica dei piani di risanamento e delle politiche di remunerazione, nonché le valutazioni di conformità delle informative di terzo pilastro o delle politiche di distribuzione dei dividendi degli enti.

Ogni GVC, ad esempio, ha il compito di raccogliere informazioni sulla politica e sulle prassi di remunerazione del soggetto vigilato, nonché di condurre un'analisi significativa per valutare la conformità ai requisiti pertinenti della CRD. La valutazione confluisce nell'elaborazione delle decisioni SREP (cfr. la sezione 4.5).

In relazione all'applicazione di sane politiche di remunerazione e in risposta alle istanze presentate dagli enti vigilati, i GVC sono responsabili della valutazione delle richieste di previa approvazione dell'esclusione dei membri del personale dalla presunzione di avere un impatto sostanziale sul profilo di rischio di un ente creditizio vigilato (definito "personale più rilevante"), nonché delle richieste di aumentare il rapporto tra le componenti fissa e variabile della remunerazione. Nel primo caso, il Consiglio direttivo, su proposta del Consiglio di vigilanza, emana una decisione della BCE (in linea con il processo decisionale della BCE). Nel secondo, fatta salva la

solidità della base patrimoniale, in genere non è necessaria alcuna decisione specifica da parte dell'autorità competente. Un altro esempio è il compito dei GVC di valutare la conformità del soggetto vigilato agli obblighi di informativa di terzo pilastro previsti dalla CRD, dal CRR, dagli orientamenti dell'ABE e dal diritto nazionale. In tale contesto, i GVC valutano non solo i documenti divulgati pubblicamente, ma anche le prassi e i dispositivi interni che governano le decisioni e le attività relative all'informativa. Anche le conclusioni di tale valutazione possono confluire nella decisione SREP.

## 4.5 Processo di revisione e valutazione prudenziale

### 4.5.1 Quadro di riferimento

Lo SREP, essendo un processo flessibile e adattabile, consente di assicurare una vigilanza basata sul rischio. In concreto, la frequenza, la portata e la profondità della valutazione annuale degli elementi dello SREP possono cambiare in funzione del livello dell'impegno di vigilanza e delle circostanze specifiche della banca.

In linea con gli orientamenti dell'ABE sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (orientamenti dell'ABE sullo SREP), la metodologia applicata consta delle seguenti componenti.

- Una valutazione condotta da ogni GVC sull'ente vigilato di cui si occupa imperniata su quattro elementi fondamentali: analisi del modello imprenditoriale, governance interna, rischi di capitale e rischi di liquidità e di provvista (cfr. la sezione 4.5.4). Questa valutazione si fonda generalmente sui dati di fine esercizio dell'anno precedente; ad esempio, il ciclo SREP 2023 è basato sui dati di fine esercizio del 2022. Viene effettuata un'analisi comparativa iniziale, culminante nell'esito dello SREP, che rappresenta di fatto un elenco delle vulnerabilità o dei rilievi di vigilanza principali da mitigare tramite misure di vigilanza, qualitative e/o quantitative. I risultati del ciclo SREP di ogni anno sono formalizzati nelle decisioni SREP applicabili all'anno successivo; ad esempio, gli esiti del ciclo SREP 2023 sono riflessi nelle decisioni SREP applicabili al 2024.
- Un'analisi comparativa (cfr. la sezione 4.5.5) svolta dalla seconda linea di difesa, utilizzata per integrare e convalidare la valutazione.
- Comunicazioni informali e formali sull'esito dello SREP ai soggetti vigilati. L'esito dello SREP è comunicato dapprima in via informale all'ente significativo (nell'ambito del dialogo di vigilanza) e poi formalmente tramite la relativa decisione SREP (cfr. la sezione 4.5.6). I risultati dello SREP sono resi pubblici in forma aggregata (cfr. la sezione 4.5.7) in linea con lo spirito di piena trasparenza della vigilanza bancaria europea.

Orientamenti dell'ABE sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) e sulle prove di stress di vigilanza (ABE/GL/2022/03)

Progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione dell'ABE sui collegi delle autorità di vigilanza (ABE/RTS/2014/16 e ABE/ITS/2014/07)

La BCE conduce lo SREP in qualità di autorità di vigilanza del paese di origine o del paese ospitante (cfr. la sezione 4.5.8) conformemente alle pertinenti norme tecniche di regolamentazione dell'ABE.

## Valutazione pluriennale

La valutazione sulle svariate aree di rischio condotta dai GVC può svolgersi in diversi anni e in tal caso è denominata valutazione pluriennale. Il livello minimo di valutazione annuale è indicato come valutazione di base, integrata da componenti supplementari da effettuare su un orizzonte pluriennale. Tali componenti sono suddivise in "moduli" e sono definite nella metodologia utilizzata per ogni area di rischio.

### 4.5.2 Approccio retrospettivo e prospettico

Lo SREP mira a valutare la rischiosità intrinseca di un ente, la sua posizione rispetto al gruppo di riferimento e la sua vulnerabilità a fattori esogeni.

Le autorità di vigilanza sono tenute a prendere tempestivamente tutte le misure necessarie per assicurare la sostenibilità economica futura dell'ente; pertanto la loro valutazione deve adottare anche un approccio prospettico. Lo SREP valuta quindi la sostenibilità economica di un ente su un orizzonte di dodici mesi e in una prospettiva di medio-lungo termine, avvalendosi di una vasta gamma di informazioni quantitative e qualitative sia retrospettive sia prospettiche.

Gli andamenti passati costituiscono un elemento fondamentale per questa valutazione, poiché in genere sono ampiamente disponibili dati affidabili che possono fornire un'indicazione delle tendenze in termini di sviluppi futuri. Questi devono essere integrati da informazioni prospettiche, tra cui ad esempio le probabilità di default, le perdite in caso di default, la pianificazione del capitale e della liquidità degli enti, nonché le prove di stress condotte dagli enti e dall'autorità di vigilanza.

L'approccio prospettico è parte integrante del sistema di analisi dei rischi. L'elemento 1 relativo alla valutazione di sostenibilità e gli elementi 3 e 4 relativi a ICAAP/ILAAP sono analizzati in un'ottica prospettica, concentrandosi sul futuro prossimo. Le prove di stress nell'ambito degli elementi 3 e 4 sono condotte su un orizzonte di più lungo periodo, di tre-cinque anni.

### 4.5.3 Approccio olistico

Lo SREP mira a cogliere il quadro complessivo del profilo di rischio dell'ente nella maniera più completa possibile, tenendo conto di tutti i rischi rilevanti e dei possibili fattori attenuanti. Il profilo di rischio dell'ente è inevitabilmente multiforme e numerosi fattori di rischio sono interconnessi. Lo stesso vale per le potenziali azioni di



vigilanza che possono essere adottate in esito al processo di valutazione. Pertanto, in sede di predisposizione della valutazione SREP complessiva e della decisione SREP, è necessario che i quattro elementi fondamentali dello SREP siano analizzati congiuntamente.

Per quanto riguarda i possibili requisiti patrimoniali aggiuntivi, l'approccio olistico è ampliato al fine di analizzare più da vicino le singole determinanti di rischio, poiché i fattori che informano la valutazione di vigilanza complessiva di un soggetto vigilato non hanno tutti lo stesso impatto sui suoi requisiti patrimoniali aggiuntivi.


#### 4.5.4 Sintesi della valutazione

Il sistema di analisi dei rischi è uno strumento di ausilio per i GVC nelle attività correnti di vigilanza. È utilizzato per l'analisi continua dell'elemento 1 (modello imprenditoriale), dell'elemento 2 (governance interna e gestione dei rischi), dell'elemento 3 (rischi di capitale) e dell'elemento 4 (rischi di liquidità e di provvista).

Le valutazioni di vigilanza di questi quattro elementi e lo SREP complessivo sono formalizzati con una motivazione e un punteggio. Nella motivazione il GVC espone i principali fattori all'origine della sua valutazione, le carenze fondamentali e i loro possibili effetti sulla sostenibilità economica dell'ente, corredati dalle evidenze fondamentali sotto forma di tabelle/grafici e figure.

I punteggi sono utilizzati prevalentemente per sintetizzare il parere degli esperti di vigilanza e agevolare confronti generali intersettoriali e la comunicazione sia all'interno dell'MVU che con l'ente interessato. Non vanno confusi con altri tipi di punteggi, quali quelli utilizzati dalle agenzie di rating o dagli enti stessi per valutare la capacità di un debitore di rimborsare un debito o la probabilità di un suo default.

**Figura 14**  
Quadro sintetico dei punteggi




Gli elementi di rischio sono valutati in una prospettiva sia quantitativa (livello di rischio)<sup>9</sup> sia qualitativa (controllo dei rischi)<sup>10</sup>.

Per ogni prospettiva le valutazioni sono in genere effettuate in tre fasi complementari<sup>11</sup>.

### Figura 15

Le tre fasi complementari delle valutazioni del livello di rischio e del controllo dei rischi



Queste tre fasi formano una sequenza logica per lo svolgimento della valutazione dei rischi: nella fase 1 vengono raccolti i dati e viene valutata la rilevanza di ogni sottocategoria di rischio, nella fase 2 è operata una valutazione automatica basata su indicatori oggettivi e nella fase 3 i GVC adottano una decisione.

La valutazione del livello di rischio esamina la rischiosità intrinseca dei portafogli di un ente e tiene conto di diversi fattori, tra cui la posizione dell'ente rispetto al gruppo di riferimento ed eventuali fattori macroeconomici che possono incidere sul suo profilo di rischio. La rilevanza dei rischi di un ente è presa in considerazione per due motivi principali: 1) identificare le attività e i rischi cruciali per la capacità dell'ente di assicurare una solida gestione e copertura dei rischi e 2) concentrare il lavoro e le decisioni di vigilanza sulle attività che comportano rischi in grado di mettere a repentaglio la capacità dell'ente di operare, sia nel breve periodo sia nel medio-lungo periodo, e la sua capacità di coprire e gestire tali rischi.

<sup>9</sup> "Considerazioni relative al rischio intrinseco", in conformità degli Orientamenti dell'ABE sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) e sulle prove di stress di vigilanza.

<sup>10</sup> "Considerazioni per una gestione e controlli adeguati", in conformità degli Orientamenti dell'ABE sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) e sulle prove di stress di vigilanza.

<sup>11</sup> Vi sono eccezioni, ad esempio la valutazione dell'adeguatezza patrimoniale comprende soltanto le fasi 1 e 3.

La valutazione del livello di rischio considera ogni valutazione di rilevanza e ogni fase di ancoraggio automatico pertinenti e un'ampia gamma di informazioni qualitative e quantitative a integrazione dell'analisi standardizzata: la conclusione di tale valutazione consiste in una descrizione sintetica e un punteggio.

### **Punteggi comuni per la valutazione del livello di rischio<sup>12</sup>**

1 = "basso": dato il livello di rischio intrinseco, non è ravvisabile alcun rischio di un impatto significativo sugli elementi prudenziali del gruppo o delle sue entità.

2 = "medio-basso": dato il livello di rischio intrinseco, il rischio di un impatto significativo sugli elementi prudenziali del gruppo o delle sue entità è basso.

3 = "medio-alto": dato il livello di rischio intrinseco, il rischio di un impatto significativo sugli elementi prudenziali del gruppo o delle sue entità è medio.

4 = "alto": dato il livello di rischio intrinseco, il rischio di un impatto significativo sugli elementi prudenziali del gruppo o delle sue entità è alto.

La valutazione dei controlli sul rischio esamina l'adeguatezza e l'idoneità 1) della governance interna / gestione dei rischi di un ente e 2) della gestione dei rischi e dei controlli esistenti a livello dei fattori di rischio. Include una valutazione di come gli enti monitorano le proprie esposizioni al rischio, identificano le misure da adottare ed esaminano l'adeguatezza delle politiche, dell'organizzazione e dei limiti interni. I dispositivi di controllo dei rischi specifici per categoria devono essere coerenti con la generale governance interna / gestione dei rischi a livello dell'ente.

Nella parte relativa ai controlli sul rischio, il GVC valuta il funzionamento pratico dell'assetto di governance e di controllo. È compreso un esame dell'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi alla luce della portata e della complessità delle attività dell'ente (modello imprenditoriale, struttura organizzativa ecc.) nonché della misura in cui tale sistema è integrato nei processi operativi. I GVC valutano ogni sottocategoria di controllo dei rischi, individuando le ragioni alla base del punteggio assegnato (principali punti di forza e carenze, fattori attenuanti o altri fattori correttivi rilevanti).

### **Punteggi comuni per la valutazione del controllo dei rischi<sup>13</sup>**

1 = "controllo forte": data la qualità della gestione, dell'organizzazione e dei controlli, non è ravvisabile alcun rischio di un impatto significativo sugli elementi prudenziali del gruppo o delle sue entità. Il livello di gestione e controllo dei rischi è elevato. Il sistema di gestione e controllo dei rischi è definito chiaramente ed è pienamente compatibile con la natura e la complessità delle attività dell'ente.

2 = "controllo adeguato": data la qualità della gestione, dell'organizzazione e dei controlli, il rischio di un impatto significativo sugli elementi prudenziali del gruppo o delle sue entità è basso. Il livello di gestione e controllo dei rischi è accettabile. Il

---

<sup>12</sup> Per i punteggi 2 e 3 sono stati introdotti i qualificatori "+" e "-".

<sup>13</sup> Per i punteggi 2 e 3 sono stati introdotti i qualificatori "+" e "-".

sistema di gestione e controllo dei rischi è definito adeguatamente ed è sufficientemente compatibile con la natura e la complessità delle attività dell'ente.

3 = "controllo debole": data la qualità della gestione, dell'organizzazione e dei controlli, il rischio di un impatto significativo sugli elementi prudenziali del gruppo o delle sue entità è medio. Il livello di gestione e controllo dei rischi è basso e deve essere migliorato. I rischi non sono sufficientemente mitigati e controllati, lasciando un rischio residuo eccessivo. Il sistema di gestione e controllo dei rischi non è definito adeguatamente o è insufficientemente compatibile con la natura e la complessità delle attività dell'ente.

4 = "controllo inadeguato": data la qualità della gestione, dell'organizzazione e dei controlli, il rischio di un impatto significativo sugli elementi prudenziali del gruppo o delle sue entità è elevato. Il livello di gestione e controllo dei rischi è molto basso e richiede miglioramenti drastici e/o immediati. I rischi non sono mitigati (o lo sono solo in modo inadeguato) e sono scarsamente controllati. Il sistema di gestione e controllo dei rischi non è definito o non è compatibile con la natura e la complessità delle attività dell'ente.

Le valutazioni del livello di rischio e del controllo dei rischi di una categoria confluiscono in una "valutazione combinata".

Una volta completata la valutazione dei quattro elementi, l'autorità di vigilanza assegna un punteggio SREP complessivo, compreso tra 1 e 4. In linea con gli orientamenti dell'ABE sullo SREP, il punteggio SREP complessivo indica la valutazione prudenziale della sostenibilità economica complessiva dell'ente sulla base di un giudizio aggregato delle minacce per la sostenibilità economica (cfr. anche la sezione pertinente del sito Internet della BCE dedicato alla vigilanza bancaria per i dettagli metodologici di ogni elemento della valutazione).

Il punteggio SREP complessivo dovrebbe tenere conto dell'esito delle valutazioni dei singoli rischi: punteggi più elevati riflettono un maggior rischio per la sostenibilità economica dell'ente derivante da una o più caratteristiche del suo profilo di rischio, compresi il modello imprenditoriale, l'assetto di governance interna e i singoli rischi per le posizioni di solvibilità o di liquidità.

Il GVC può poi modificare questo punteggio SREP complessivo di ancoraggio applicando un giudizio vincolato sulla base 1) della sua conoscenza dell'ente, 2) dei confronti fra enti analoghi (anche nel contesto dell'analisi comparativa iniziale) e dell'analisi comparativa SREP (cfr. la sezione 4.5.5), 3) del contesto macroeconomico in cui l'ente opera, 4) della pianificazione del capitale / della liquidità dell'ente per assicurare una traiettoria solida verso la piena attuazione del pacchetto CRR/CRD e 5) della tolleranza al rischio dell'MVU. Il GVC può anche riflettere nel punteggio SREP complessivo le carenze rilevate durante lo SREP che considera particolarmente importanti per l'ente.

Lo scopo è giungere a una valutazione olistica del profilo di rischio dell'ente e, all'occorrenza, determinare le misure di vigilanza più opportune (formalizzate nella

decisione SREP, cfr. la sezione 4.5.6) quali i requisiti di fondi propri, i requisiti di liquidità o altre misure di vigilanza qualitative.

#### 4.5.5 Analisi comparativa dei risultati dello SREP

Mentre sono svolte le valutazioni SREP, prima del dialogo di vigilanza e dell'adozione delle decisioni SREP, i risultati di vigilanza sono sottoposti a un processo di analisi comparativa condotto dalla seconda linea di difesa.

Scopo dell'analisi è dare supporto ai GVC e assicurare l'uniformità e l'efficacia dei risultati dello SREP garantendo parità di condizioni e trattamento equo per tutti i soggetti vigilati. L'analisi comparativa è incentrata sulle valutazioni dei rischi effettuate dagli esperti di vigilanza, sui punteggi per i singoli rischi e sul punteggio SREP complessivo, nonché sui fattori qualitativi e quantitativi. È condotta tra i diversi gruppi di confronto in linea con la metodologia SREP, ossia in modo da riflettere le specificità dei modelli imprenditoriali, e in conformità alle priorità strategiche e al quadro di riferimento per la tolleranza al rischio. Laddove i responsabili della vigilanza rilevino criticità da affrontare, il processo di analisi comparativa contribuisce a determinare misure di vigilanza uniformi per tutti gli enti con vulnerabilità simili, monitorando che alle misure passate sia dato seguito in maniera tempestiva.

Nel complesso, il concetto alla base dell'analisi comparativa è di integrare la valutazione, affiancando al giudizio del GVC una visione comparativa orizzontale. Le eventuali incoerenze sono discusse con i GVC, favorendo un confronto sull'esito dello SREP nello stesso ciclo, sulla base del quale gli stessi GVC possono modificare i risultati di vigilanza.

#### 4.5.6 Dialogo di vigilanza e decisioni SREP

I GVC avviano il dialogo di vigilanza condividendo con il soggetto vigilato l'esito preliminare della loro valutazione e le misure qualitative e quantitative che intendono adottare. Il dialogo di vigilanza è fondamentale per assicurare la trasparenza e la prevedibilità delle azioni di vigilanza, nonché per consentire agli enti significativi di fornire riscontri prima della conclusione dello SREP.

La decisione SREP è adottata ai sensi dell'articolo 16 del regolamento sull'MVU a seguito di un'audizione (cfr. l'articolo 22, paragrafo 1 del regolamento sull'MVU e l'articolo 31 del regolamento quadro sull'MVU) e deve essere debitamente motivata (cfr. l'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento sull'MVU e l'articolo 33 del regolamento quadro sull'MVU).

Le decisioni SREP sono adottate dal Consiglio direttivo con procedura di non obiezione sulla base di progetti di decisione completi proposti dal Consiglio di vigilanza e possono comprendere i seguenti elementi.

### **Requisiti di fondi propri**

- Requisito patrimoniale SREP complessivo composto dai requisiti minimi di fondi propri (8%) di primo pilastro e dai requisiti aggiuntivi di fondi propri di secondo pilastro.
- Requisiti di riserva combinati.

### **Requisiti quantitativi di liquidità a livello di singolo ente**

- Coefficiente di copertura della liquidità superiore al minimo regolamentare.
- Periodi di sopravvivenza più lunghi.
- Misure nazionali.

### **Altre misure di vigilanza quantitative e qualitative**

- Ulteriori misure di vigilanza ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento sull'MVU (ad esempio restrizione o limitazione dell'attività, requisito di riduzione dei rischi, restrizione alla distribuzione dei dividendi o loro approvazione preliminare e imposizione di obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti).
- Orientamenti di secondo pilastro espressi come maggiorazione del coefficiente di capitale primario di classe 1.

### **Requisiti e orientamenti di secondo pilastro per il coefficiente di leva finanziaria**

- Analogamente ai requisiti di fondi propri, la Vigilanza bancaria della BCE può imporre un requisito di secondo pilastro per il coefficiente di leva finanziaria nonché orientamenti di secondo pilastro.

### **Requisiti di capitale e di liquidità**

Se una valutazione SREP rivela che i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi attuati dall'ente significativo e i fondi propri da esso detenuti non assicurano una sana gestione e copertura dei rischi, la BCE può imporre un requisito e orientamenti di secondo pilastro, nonché uno specifico requisito e orientamenti di secondo pilastro per il coefficiente di leva finanziaria. La BCE fissa gli orientamenti di secondo pilastro e gli orientamenti di secondo pilastro per il coefficiente di leva finanziaria al di sopra del livello dei requisiti patrimoniali vincolanti (minimi e addizionali) e in aggiunta alle riserve combinate. Se un soggetto vigilato non rispetta gli orientamenti di secondo pilastro, ciò non comporta l'adozione di misure automatiche da parte dell'autorità di vigilanza né l'attivazione di alcun limite all'ammontare distribuibile. Tuttavia, la BCE terrà sotto stretta osservazione gli enti che non rispettano gli orientamenti di secondo pilastro e valuterà se e, in tal caso, quali misure debbano essere adottate per far fronte alle circostanze specifiche.

Possono essere imposte anche misure di liquidità se vi sono rischi rilevanti che non sono coperti dal coefficiente di copertura della liquidità e se si ritiene che l'ente non mitighi adeguatamente tali rischi.

### Requisiti qualitativi

Oltre alle misure quantitative, alle banche può essere richiesto di attuare un'ampia gamma di misure qualitative.

#### 4.5.7 Pubblicazione dei risultati dello SREP

Il ciclo SREP annuale si conclude con la pubblicazione dei risultati aggregati dello SREP, dei requisiti di secondo pilastro per le singole banche e dei requisiti di secondo pilastro per il coefficiente di leva finanziaria sul sito Internet della BCE dedicato alla vigilanza bancaria. I risultati dello SREP sono presentati in un'apposita conferenza stampa tenuta dal Presidente del Consiglio di vigilanza della BCE. A tutti gli enti significativi destinatari di una decisione SREP è chiesto il consenso alla divulgazione dei rispettivi requisiti di secondo pilastro e requisiti di secondo pilastro sul coefficiente di leva finanziaria. Scopo della pubblicazione dei risultati aggregati dello SREP è informare il pubblico sui principali sviluppi del ciclo di vigilanza dello SREP, quali le modifiche ai punteggi SREP e ai requisiti quantitativi e qualitativi, nonché condividere informazioni sulle principali criticità riscontrate e misure di vigilanza adottate.

#### 4.5.8 Ruolo della BCE quale autorità di vigilanza del paese ospitante

Se la BCE ricopre il ruolo di autorità di vigilanza del paese ospitante, il GVC adotta la tempistica e i modelli forniti dall'autorità del paese di origine, con la quale questi sono stati concordati. L'autorità di vigilanza su base consolidata presiede le riunioni del collegio delle autorità di vigilanza e tiene informati tutti i membri sull'organizzazione delle riunioni, sulle principali questioni da discutere e sulle attività da considerare.

Come minimo, il GVC deve predisporre sulla base delle informazioni disponibili le relazioni sulla valutazione dei rischi e sulla valutazione del rischio di liquidità riguardanti il soggetto vigilato. Tali valutazioni vanno poi trasmesse all'autorità di vigilanza del paese di origine. Sulla scorta di queste relazioni, il GVC formula opinioni preliminari in merito alla quantificazione del capitale e della liquidità e alle misure qualitative, che formano poi oggetto di discussione nelle riunioni del collegio.

Il GVC riceve quindi dall'autorità di vigilanza del paese di origine le relazioni finali di gruppo sulla valutazione dei rischi e sulla valutazione del rischio di liquidità. Sulla base delle relazioni finali il GVC prepara il contributo di vigilanza alle decisioni congiunte e lo presenta all'autorità di vigilanza del paese di origine, la quale, dopo

aver condotto la sua valutazione, condivide il progetto di decisione congiunta con il GVC.

Una volta svolti i controlli giuridici e di qualità, il GVC inoltra per approvazione al Consiglio di vigilanza il progetto di decisione congiunta e il progetto di decisione di attuazione della BCE. In seguito all'approvazione, il progetto di decisione di attuazione della BCE viene comunicato al soggetto vigilato e inizia a decorrere il termine per l'esercizio del diritto a essere sentiti. I progetti di decisione sono notificati ai soggetti vigilati nella rispettiva lingua, ove applicabile. Il GVC esamina quindi i commenti formulati e concorda con l'autorità di vigilanza del paese di origine la valutazione dei commenti e le modifiche al progetto di decisione congiunta. A tal fine, il GVC partecipa alle riunioni del collegio tenute dall'autorità del paese di origine.

Dopo aver raggiunto un accordo, il GVC inoltra la decisione congiunta finale al Consiglio di vigilanza per approvazione e successivamente al Consiglio direttivo per adozione con procedura di non obiezione. Una volta adottata, la BCE notifica la propria decisione finale di attuazione all'ente significativo e il proprio consenso sulla decisione congiunta all'autorità di vigilanza del paese di origine. Quest'ultima comunica la decisione congiunta alla capogruppo dell'ente.

## 4.6 Monitoraggio continuo dei modelli interni

[Articolo 101 della CRD](#)

[Articolo 16 del regolamento sull'MVU](#)

[Monitoraggio continuo dei modelli](#)

[Guida alle ispezioni in loco e alle indagini sui modelli interni](#)

L'obiettivo del monitoraggio continuo dei modelli è la verifica della conformità degli enti significativi agli obblighi regolamentari concernenti i modelli interni utilizzati per il calcolo dei requisiti patrimoniali minimi ai sensi del CRR. Tali obblighi riguardano, tra l'altro, la sensibilità al rischio, la convalida, la gestione del rischio di modello, gli adeguamenti dei modelli, i processi che li interessano nonché la loro analisi comparativa. La BCE dovrebbe valutare periodicamente se l'ente significativo utilizza nei modelli interni tecniche adeguatamente sviluppate e aggiornate. Le informazioni acquisite nel corso del monitoraggio continuo dei modelli alimentano la valutazione corrente dell'ente e confluiscono nella decisione SREP.

Il monitoraggio continuo contribuisce al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 101 della CRD, in base al quale le autorità competenti devono riesaminare regolarmente, e almeno ogni tre anni, l'osservanza da parte degli enti dei requisiti relativi ai modelli interni. Tali obblighi sono rispettati congiuntamente tramite:

- il monitoraggio continuo dei modelli, basato principalmente su analisi a distanza, comprese apposite riunioni con il soggetto vigilato;
- le indagini sui modelli interni, perlopiù nella fattispecie di ispezioni in loco.

Ove nel corso delle analisi di monitoraggio emergano rilievi, questi vengono comunicati direttamente all'ente oppure potrebbe essere avviata un'ulteriore indagine sui modelli al fine di ottenere riscontri sufficienti a motivare l'imposizione di misure di vigilanza (articolo 16 del regolamento sull'MVU). Quale ultima risorsa,



possono essere adottate misure amministrative e sanzioni nei casi previsti dalla legislazione pertinente.

Le valutazioni nell'ambito del monitoraggio continuo dei modelli devono essere condotte almeno al massimo livello di consolidamento del gruppo nel soggetto vigilato. Nei casi in cui l'autorità di vigilanza del paese di origine di un'entità del gruppo dotata di un modello approvato si trovi al di fuori dell'Unione europea, si promuove il dialogo con tale autorità al fine di migliorare il monitoraggio continuo del modello.

Il monitoraggio continuo dei modelli è un obbligo giuridico permanente (ai sensi dell'articolo 101 della CRD). In generale, non è necessaria l'attivazione di indicatori che giustificano tali analisi di monitoraggio.

Il monitoraggio continuo dei modelli consta di molte componenti, per ciascuna delle quali è possibile adottare la frequenza appropriata nello svolgimento delle relative valutazioni.

Come minimo, si dovrebbe prevedere con cadenza annuale:

- la valutazione della conformità dell'ente significativo ai requisiti giuridici, alle condizioni di vigilanza, ai vincoli, agli obblighi (ad esempio azioni correttive) imposti nelle decisioni della BCE relative all'approvazione dei modelli, nonché ai piani di attuazione e a ogni altra misura di vigilanza riguardante il modello che sia stata imposta all'ente;
- se del caso, analisi dei risultati dei test retrospettivi e delle serie storiche per gli enti autorizzati a utilizzare i modelli interni per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato (articolo 368, paragrafo 1, lettera f), e articolo 369 del CRR);
- analisi delle convalide dei modelli interni dell'ente significativo;
- se del caso, la valutazione degli esiti del processo annuale di analisi comparata (articolo 78 della CRD);
- la valutazione delle estensioni e delle modifiche di carattere non sostanziale;
- se del caso, la valutazione di ulteriore reportistica interna dell'ente sul modello interno.
- Le attività di monitoraggio continuo prevedono per ciascun ente almeno un incontro di vigilanza all'anno. Gli argomenti di tale incontro possono includere, ad esempio, il riesame delle evidenze a supporto della costante correttezza dei modelli interni in uso alla luce della recente strategia aziendale dell'ente, i progetti delle future modifiche ai modelli e gli altri progetti in corso presso l'ente che rilevino per l'applicazione dei modelli interni alle diverse categorie di rischio.

## 4.7 Svolgimento delle ispezioni in loco

[Guida alle ispezioni in loco e alle indagini sui modelli interni](#)

Si rimanda alla [Guida alle ispezioni in loco e alle indagini sui modelli interni](#).

## 4.8 Valutazione di richieste specifiche, notifiche e domande

Questa sezione illustra i processi attraverso i quali un'autorità di vigilanza può accordare determinati permessi agli enti significativi su loro richiesta. Gli enti significativi devono produrre tutte le informazioni pertinenti. Le richieste devono soddisfare i requisiti di vigilanza stabiliti nella legislazione applicabile (ossia il diritto dell'UE o gli strumenti di recepimento nazionali).

### 4.8.1 Strumenti di capitale

#### Emissione di strumenti di CET1

[Articolo 26, paragrafo 3, e articoli 27-29 del CRR](#)

[Norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri e passività ammissibili per gli enti \(UE/241/2014\)](#)

Gli enti vigilati possono classificare gli strumenti patrimoniali come capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1, CET1) soltanto previa autorizzazione dell'autorità competente. Su richiesta di un ente significativo, la BCE adotta una specifica decisione di vigilanza concedendo (condizionatamente) o negando l'autorizzazione.

Dopo che l'ente significativo ha presentato tutta la documentazione pertinente, il GVC verifica la conformità delle informazioni prodotte alla regolamentazione rilevante. Se tutte le informazioni pertinenti sono state ricevute, il GVC conferma all'ente significativo che la documentazione presentata è completa. Ove necessario, sono richieste informazioni aggiuntive. Il GVC valuta poi se la regolamentazione pertinente sia stata soddisfatta e determina se lo strumento di capitale sia annoverato nell'elenco pubblicato dall'ABE sugli strumenti di CET1. Se non figura nell'elenco, prima di adottare una decisione la BCE consulta l'ABE.

Le successive emissioni di strumenti per i quali l'ente significativo ha già ricevuto l'autorizzazione a classificarli come CET1 possono essere incluse nel CET1 a seguito di una specifica procedura di notifica. Ulteriori informazioni sono disponibili nella [Guida della BCE sulle opzioni e sulle discrezionalità previste dal diritto dell'Unione](#).

## Inclusione degli utili di periodo e di fine esercizio nel CET1

Articolo 26, paragrafo 2, del CRR

Norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri e passività ammissibili per gli enti (UE/241/2014)

Decisione della BCE sulle condizioni in presenza delle quali è consentito agli enti creditizi di includere nel CET1 gli utili di periodo o di fine esercizio (BCE/2015/4)

Un ente significativo può includere nel CET1 gli utili di periodo o di fine esercizio prima di una decisione formale di conferma del risultato finale dell'esercizio soltanto previa approvazione. Tale approvazione è fondata sulla Decisione BCE/2015/4 sulle condizioni in presenza delle quali è consentito agli enti creditizi di includere nel CET1 gli utili di periodo o di fine esercizio (cosiddetta "decisione quadro") oppure sull'articolo 26, paragrafo 2, del CRR.

Se il soggetto vigilato intende richiamarsi alla Decisione BCE/2015/4, deve inviare una lettera formale alla BCE compilando l'apposito modello e fornire le informazioni e la documentazione elencate nell'allegato di tale decisione. Il GVC comunica all'ente significativo interessato se la documentazione contiene le informazioni richieste ai sensi della Decisione BCE/2015/4, se le condizioni stabilite in tale decisione sono soddisfatte e se l'ente creditizio può includere nel CET1 gli utili di periodo o di fine esercizio.

Qualora le condizioni per l'applicabilità della Decisione BCE/2015/4 non siano soddisfatte oppure l'ente presenti un'istanza per una fattispecie non contemplata da tale decisione, il GVC valuta singolarmente, in base alla procedura decisionale standard o, se del caso, alla procedura delegata, la richiesta di autorizzazione a includere nel CET1 gli utili di periodo o di fine esercizio.

## Riduzione degli strumenti di fondi propri

Articoli 77 e 78 del CRR

Articoli 27-32 delle norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri e passività ammissibili per gli enti (UE/241/2014)

La BCE può autorizzare una riduzione dei fondi propri su richiesta di un soggetto vigilato. Il GVC accerta innanzitutto che tutta la documentazione pertinente sia stata trasmessa dall'ente, come precisato nell'elenco del Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione. Il GVC può accordare una deroga alla presentazione di parti di tali documenti nel caso in cui sia già in possesso delle informazioni necessarie a valutare la richiesta di autorizzazione. La BCE assume una decisione positiva o negativa sulla richiesta di autorizzazione a ridurre i fondi propri e la notifica all'ente.

## Valutazione ex post degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e di classe 2

Considerando 75 e articoli 52-55, 63 e 65 del CRR

Norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri e passività ammissibili per gli enti (UE/241/2014)

Il CRR non prevede l'approvazione preventiva obbligatoria per gli strumenti aggiuntivi di classe 1 e di classe 2. Tuttavia, resta salvo qualsiasi requisito concernente il riconoscimento degli strumenti aggiuntivi di classe 1 o di classe 2 in base alla normativa nazionale vigente<sup>14</sup>. Qualora il diritto nazionale richieda l'approvazione preventiva, la BCE ha il potere di concederla all'ente vigilato. Negli altri casi la BCE svolge un esame ex post degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e di

<sup>14</sup> Dal settembre 2023, per i seguenti paesi è richiesta l'approvazione preventiva degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e di classe 2 ai sensi del diritto nazionale applicabile: Bulgaria, Croazia, Lussemburgo, Portogallo e Slovenia.

classe 2, illustrato in dettaglio nelle [Indicazioni al sistema concernenti l'esame dell'ammissibilità degli strumenti di capitale quali elementi aggiuntivi di classe 1 ed elementi di classe 2](#)<sup>15</sup>.

## 4.8.2 Deroghe all'applicazione dei requisiti di capitale e di liquidità

Articoli 7 e 8 del CRR

Regolamento della BCE sull'esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste dal diritto dell'Unione (BCE/2016/4)

La BCE ha il potere di concedere deroghe al rispetto dei requisiti prudenziali stabiliti nelle parti da due a quattro e nelle parti sette, sette A e otto del CRR (articolo 7, paragrafi 1 e 3, del CRR). La BCE inoltre può accordare deroghe al rispetto dei requisiti di liquidità sanciti nella parte sei del CRR a un ente e a tutte o ad alcune delle sue controllate e sottoporli a vigilanza come singolo sottogruppo di liquidità, sempre che soddisfino le condizioni regolamentari (articolo 8 del CRR). Su richiesta del soggetto vigilato, la BCE adotta una specifica decisione di vigilanza concedendo o negando la deroga.

Il soggetto vigilato deve presentare il modulo di richiesta formale di deroga unitamente a tutta la documentazione giustificativa, come precisato nella Guida della BCE sulle opzioni e sulle discrezionalità previste dal diritto dell'Unione. Innanzitutto il GVC verifica se l'istanza di deroga si riferisca alla legislazione pertinente e includa tutte le informazioni e i documenti giustificativi rilevanti, come indicato nella guida della BCE. Se tutte le informazioni pertinenti sono state debitamente ricevute, il GVC conferma al soggetto vigilato che la documentazione presentata è sufficiente. Ove necessario, sono richieste informazioni aggiuntive.

Il GVC valuta poi se i criteri applicabili, stabiliti nel CRR e specificati nella guida (non vincolante) della BCE, siano soddisfatti. Nei casi complessi le funzioni orizzontali e specialistiche della BCE forniscono supporto. La decisione finale può illustrare/stabilire ulteriori condizioni all'approvazione della deroga.

## 4.8.3 Sostegno finanziario infragruppo

Articoli 19, 20 e 22 della BRRD

Progetto di norme tecniche di regolamentazione dell'ABE che specificano le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo (ABE/RTS/2015/08)

Orientamenti dell'ABE che specificano le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo (ABE/GL/2015/17)

Prima di concludere un accordo di sostegno finanziario infragruppo un ente significativo deve richiedere l'autorizzazione alla BCE. La BCE autorizza o vieta l'accordo proposto a seconda della sua coerenza con le condizioni stabilite nella BRRD, ulteriormente specificate nelle norme tecniche di regolamentazione e negli orientamenti dell'ABE.

Per poter fornire sostegno finanziario in base a un accordo di gruppo, l'organo di amministrazione dell'entità del gruppo che intende fornirlo deve prima trasmettere una notifica alla BCE e all'ABE comprendente una decisione motivata e i dettagli del sostegno finanziario proposto insieme a una copia dell'accordo. Il GVC valuta l'osservanza delle suddette disposizioni. In particolare, esamina se il sostegno

<sup>15</sup> A seguito delle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2019/876, la BCE ha aggiornato i modelli disponibili nelle sue indicazioni per riflettere i nuovi criteri di ammissibilità introdotti. Il modello aggiornato è disponibile nelle [Modifiche agli allegati delle INDICAZIONI AL SISTEMA concernenti l'esame dell'ammissibilità degli strumenti di capitale quali elementi aggiuntivi di classe 1 ed elementi di classe 2](#).

finanziario mira a preservare o ripristinare la stabilità finanziaria del gruppo nel suo complesso. Il GVC trasmette la richiesta alle autorità competenti di ciascuna controllata all'esterno dell'MVU che si propone come parte dell'accordo, in vista di una decisione congiunta. Il GVC informa anche il Comitato di risoluzione unico trasmettendo gli accordi finanziari di gruppo che sono stati autorizzati e le eventuali modifiche apportate, affinché possano essere valutati gli effetti sulla possibilità di risoluzione del gruppo.

La decisione finale è quindi adottata.

#### 4.8.4 Monitoraggio del trasferimento del rischio nelle cartolarizzazioni

Articoli 244, 245 e 250 del CRR

Articolo 98, paragrafo 3, della CRD

Orientamenti dell'ABE in materia di trasferimento significativo del rischio di credito di cui agli articoli 243 e 244 del regolamento (UE) n. 575/2013 (ABE/GL/2014/05)

Orientamenti dell'ABE sul supporto implicito per le operazioni di cartolarizzazione (ABE/GL/2016/08)

Il CRR stabilisce le condizioni per il riconoscimento di un trasferimento significativo del rischio di un ente cedente. Gli orientamenti dell'ABE in materia precisano ulteriormente il processo di riconoscimento.

Gli enti cedenti che hanno avviato o ritengono di avviare un processo di strutturazione di un'operazione di cartolarizzazione per la quale intendono

- riconoscere un trasferimento significativo del rischio ai sensi dell'articolo 244, paragrafo 2, o dell'articolo 245, paragrafo 2, del CRR oppure
- presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 244, paragrafo 3, o dell'articolo 245, paragrafo 3, del CRR

dovrebbero darne comunicazione alla BCE con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla data attesa di completamento dell'operazione, in linea con le [Indicazioni al sistema concernenti il riconoscimento del trasferimento significativo del rischio di credito](#) pubblicate dalla BCE. Gli enti cedenti dovrebbero fornire anche la versione definitiva della documentazione entro 15 giorni dalla data di chiusura dell'operazione.

Sulla base della documentazione trasmessa dall'ente il GVC valuta l'operazione e il rischio di credito che è stato trasferito a terzi. Il GVC potrebbe inoltre chiedere all'ente di produrre qualsiasi altra informazione necessaria allo svolgimento della sua valutazione dell'operazione, ad esempio le caratteristiche specifiche di una singola operazione.

Poiché le condizioni per il trasferimento significativo del rischio devono essere rispettate su base continuativa per l'intero corso dell'operazione di cartolarizzazione, anche la BCE effettua nel continuo le proprie verifiche sulle operazioni di cartolarizzazione alle quali gli enti cedenti applicano un trasferimento significativo del rischio ai fini della determinazione dei loro requisiti patrimoniali. Ove un ente cedente ricorra a misurazioni quantitative di cui all'articolo 244, paragrafo 2, o all'articolo 245, paragrafo 2, del CRR per dimostrare un trasferimento significativo del rischio, la BCE adotterà una decisione specifica solo nel caso in cui l'operazione di cartolarizzazione non soddisfi le condizioni per il trasferimento significativo del rischio e, quindi, negherà tale trasferimento.

Qualora un ente cedente presenti una richiesta di autorizzazione ai sensi dell'articolo 244, paragrafo 3, o dell'articolo 245, paragrafo 3, del CRR, il trasferimento significativo del rischio sarà riconosciuto soltanto dopo che la BCE avrà adottato una decisione in merito.

L'articolo 250, paragrafo 1, del CRR sancisce il divieto generale di supporto implicito a un'operazione di cartolarizzazione, il quale si applica a un ente cedente che si sia avvalso dell'articolo 247, paragrafi 1 e 2, del CRR o abbia venduto strumenti contenuti nel suo portafoglio di negoziazione, per cui non è più tenuto a detenere fondi propri per il rischio legato a detti strumenti; tale ente non può fornire, direttamente o indirettamente, un supporto superiore a quanto previsto dalle sue obbligazioni contrattuali nel tentativo di ridurre le perdite effettive o potenziali per gli investitori.

Gli orientamenti dell'ABE sul supporto implicito per le cartolarizzazioni specificano quali sono le operazioni effettuate al di là degli obblighi contrattuali di un ente promotore o di un ente cedente. Gli enti significativi devono notificare tali operazioni alla BCE, in linea con le [Indicazioni al sistema concernenti le informazioni sulle operazioni effettuate al di là degli obblighi contrattuali di un ente promotore o di un ente cedente ai sensi dell'articolo 248, paragrafo 1, del Regolamento \(UE\) n. 575/2013](#) emanate dalla BCE.

In base alle notifiche ricevute dagli enti significativi:

- se l'ente dichiara che vi è supporto implicito, il GVC verifica che l'ente detenga almeno, a fronte delle esposizioni cartolarizzate, la dotazione patrimoniale che sarebbe richiesta se non fossero state cartolarizzate (articolo 250, paragrafo 5, del CRR);
- se l'ente dichiara che non vi è supporto implicito, il GVC verifica la valutazione dell'ente e, in caso di disaccordo, elabora un progetto di decisione di vigilanza.

Infine, se l'ente ha fornito supporto implicito in più di un'occasione, la BCE potrebbe anche imporre misure addizionali come previsto dall'articolo 98, paragrafo 3, della CRD, quale il divieto di trasferimento significativo del rischio in futuro.

## 4.8.5 Obbligo di costituire un'impresa madre intermedia nell'UE

Articolo 21 ter della CRD

Orientamenti dell'ABE sul monitoraggio della soglia e altri aspetti procedurali relativi alla costituzione di un'impresa madre nell'UE intermedia ai sensi dell'articolo 21 ter della direttiva 2013/36/UE (ABE/GL/2021/08)

Parere dell'ABE sulla costituzione e sull'operatività delle imprese madri intermedie nell'UE ai sensi dell'articolo 21 ter della CRD (ABE/Op/2022/12)

Risposte alle domande più frequenti sull'obbligo di costituire un'impresa madre intermedia nell'UE pubblicate dalla BCE

Ai sensi dell'articolo 21 ter della Direttiva 2013/36/UE, le banche e le imprese di investimento che operano nell'UE e sono controllate da un gruppo di un paese terzo devono costituire un'unica impresa madre intermedia nell'UE. Tale obbligo si applica quando, all'interno di un gruppo di un paese terzo, uno o più enti (banche e imprese di investimento) hanno sede nell'UE e un valore complessivo delle attività pari almeno a 40 miliardi di euro, comprese le attività riconducibili alle filiali nell'UE del gruppo del paese terzo.

Nella maggior parte dei casi l'attuazione dell'obbligo di costituzione di un'impresa madre intermedia nell'UE dà luogo a forme di ristrutturazione da parte del gruppo del paese terzo, quali ad esempio modifiche della catena di controllo (soggette ad autorizzazioni mediante procedura per l'acquisizione di una partecipazione qualificata) oppure la creazione di una nuova impresa capogruppo. Per le società di partecipazione finanziaria l'ultima versione (quinta) della CRD introduce un nuovo requisito di approvazione (articolo 21 bis). In caso di ente creditizio o impresa di investimento, si applicheranno rispettivamente le relative procedure di autorizzazione ai sensi degli articoli 8 o 8 bis della CRD oppure dell'articolo 5, paragrafo 1, della Direttiva 2014/65/UE. Per ulteriori informazioni si rimanda alla [pagina "Autorizzazioni" sul sito Internet della BCE dedicato alla vigilanza bancaria](#).

Ai sensi dell'articolo 21 ter, paragrafo 2, della CRD, le autorità competenti possono autorizzare la costituzione di due imprese madri intermedie nell'UE, qualora accertino il sussistere di una delle seguenti condizioni:

- la costituzione di un'unica impresa madre intermedia nell'UE sarebbe incompatibile con il requisito obbligatorio relativo alla separazione delle attività imposto dalle norme o dalle autorità di vigilanza del paese terzo in cui è ubicata la sede centrale dell'impresa madre capogruppo del paese terzo;
- la costituzione di un'unica impresa madre intermedia nell'UE renderebbe meno efficace la possibilità di risoluzione rispetto al caso di due imprese madri intermedie nell'UE in base a una valutazione effettuata dall'autorità di risoluzione competente dell'impresa madre intermedia nell'UE.

Gli enti vigilati che intendano richiedere tale deroga dovrebbero contattare l'autorità di vigilanza.

## 4.8.6 Altre richieste di autorizzazione e notifiche formali

Regolamento sull'MVU  
CRD

Oltre alle richieste di autorizzazione e notifiche formali menzionate in precedenza, il CRR e la CRD contemplano svariati casi in cui a una richiesta o una notifica di un ente significativo debba far seguito una decisione o un'azione da parte della BCE. Inoltre, le richieste di autorizzazione e le notifiche formali possono essere definite nella normativa nazionale. Queste implicano una decisione o un'azione da parte della BCE nel caso in cui siano di rilevanza per i compiti della BCE e presuppongano

una funzione di vigilanza in conformità del diritto dell'UE. In genere i GVC sono responsabili dell'esecuzione dell'intero processo.


Su richiesta di un ente significativo, il GVC valuta se l'autorizzazione si riferisca alla legislazione pertinente e sia corredata di tutte le informazioni e i documenti rilevanti. Ove necessario, l'ente è chiamato a trasmettere informazioni aggiuntive. Il GVC valuta poi se siano soddisfatti i criteri applicabili, stabiliti nel CRR, nel regolamento sull'MVU, nel regolamento quadro sull'MVU e/o nella normativa nazionale. Nei casi complessi le funzioni orizzontali e specialistiche della BCE forniscono supporto. La decisione finale può imporre condizioni e/o obblighi per l'approvazione dell'autorizzazione richiesta.

## 4.9 Prevenzione e gestione delle crisi

Il quadro di riferimento della BCE per la prevenzione e la gestione delle crisi consente di avviare azioni tempestive ed efficaci e di assicurare un adeguato flusso informativo prima, durante e dopo una crisi. Inoltre, consente di assumere le decisioni opportune in situazioni di crisi e nel corso di una possibile risoluzione di gruppi bancari. Il quadro di riferimento per la gestione delle crisi contempla diverse fasi a seconda della situazione specifica dell'ente creditizio. Il suo ambito di applicazione si estende da una solida preparazione alle crisi durante la vigilanza ordinaria alla partecipazione alle decisioni sui dissesti bancari. Il ruolo della BCE nella gestione delle crisi degli enti meno significativi è illustrato nella sezione 5.4.

**Figura 16**

Quadro di riferimento per la prevenzione e la gestione delle crisi





## 4.9.1 Compiti dei GVC

I GVC, in stretto raccordo con la Divisione Modelli di business, capitale e crisi, sono responsabili della preparazione alle crisi e della loro gestione nelle varie fasi. Il grado di coinvolgimento di tale divisione dipende dalla situazione dell'ente significativo.

Durante tutto il processo, il gruppo per le crisi in seno alla divisione fornisce supporto specialistico ai GVC e condivide le proprie competenze tecniche, fra l'altro sulle procedure stabilite dal quadro giuridico applicabile, sull'identificazione precoce delle situazioni di crisi, sulla valutazione e sull'operatività dei piani di risanamento e sulla consultazione in merito a tematiche relative alla risoluzione. Le sezioni seguenti descrivono le diverse fasi della prevenzione e della gestione delle crisi.

## 4.9.2 Preparazione del risanamento e della risoluzione

### Pianificazione del risanamento

In situazioni di normale operatività, uno dei compiti della BCE condotti dai GVC consiste nell'assicurare che gli enti significativi predispongano e aggiornino, almeno con frequenza annuale, piani di risanamento dettagliati comprendenti misure tese a ripristinare la loro posizione finanziaria a seguito di un deterioramento significativo. I GVC analizzano ed esaminano i piani di risanamento, concentrandosi in particolare sulla credibilità e fattibilità delle opzioni di risanamento disponibili e sulla capacità di risanamento complessiva. Nel contesto della pianificazione del risanamento, se la BCE ritiene che il piano di risanamento presenti carenze sostanziali, ha il diritto di esigere che un soggetto vigilato sottoponga un piano di risanamento rivisto entro un breve lasso di tempo fino a tre mesi. Se il piano rivisto non dovesse ovviare alle carenze o agli impedimenti sostanziali individuati dalla BCE, essa può imporre all'ente di apportarvi determinate modifiche. Ove le modifiche effettuate non pongano adeguato rimedio alle carenze o agli impedimenti, la BCE ha la facoltà di richiedere all'ente di individuare i cambiamenti che esso può apportare al suo modello imprenditoriale per accrescere la capacità di superare una crisi.

Nell'ambito della vigilanza ordinaria, il GVC monitora nel continuo la situazione finanziaria del soggetto vigilato, verificando l'eventuale deterioramento degli indicatori di risanamento e l'adeguata e tempestiva attivazione delle procedure di segnalazione alla gerarchia superiore nel passaggio da una situazione di normalità a una situazione di crisi.

La Divisione Modelli di business, capitale e crisi fornisce supporto specialistico ai GVC nella valutazione dei piani di risanamento e nelle azioni successive, ad esempio elaborando linee guida su tematiche orizzontali e svolgendo analisi comparative.

[Articoli 3-5, 9, 13, 16, 18 e 30 del regolamento sull'MVU](#)

[Articoli 5-9, 10-18, 27-30 e 32 della BRRD](#)

[Articoli 74 e 104 della CRD](#)

[Orientamenti dell'ABE sulle condizioni che attivano il ricorso alle misure di intervento precoce ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/CE \(ABE/GL/2015/03\)](#)

[Orientamenti dell'ABE che specificano le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo di cui all'articolo 23 della direttiva 2014/59/UE \(ABE/GL/2015/17\)](#)

[Memorandum d'intesa fra il Comitato di risoluzione unico e la Banca centrale europea sulla cooperazione e sullo scambio di informazioni](#)

## Consultazioni relative alla risoluzione

La BCE è formalmente consultata con cadenza annuale sui progetti di piani di risoluzione e sulle valutazioni della possibilità di risoluzione condotte dal Comitato di risoluzione unico. I GVC svolgono le valutazioni pertinenti e la Divisione Modelli di business, capitale e crisi fornisce il supporto specialistico. I GVC condividono inoltre con il Comitato di risoluzione unico le informazioni rilevanti per i piani di risoluzione e le valutazioni della possibilità di risoluzione in conformità del [memorandum d'intesa](#) concluso tra la BCE e il medesimo comitato. La BCE e il Comitato di risoluzione unico interagiscono anche informalmente, ad esempio nel contesto dei collegi di risoluzione, di cui la BCE è membro. In aggiunta, la BCE è consultata dal Comitato di risoluzione unico in merito ai contributi ex ante proposti che gli enti significativi sono tenuti a versare al Fondo di risoluzione unico. Non appena il livello obiettivo del Fondo di risoluzione unico raggiungerà almeno l'1% dei depositi protetti di tutti gli enti creditizi negli Stati membri partecipanti, tale consultazione non sarà necessariamente condotta con cadenza annuale, ma soltanto qualora sia necessario raccogliere contributi ex ante aggiuntivi. La valutazione dei GVC costituisce la base per la risposta della BCE alla consultazione ufficiale.

### 4.9.3 Individuazione del deterioramento della situazione finanziaria

#### Deterioramento della situazione finanziaria

Nel caso in cui sia individuato un deterioramento della situazione finanziaria, il GVC interviene determinando l'azione di vigilanza opportuna e intensificando l'attività di vigilanza sull'ente (ad esempio, effettua ulteriori analisi specifiche, dispone ispezioni in loco, incrementa il numero di richieste di informazioni e dati ecc.). In particolare, se il GVC rileva un significativo deterioramento della situazione finanziaria del soggetto vigilato in un breve arco di tempo oppure gradualmente con una chiara evoluzione, la cooperazione e lo scambio di informazioni fra il GVC e il gruppo incaricato della gestione delle crisi si intensificano. Le ANC sono coinvolte tramite il GVC.

In osservanza delle leggi e degli accordi interistituzionali applicabili, quali il memorandum d'intesa fra la BCE e il Comitato di risoluzione unico, la BCE informa quest'ultimo circa il significativo deterioramento della situazione finanziaria del rispettivo ente/gruppo bancario vigilato e intrattiene uno scambio di opinioni e di elementi conoscitivi con il Comitato di risoluzione unico e i gruppi interni per la risoluzione.

Per raccogliere le informazioni minime sulla liquidità rilevanti in situazioni di crisi è possibile utilizzare uno specifico modello per il monitoraggio prudenziale della liquidità, che dal settembre 2023 è trasmesso alla BCE dai soggetti vigilati con frequenza settimanale. Oltre a questo modello la BCE e il Comitato di risoluzione unico hanno elaborato un modello congiunto sulla liquidità che è stato sottoposto a test con la partecipazione degli enti per la prima volta nell'ottobre 2023. Il modello

congiunto è pressoché identico al modello di vigilanza sulla liquidità, ma lo sostituirà in caso di esito positivo del test.

## Necessità di intervento precoce

[Articolo 27 della BRRD](#)

[Articoli 13 e 20 del regolamento sul Meccanismo di risoluzione unico](#)

[Memorandum d'intesa fra il Comitato di risoluzione unico e la Banca centrale europea sulla cooperazione e sullo scambio di informazioni](#)

Dal momento in cui un GVC riscontra un continuo deterioramento della situazione finanziaria di un ente si applicano le condizioni che giustificano un intervento precoce e sono quindi prese in considerazione le misure opportune. A questo punto si intensificano la cooperazione e lo scambio di informazioni fra il GVC e la Divisione Modelli di business, capitale e crisi. La collaborazione con il Comitato di risoluzione unico si rafforza in linea con il memorandum d'intesa. Il GVC, in stretto raccordo con la Divisione Modelli di business, capitale e crisi, trasmette al gruppo interno per la risoluzione tutte le informazioni disponibili ritenute da quest'ultimo necessarie al fine di aggiornare il piano di risoluzione e predisporre l'eventuale risoluzione dell'ente. Nel caso di un soggetto vigilato presente in Stati membri non appartenenti all'area dell'euro o in paesi terzi, si garantisce l'interazione con i colleghi delle autorità di vigilanza o altri consessi analoghi.

## Determinazione del dissesto o del rischio di dissesto di un ente

Se il GVC considera che l'ente sia in gravi difficoltà o che i motivi per determinarne il dissesto o il rischio di dissesto siano giustificati, esso propone insieme alla Divisione Modelli di business, capitale e crisi di istituire un apposito gruppo di gestione della crisi, che funge da sede di coordinamento e decisione. Il gruppo è convocato dal Presidente e dal Vicepresidente del Consiglio di vigilanza della BCE. Se la BCE ritiene necessario determinare che un ente è in dissesto o a rischio di dissesto, consulta prima anche il Comitato di risoluzione unico.

Il coordinamento con le autorità del paese di origine è assicurato attraverso l'interazione con i colleghi delle autorità di vigilanza o altri consessi analoghi. Se l'ente vigilato è considerato in dissesto o a rischio di dissesto, ne è data notifica al Comitato di risoluzione unico e, senza indebito ritardo, alle autorità competenti del paese di origine e alle autorità di risoluzione pertinenti, nonché ai ministeri, alle banche centrali e ai sistemi di garanzia dei depositi competenti in conformità con il quadro giuridico applicabile.

Viene costituito un gruppo di monitoraggio ad alto livello per tenere sotto osservazione e individuare le difficoltà di liquidità e solvibilità che potrebbero presentarsi allo stesso tempo per svariati enti significativi ed enti meno significativi nel contesto di una crisi sistemica.

## Risoluzione

In caso di risoluzione le principali istanze decisionali sono le autorità di risoluzione, ossia il Comitato di risoluzione unico e le autorità nazionali di risoluzione. In tale

contesto, la BCE, ovvero i GVC e la Divisione Modelli di business, capitale e crisi, svolgono in prevalenza un ruolo consultivo. Una volta determinato che un ente è in dissesto o a rischio di dissesto, la Divisione Modelli di business, capitale e crisi coordina con la vigilanza bancaria europea la consulenza da prestare al Comitato di risoluzione unico / alle autorità nazionali di risoluzione nella fase di risoluzione, nonché le azioni successive necessarie, ad esempio l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria per l'ente-ponte e la revoca dell'autorizzazione dell'ente residuo, se del caso. Il GVC può fornire in aggiunta pareri sulle implicazioni dei possibili modelli imprenditoriali delle varie opzioni di risoluzione. La Divisione Modelli di business, capitale e crisi coordina l'interazione con il Comitato di risoluzione unico e le autorità nazionali di risoluzione.

## 4.10 Misure di vigilanza, misure amministrative e sanzioni

Articolo 124 del regolamento quadro sull'MVU

Per potere assolvere i compiti a essa attribuiti dal regolamento sull'MVU, la BCE dispone di un'ampia gamma di strumenti di vigilanza per affrontare le criticità di sua pertinenza individuate nel controllo sui soggetti vigilati. Nell'ambito di tali strumenti di vigilanza, può decidere di avviare uno o più dei seguenti interventi volti a fronteggiare i problemi riscontrati:

1. adottare misure di vigilanza;
2. imporre direttamente misure amministrative o richiedere alle ANC di esercitare i poteri esecutivi previsti dagli ordinamenti nazionali;
3. irrogare sanzioni amministrative o richiedere alle ANC di avviare procedimenti sanzionatori.

Tutte queste misure, che hanno obiettivi diversi, sono compatibili e possono essere utilizzate in parallelo o sequenzialmente a seconda delle circostanze del caso.

### 4.10.1 Misure di vigilanza

Articolo 9, paragrafo 1, e articolo 16 del regolamento sull'MVU

Articolo 64 della CRD

Fatti salvi gli altri poteri a essa conferiti, la BCE può esigere che gli enti significativi, le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista negli Stati membri partecipanti e le succursali significative di enti insediati negli Stati membri non partecipanti adottino per tempo le misure necessarie nelle seguenti circostanze: 1) si è verificata una violazione dei requisiti prudenziali; 2) la BCE dispone di prove del fatto che una tale violazione si verificherà nei 12 mesi successivi; oppure 3) i dispositivi, le strategie, la governance, la cultura, i processi e i meccanismi attuati dall'ente e i fondi propri e la liquidità da esso detenuti non permettono una gestione solida e la copertura dei suoi rischi.

A tal fine, il regolamento sull'MVU presenta un elenco non esaustivo delle possibili misure di vigilanza che la BCE può assumere. La BCE può inoltre adottare altri provvedimenti esercitando i poteri di cui dispone in conformità della normativa

nazionale e degli altri atti giuridici dell'UE direttamente applicabili, in particolare i regolamenti.


Le misure di vigilanza sono intese ad assicurare che i soggetti vigilati intraprendano in una fase precoce le azioni necessarie a porre rimedio al mancato rispetto o al rischio di inosservanza dei requisiti prudenziali. Queste misure possono assumere la forma di decisioni della BCE (adottate dal Consiglio di vigilanza / Consiglio direttivo su proposta delle pertinenti aree operative della BCE) o di provvedimenti operativi (adottati dalle pertinenti aree operative della BCE al di fuori della procedura decisionale formale). I GVC incaricati della vigilanza diretta sugli enti e/o le aree operative della BCE responsabili di determinati processi di vigilanza individuano e valutano le possibili misure da adottare. In tale contesto, tenendo conto dei criteri di efficacia (ossia il grado di consapevolezza, capacità e affidabilità degli organi di amministrazione e del personale pertinente) e proporzionalità, propongono le misure più idonee ad assicurare in tempi ragionevoli la sicurezza e la solidità del soggetto vigilato. Le misure di vigilanza comprendono, ad esempio, le richieste ai soggetti vigilati di detenere fondi propri aggiuntivi, di presentare un piano per ripristinare la conformità, di rafforzare i dispositivi, i processi e le strategie di governance, di applicare una determinata politica di accantonamenti o uno specifico trattamento delle attività in termini di requisiti di fondi propri, di limitare la remunerazione variabile, di utilizzare l'utile netto per rafforzare i fondi propri, di limitare o vietare le distribuzioni agli azionisti o ai detentori di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, di restringere o limitare l'attività, le operazioni o la rete degli enti e di dismettere attività che comportano rischi eccessivi per la solidità complessiva di un ente. I GVC e/o le altre aree operative della BCE selezionano anche gli strumenti da utilizzare per l'attuazione delle relative misure di vigilanza (ossia il provvedimento operativo o la decisione formale della BCE).

Qualora i soggetti vigilati non assumano tempestivamente le misure necessarie e la situazione che ha giustificato l'intervento dell'autorità di vigilanza persista, saranno adottate ulteriori misure di vigilanza.

In ogni caso, laddove i fatti / le circostanze rendano necessario esercitare anche i poteri di imporre misure amministrative e sanzioni, i rispettivi procedimenti possono essere svolti in parallelo.

**Figura 17**

Ripartizione dei compiti tra la Divisione Analisi delle irregolarità e sanzioni e i GVC



## 4.10.2 Misure amministrative

[Articolo 9 del regolamento sull'MVU](#)

[Articoli 25-35 e articolo 129 del regolamento quadro sull'MVU](#)

[Regolamento del Consiglio sul potere della BCE di irrogare sanzioni \(CE/2532/98\)](#)

Le misure amministrative sono intese a imporre ai soggetti vigilati il rispetto dei requisiti prudenziali stabiliti da un regolamento, dalla normativa nazionale di attuazione di una direttiva o da una decisione. Nei casi in cui le decisioni di vigilanza siano indirizzate direttamente a singoli, le pertinenti misure amministrative possono essere imposte anche a tali persone specifiche.

## 4.10.3 Misure amministrative direttamente applicabili dalla BCE

### Penalità di mora

Le misure amministrative direttamente applicabili dalla BCE sono le “penalità di mora”. Non sono intese a sanzionare il soggetto vigilato interessato. Sono comminate quando la violazione di una decisione o un regolamento della BCE è ancora in atto, al fine di indurre il soggetto vigilato a rispettare gli obblighi imposti.

Le penalità di mora possono essere inflitte agli enti significativi e agli enti meno significativi, qualora la decisione o il regolamento della BCE pertinente contempa per gli enti meno significativi obblighi nei confronti della BCE. Le penalità di mora devono

essere efficaci e commisurate. L'importo totale che un soggetto vigilato può essere tenuto a corrispondere sotto forma di penalità di mora è basato sul numero di giorni trascorsi fino alla piena conformità con la decisione o il regolamento della BCE violato. Le penalità di mora possono essere irrogate per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla data stabilita nella decisione o nel regolamento pertinente. Il limite massimo delle penalità di mora è pari al 5% del fatturato medio giornaliero del soggetto vigilato interessato per giorno di violazione.

## Pubblicazione

Le penalità di mora comminate dalla BCE sono rese note nel sito Internet dedicato alla vigilanza bancaria. Tuttavia, la pubblicazione può essere resa anonima o rinviata qualora 1) compromettesse la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine penale in corso oppure 2) provocasse, per quanto sia possibile determinare, un danno sproporzionato al soggetto interessato.

## Altri strumenti direttamente applicabili dalla BCE

In conformità del quadro giuridico vigente, al fine esclusivo di assolvere le proprie funzioni, la BCE ha tutti i poteri e gli obblighi che il pertinente diritto dell'UE conferisce alle ANC. In particolare, in caso di violazioni in atto della legislazione pertinente dell'UE, la BCE può anche adottare direttamente le misure applicabili dalle ANC ai sensi della normativa pertinente dell'UE che sono considerate misure amministrative nelle disposizioni giuridiche nazionali di attuazione delle relative direttive dell'UE. Per quanto riguarda le misure amministrative, la CRD è una delle principali fonti del diritto pertinente dell'UE. Ad esempio, a seconda dell'attuazione nazionale della CRD, gli ordini di porre termine alle violazioni e di astenersi dal ripeterle potrebbero rientrare in questa categoria.

## Misure amministrative applicabili indirettamente dalla BCE

Nella misura necessaria ad assolvere i compiti a essa attribuiti, la BCE può inoltre richiedere alle ANC mediante istruzioni di esercitare i loro poteri esecutivi conferiti dalle disposizioni giuridiche nazionali diverse da quelle di attuazione delle direttive pertinenti dell'UE, in virtù e in conformità delle condizioni stabilite dal diritto nazionale, qualora il regolamento sull'MVU non attribuisca tali poteri alla BCE.

## 4.10.4 Sanzioni

[Articoli 9 e 18 del regolamento sull'MVU](#)

[Articoli 120-137 del regolamento quadro sull'MVU](#)

[Regolamento del Consiglio sul potere della BCE di irrogare sanzioni \(CE/2532/98\)](#)

Le sanzioni sono intese a punire i soggetti vigilati per il mancato rispetto dei requisiti prudenziali e a scoraggiare future violazioni da parte dell'ente vigilato, dei suoi dirigenti e dell'intero sistema bancario. I procedimenti sanzionatori possono essere avviati non solo in caso di violazioni in atto, ma anche dopo che hanno cessato di sussistere, purché non sia trascorso il termine di prescrizione stabilito. La BCE ha il potere di irrogare sanzioni amministrative in virtù dell'articolo 18 del regolamento sull'MVU.

### Ripartizione dei poteri sanzionatori tra la BCE e le ANC

La BCE può irrogare sanzioni pecuniarie a enti significativi che violino la normativa dell'UE direttamente applicabile, ivi compresi i regolamenti o le decisioni della BCE. La BCE può inoltre sanzionare gli enti meno significativi che violino regolamenti o decisioni da essa emanati e imporre loro determinati obblighi nei suoi confronti.

Riguardo agli enti significativi, in caso di violazioni della normativa nazionale di attuazione delle direttive dell'UE, di violazioni commesse da persone fisiche o di irrogazione di sanzioni non pecuniarie, la BCE può richiedere all'ANC pertinente di avviare i procedimenti sanzionatori. L'ANC conduce tali procedimenti e decide in merito alle sanzioni in conformità della legislazione nazionale applicabile.

### Unità di indagine indipendente

A fini di conformità alle norme e decisioni prudenziali basate su queste disposizioni, la BCE ha istituito l'Unità di indagine indipendente, i cui compiti rientrano tra le funzioni della Divisione Analisi delle irregolarità e sanzioni.

L'Unità di indagine ha il compito di investigare le presunte violazioni della normativa dell'UE direttamente applicabile, ivi compresi i regolamenti o le decisioni della BCE, commesse dagli enti significativi.

È inoltre responsabile di condurre indagini, di accordare agli enti significativi il diritto di essere sentiti e, se ritiene opportuna l'imposizione di una sanzione amministrativa, di elaborare una proposta al Consiglio di vigilanza per un progetto di decisione completo.

Ove le sanzioni debbano essere assunte a livello nazionale (violazioni della normativa nazionale di attuazione delle direttive dell'UE, violazioni commesse da persone fisiche o irrogazione di sanzioni non pecuniarie), l'Unità di indagine predispone una proposta per un progetto di decisione completo della BCE con cui richiede all'ANC di pertinenza di avviare i procedimenti opportuni.



## Indagini

Se una sospetta violazione è deferita all'Unità di indagine, essa è legittimata ad avviare un accertamento. A questo fine, può esercitare i poteri conferiti alla BCE dal regolamento sull'MVU, ossia richiedere documenti, esaminare libri e registri contabili pertinenti, chiedere chiarimenti e svolgere colloqui e ispezioni in loco. Può inoltre richiedere alle ANC mediante istruzioni di avvalersi dei loro poteri di indagine in conformità dell'ordinamento nazionale applicabile.

Sulla base delle evidenze disponibili, l'Unità di indagine valuta se sussista il ragionevole sospetto di eventuali violazioni. Se dovesse pervenire alla conclusione che non sia stata commessa alcuna violazione o che le evidenze non siano decisive, essa chiude il caso.

## Audizioni

Una volta terminata un'indagine, l'Unità di indagine può avviare procedimenti sanzionatori notificando al soggetto vigilato interessato una contestazione degli addebiti. All'ente vigilato è data la possibilità di presentare osservazioni sui fatti, sugli addebiti contestati e sull'ammontare della sanzione prevista. Inoltre, l'Unità di indagine può invitare l'ente vigilato a una audizione.

## Sanzioni adottate dalla BCE

La BCE può irrogare sanzioni pecuniarie fino al doppio dell'importo dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione o fino al 10% del fatturato complessivo annuo dell'ente vigilato nell'esercizio finanziario precedente.

Nel decidere l'ammontare della sanzione, la BCE applica la sua [guida sulle modalità di determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie](#). Le sanzioni irrogate devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

## Pubblicazione

Le sanzioni amministrative comminate dalla BCE sono rese note nel sito Internet dedicato alla vigilanza bancaria. Tuttavia, la pubblicazione può essere resa anonima o rinviata qualora 1) compromettesse la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine penale in corso oppure 2) provocasse, per quanto sia possibile determinare, un danno sproporzionato al soggetto interessato.

## 4.10.5 Meccanismo di segnalazione delle violazioni

[Articolo 23 del regolamento sull'MVU](#)

[Articoli 36-38 del regolamento quadro sull'MVU](#)

La BCE ha predisposto un meccanismo di segnalazione delle violazioni (whistleblowing) in base al quale chiunque abbia ragione di sospettare, in buona fede, che un soggetto vigilato o un'autorità competente abbia violato il diritto pertinente dell'UE può segnalarlo alla BCE. La segnalazione è soggetta a tutela, ossia tutti i dati personali concernenti il segnalante e il responsabile della presunta violazione sono debitamente tutelati in conformità delle norme applicabili di riservatezza e protezione dei dati sancite nel Regolamento (CE) n. 45/2001. L'identità della persona che ha effettuato una segnalazione soggetta a tutela è rivelata solo previo esplicito consenso della stessa, sempre che la sua divulgazione non sia richiesta da un'ordinanza nel contesto di ulteriori indagini o successivi procedimenti giudiziari.

### Segnalazione delle violazioni

La vigilanza bancaria europea prevede vari punti di accesso per la segnalazione delle violazioni.

1. Esiste il canale di segnalazione attraverso un [formulario online](#) nel sito Internet della BCE dedicato alla vigilanza bancaria che consente di inoltrare direttamente la segnalazione alla Divisione Analisi delle irregolarità e sanzioni. Oltre a questa apposita modalità, è possibile anche segnalare presunte violazioni alla BCE attraverso altri mezzi (ad esempio inviando una lettera).
2. Anche le ANC hanno predisposto meccanismi per ricevere segnalazioni di presunte violazioni.

La BCE è responsabile delle segnalazioni afferenti gli enti significativi in relazione alle presunte violazioni del pertinente diritto dell'UE o della normativa nazionale di attuazione delle direttive dell'UE riguardanti le funzioni di vigilanza conferite alla BCE. Sono inoltre di pertinenza della BCE le segnalazioni concernenti gli enti meno significativi in relazione alle presunte violazioni dei regolamenti o delle decisioni da essa emanati che impongono a tali enti obblighi nei suoi confronti.

Le ANC sono responsabili delle segnalazioni riguardanti le presunte violazioni da parte degli enti meno significativi diverse dalle violazioni dei regolamenti o delle decisioni della BCE che impongono a tali enti obblighi nei suoi confronti.

La BCE e le ANC si trasmettono reciprocamente le segnalazioni ricevute a seconda delle rispettive competenze. Nell'ambito della segnalazione l'identità della persona segnalante è rivelata solo previo esplicito consenso della stessa. La BCE inoltre scambia informazioni con le ANC sugli esiti del seguito dato alle segnalazioni inoltrate alle ANC o da queste ricevute.

## Analisi delle segnalazioni di violazioni e azioni successive

La Divisione Analisi delle irregolarità e sanzioni valuta le segnalazioni di pertinenza della BCE e, se rilevante, trasmette le informazioni contenute nelle segnalazioni al GVC competente o ad altre aree operative della BCE interessate affinché vi diano seguito. Le segnalazioni di violazioni rientrano nelle competenze della BCE e sono pertanto da questa valutate se 1) riguardano un'ANC, la stessa BCE o un soggetto vigilato e 2) fanno riferimento a una presunta violazione del pertinente diritto dell'UE o del diritto nazionale di attuazione delle direttive dell'UE.

### 4.10.6 Reati

[Articolo 136 del regolamento quadro sull'MVU](#)

[Decisione della BCE sulla comunicazione di informazioni riservate nell'ambito di indagini penali \(BCE/2016/19\)](#)

Se la BCE, nell'assolvimento dei compiti a essa conferiti dal regolamento sull'MVU, ha motivo di sospettare che possa essere stato commesso un reato, deve richiedere all'ANC pertinente di deferire la questione all'autorità competente affinché siano condotti un'indagine ed eventualmente un procedimento penale.

## 4.11 Valutazione dell'idoneità e monitoraggio dei sistemi di tutela istituzionale

[Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 6, paragrafo 5, lettera c\), del regolamento sull'MVU](#)

[Articolo 113, paragrafo 7, del CRR](#)

[Indirizzo della BCE sui principi per il coordinamento della valutazione e il monitoraggio di IPS di cui fanno parte SI e LSI \(BCE/2016/37\)](#)

[Guida della BCE sull'approccio per il riconoscimento dei sistemi di tutela istituzionale a fini prudenziali](#)

Un sistema di tutela istituzionale (institutional protection scheme, IPS) è definito dal CRR come un accordo sulla responsabilità previsto per contratto o per legge che tutela gli enti partecipanti e, in particolare, ne assicura la liquidità e la solvibilità sufficienti a evitare il fallimento, ove necessario. Le autorità competenti possono, in conformità alle condizioni stabilite nel CRR, derogare all'applicazione di determinati requisiti prudenziali o concedere agli enti membri di IPS alcune delle deroghe indicate nella [Guida della BCE sull'approccio per il riconoscimento dei sistemi di tutela istituzionale a fini prudenziali](#). Il CRR stabilisce che l'autorità competente può autorizzare un ente creditizio ad applicare un fattore di ponderazione del rischio dello 0% alle esposizioni verso controparti che partecipano allo stesso IPS, fatta eccezione per le esposizioni che danno luogo a elementi di capitale primario di classe 1, capitale aggiuntivo di classe 1 e capitale di classe 2. Questa disposizione è fondamentale per l'ammissibilità di un IPS a fini di prudenziali. I criteri comuni per la valutazione dell'idoneità degli IPS sono precisati ulteriormente nella suddetta guida della BCE.

In alcuni casi partecipano allo stesso IPS sia enti significativi sia enti meno significativi soggetti rispettivamente alla vigilanza bancaria della BCE e delle ANC. Nel caso di un nuovo IPS composto da enti significativi ed enti meno significativi, la BCE e l'ANC pertinente devono valutare congiuntamente se l'IPS sia ammissibile al trattamento preferenziale in conformità del CRR e, di conseguenza, se le relative autorizzazioni e deroghe possano essere concesse dall'autorità competente ai singoli membri dell'IPS. La BCE e l'ANC pertinente responsabili della vigilanza diretta sugli enti partecipanti all'IPS dovrebbero coordinare le loro attività di monitoraggio affinché i criteri di valutazione dell'ammissibilità dell'IPS e la relativa

concessione di deroghe siano applicati in maniera coerente a livello della vigilanza bancaria europea e di tutti gli enti vigilati interessati. Questo processo è ulteriormente definito nella suddetta guida della BCE.

## 5 Vigilanza sugli enti meno significativi

Come stabilito nel regolamento sull'MVU, la BCE è responsabile dell'attuazione efficace e coerente del corpus unico di norme e della politica dell'Unione europea in materia di vigilanza prudenziale su tutti gli enti in tutti gli Stati membri interessati.

Il regolamento quadro sull'MVU stabilisce le modalità pratiche applicabili e il quadro di cooperazione nell'ambito dell'MVU istituito dal regolamento sull'MVU, specificando la ripartizione delle competenze tra la BCE e le autorità nazionali competenti (ANC) per la vigilanza sugli enti.

Alla BCE è affidato il compito della vigilanza diretta sugli enti significativi (significant institutions, SI). Le ANC mantengono la piena responsabilità della vigilanza diretta sugli enti meno significativi (less significant institutions, LSI), in stretta collaborazione con la BCE, che è responsabile della supervisione sull'azione di vigilanza.

Nell'esercizio del suo mandato di supervisione, la BCE assicura che le attività di controllo prudenziale svolte dalle ANC soddisfino standard di vigilanza elevati e promuovano parità di condizioni. In tale ruolo, la BCE si attiene al principio di proporzionalità, che si traduce in attività di supervisione condotte in conformità del profilo di rischio di ciascun LSI e del potenziale impatto sulla stabilità finanziaria.

### 5.1 Attività di supervisione

[Articolo 6 del regolamento sull'MVU](#)

[Parte VII del regolamento quadro sull'MVU](#)

[Articoli 19-21, articolo 31, paragrafo 1, articolo 43, paragrafo 4, articoli 52, 99-100, 103 e 135 del regolamento quadro sull'MVU](#)

[Articolo 30, paragrafi 2 e 7, e articolo 34, paragrafo 1, del regolamento sul Meccanismo di risoluzione unico](#)

Per assicurare standard di vigilanza elevati nell'ambito dell'MVU, la BCE dispone di un'ampia gamma di strumenti per l'esercizio della sua funzione di supervisione.

Questi includono:

1. la cooperazione continua e la regolare interazione tra la BCE e le ANC a livello tecnico e gestionale (cfr. la sezione 5.1.1 per maggiori dettagli);
2. la supervisione su singoli LSI e gruppi/settori di LSI (cfr. la sezione 5.1.2 per maggiori dettagli);
3. l'analisi di tematiche di vigilanza rilevanti nelle varie giurisdizioni (cfr. la sezione 5.1.3 per maggiori dettagli).

In ultima analisi, le attività di supervisione sono intese a promuovere l'attuazione coerente di standard di vigilanza elevati, in linea con gli obiettivi stabiliti dal regolamento sull'MVU.

**Figura 18**

Attività svolte dalla Direzione Generale Intermediari specializzati ed enti meno significativi per la supervisione degli LSI



### 5.1.1 Collaborazione con le ANC

Una cooperazione aperta e continua tra la BCE e le ANC è essenziale per una vigilanza efficace ed efficiente sugli LSI.

Un elemento fondamentale della supervisione sugli LSI è rappresentato dalle interazioni periodiche tra la BCE e le ANC. Queste possono svolgersi in vari formati, con frequenze diverse e in linea con le esigenze specifiche. Le interazioni più comuni tra la BCE e le ANC sono le riunioni tecniche e con la dirigenza di livello intermedio sia online che in loco. Sono inoltre organizzati periodicamente seminari/conferenze a livello di alta dirigenza. Entrambi questi tipi di interazioni possono essere multilaterali, ossia coinvolgere tutte le ANC. Un esempio di un contesto multilaterale sono le riunioni della rete dell'alta dirigenza, in cui i rappresentanti della BCE e di tutte le ANC si riuniscono, discutono e concordano questioni di vigilanza rilevanti per gli LSI.

Per promuovere la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le ANC e la BCE, altre forme di cooperazione possono comprendere attività di vigilanza congiunte e scambi di personale. Inoltre, lo scambio efficace ed efficiente di informazioni e dati sulle attività di vigilanza delle ANC riguardanti gli LSI consente alla BCE di raccogliere e condividere buone prassi.

## 5.1.2 Supervisione a livello di singoli enti e principio di proporzionalità

Articolo 6, articolo 12, paragrafo 1, e articolo 31, paragrafo 2, del regolamento sull'MVU

Articoli 96-98 del regolamento quadro sull'MVU

Indirizzo della BCE sui principi per il coordinamento della valutazione e il monitoraggio di sistemi di tutela istituzionale di cui fanno parte SI e LSI (BCE/2016/37)

Indirizzo della BCE sul metodo per il riconoscimento dei sistemi di tutela istituzionale (BCE/2016/38)

Fatta salva la competenza delle ANC per la vigilanza diretta sugli LSI, la BCE svolge una serie di attività volte ad analizzare la situazione dei singoli LSI. Tali attività traggono grande beneficio da strumenti specifici/concepiti appositamente per la raccolta e l'analisi dei dati e dal dialogo continuo con le ANC. Le notifiche delle ANC sono un esempio tipico di comunicazione ufficiale tra la BCE e le ANC su argomenti relativi agli LSI. Le notifiche sono documenti scritti e/o modelli inviati dalle ANC alla BCE. Quest'ultima riceve e valuta le notifiche delle ANC (come illustrato nel riquadro 2) e fornisce le proprie opinioni in linea sia con il regolamento sull'MVU sia con il regolamento quadro sull'MVU. Il parere della BCE è inteso a fornire la sua prospettiva su come un caso particolare possa o debba essere gestito dall'ANC di riferimento.

Il principio di proporzionalità orienta le attività di supervisione e comporta l'attribuzione ai singoli LSI di un grado di priorità in base al profilo di rischio e alla rilevanza dell'ente. L'intensità delle attività di supervisione a livello di singolo ente e settore, comprese le risorse assegnate, è adattata di conseguenza. Il grado di priorità è determinato applicando una metodologia basata sul rischio che classifica gli LSI e i settori degli LSI in funzione della loro rischiosità e/o dell'impatto sistemico, come illustrato nel riquadro 1.

Parti IV e VII del regolamento quadro sull'MVU

Articolo 6 del regolamento sull'MVU

Regolamento della BCE sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (BCE/2015/13)

Il coinvolgimento della BCE nella supervisione dei singoli LSI può farsi più intenso in caso di deterioramento della situazione finanziaria dell'ente. Ciò può verificarsi nel caso di situazioni di crisi (cfr. la sezione 5.1.4 per maggiori dettagli) o dell'assunzione della vigilanza diretta da parte della BCE (cfr. la sezione 5.1.5 per maggiori dettagli).

### Riquadro 1

#### Schema di classificazione degli LSI

Come già menzionato, la funzione di supervisione della BCE si attiene, tra l'altro, al principio di proporzionalità. L'intensità della supervisione è determinata dal livello di priorità attribuito a ciascun ente, dalla sua rischiosità e dalla sua rilevanza sia per l'MVU sia all'interno dell'MVU. Il processo di attribuzione del grado di priorità ai singoli LSI si basa sullo schema di classificazione e dipende da due fattori fondamentali: 1) l'impatto potenziale del dissesto di un LSI sulla stabilità del sistema finanziario nazionale o dell'intera area dell'euro e 2) la rischiosità intrinseca dell'ente. La BCE effettua la valutazione di impatto con frequenza annuale tenendo conto di diversi indicatori per ciascun ente, quali le dimensioni, l'importanza per l'economia locale, le attività transfrontaliere e il modello imprenditoriale. Gli LSI con il maggiore impatto potenziale sul sistema sono classificati come "LSI ad alto impatto". La valutazione del profilo di rischio/della rischiosità intrinseca di ogni LSI è invece effettuata con cadenza trimestrale. Gli LSI identificati come più rischiosi sono definiti "LSI ad alto rischio".

## Riquadro 2

### Linee guida sugli obblighi di notifica per le ANC

---

Come indicato in precedenza, le notifiche da parte delle ANC sono uno strumento fondamentale per l'assolvimento del mandato della BCE in materia di supervisione sugli LSI. Assicurano lo scambio tempestivo ed efficace di informazioni sui principali sviluppi dei singoli LSI. Le notifiche sono costituite da documentazione ufficiale e scritta, presentata formalmente dalle ANC alla BCE quando si verificano circostanze specifiche. Ad esempio, per quanto riguarda gli LSI ad alto impatto e/o ad alto rischio, le ANC dovrebbero inviare una notifica alla BCE nelle prime fasi di ogni procedura di vigilanza rilevante e/o progetto di decisione di vigilanza rilevante. Al tempo stesso, in conformità dei criteri predefiniti, le ANC devono informare la BCE: 1) in caso di deterioramento della situazione finanziaria di singoli LSI, indipendentemente dalla loro classificazione; 2) per la segnalazione annuale e semestrale ex post.

---

#### 5.1.3      **Analisi tematiche e verifiche approfondite orizzontali**

Oltre alle attività descritte sopra, la BCE svolge analisi tematiche e verifiche approfondite, in stretto coordinamento con le ANC, sui settori degli LSI e sulle prassi di vigilanza delle ANC. Tali analisi si concentrano in genere su specifiche aree di rischio, quali il capitale, il credito, la governance, la tecnologia informatica e i rischi climatici e ambientali, e sono di norma allineate alle rilevanti priorità di vigilanza e alle attività in corso in relazione agli enti significativi. Per consentire l'analisi comparativa a livello di MVU, le analisi tematiche e le verifiche approfondite sono spesso condotte in tutti i paesi. L'analisi comparativa permette di meglio identificare le pertinenti prassi di vigilanza delle ANC e i rischi emergenti nei settori degli LSI e migliora inoltre lo scambio di informazioni e la condivisione delle buone prassi di vigilanza.



**Figura 19**

Iniziative orizzontali concentrate su rischi specifici



#### 5.1.4 Il ruolo della BCE nella gestione delle crisi

Ai sensi del regolamento quadro sull'MVU, la gestione degli LSI durante una crisi spetta alle ANC e alle altre autorità competenti a livello nazionale. Nondimeno, nella gestione di eventuali situazioni di crisi che coinvolgano un LSI è necessario intensificare lo scambio di informazioni e il coordinamento tra le diverse parti interessate includendo altre autorità oltre alla BCE e all'ANC, tra cui l'autorità nazionale di risoluzione e il Comitato di risoluzione unico. A tale riguardo, sebbene l'ANC resti responsabile di assumere le decisioni di vigilanza in qualità di autorità di vigilanza diretta per gli LSI, la BCE è l'autorità competente a prendere decisioni sulle procedure comuni, ad esempio la revoca delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività bancaria.

**Figura 20**

Principali responsabilità per la gestione delle crisi



## 5.1.5 Potenziale coinvolgimento diretto della BCE

[Articolo 6, paragrafo 4, articolo 6, paragrafo 5, lettera b\), e articolo 6, paragrafo 7, del regolamento sull'MVU](#)

[Articoli 67-69 del regolamento quadro sull'MVU](#)

[Parte IV del regolamento quadro sull'MVU](#)

Ai sensi del regolamento sull'MVU e del regolamento quadro sull'MVU, la BCE ha il diritto di ampliare le sue attività di supervisione, ad esempio raccogliendo dati direttamente dai singoli LSI o partecipando a e/o conducendo ispezioni in loco. Tuttavia, in alcuni casi specifici e come indicato nel regolamento quadro sull'MVU, la BCE può anche essere coinvolta nella vigilanza diretta sugli LSI. Tali casi includono l'assunzione delle attività di vigilanza per assicurare l'applicazione coerente di standard di vigilanza elevati o per dare seguito a una specifica richiesta dell'ANC. In ultima istanza, la BCE diventa anche responsabile della vigilanza diretta se, a seguito di una valutazione della significatività, la classificazione di un ente passa da LSI a SI.

**Banca centrale europea, 2024**

Recapito postale 60640 Frankfurt am Main, Germany

Telefono +49 69 1344 0

Internet [www.bankingsupervision.europa.eu](http://www.bankingsupervision.europa.eu)

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte.

Per la terminologia tecnica, è disponibile sul sito della BCE dedicato alla vigilanza bancaria un [glossario](#) in lingua inglese.

PDF ISBN 978-92-899-6327-5, doi:10.2866/533052, QB-05-23-429-IT-N